

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 327

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio»

(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 gennaio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 203/11

Roma

21 GEN. 2011

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante *IL CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO, NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE, RELATIVA AI CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO,* approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del

Caro Presidente,
17

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

Schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed, in particolare, l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed, in particolare, l'articolo 1 comma 19 bis;

Visto il decreto legislativo 1 dicembre 2009 n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitario 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2, nella parte in cui delegano il Governo a dare attuazione alla direttiva 2008/122/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza del...;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del ;

Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per il turismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo



2

ART. 1

(Approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo)

1. È approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

ART. 2

(Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)

1. Sono approvate le modificazioni al Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in attuazione della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009, relativa ai contratti di multiproprietà, di contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, di contratti di rivendita e di scambio, di cui all'Allegato 2 del presente decreto.

ART. 3

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918;

la legge 4 marzo 1958, n. 174;

la legge 21 marzo 1958, n. 326;

la legge 12 marzo 1968, n. 326;

la legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

la legge 25 agosto 1991, n. 284;

l'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556;

il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;

la legge 29 marzo 2001, n. 135, ad eccezione dell'articolo 6;

gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legge n. 7 del 2007, convertito in legge n. 40 del 2007

l'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.



ART. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DEI PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente codice reca la disciplina organica del settore del turismo provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

ART. 2

(Principi sulla produzione del diritto in materia turistica)

1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.
2. L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario: a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese; b) riordino e unitarietà dell'offerta turistica italiana.

ART. 3

(Principi in tema di turismo accessibile)

1. In attuazione dell'art 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi adeguati e commisurati a un giusto rapporto qualità/prezzo.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

CAPO II
IMPRESE TURISTICHE

ART. 4 (art. 7 legge 29 marzo 2001, n. 135, commi 1, 2, 3 e 7)

(Imprese turistiche)



1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, volti alla realizzazione dell'offerta turistica.
2. L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio economico delle attività produttive laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica.
3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità dei criteri definiti dalla normativa vigente.
4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, e a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 5 (art. 7 legge 29 marzo 2001, n. 135, commi 9 e 10)

(Imprese turistiche senza scopo di lucro)

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 4 esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.

TITOLO II

PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO

CAPO I

PROFESSIONI TURISTICHE

ART. 6 (art. 7 legge 29 marzo 2001, n. 135 comma 5)

(Definizione)

1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

ART. 7

(Principi e competenze)



1. La disciplina delle professioni turistiche è volta a contemperare i principi di liberalizzazione e di apertura del mercato con l'esigenza di garantire requisiti di professionalità tali da assicurare un elevato livello di qualità dei servizi turistici.

ART. 8 (art. 7 legge 29 marzo 2001, n. 135, commi 6 e 7; art. 10, n. 4, decreto legge 7/2007 convertito in legge 40/2007)

(Misure di liberalizzazione in materia di guide turistiche ed accompagnatori turistici)

1. Le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono esercitate su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei requisiti di qualificazione professionale previsti dal presente codice, nonché dalla normativa regionale con esso compatibile.
2. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte (classe 95/S o LM-89) o in archeologia (2/S o LM-2) o titolo equipollente possono esercitare l'attività di guida turistica senza alcun esame abilitante o altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Le Regioni possono promuovere sistemi di accreditamento non vincolanti per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località o settori volti a migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici.
3. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente possono esercitare l'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.
4. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese dell'Unione europea di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica, fermo il rispetto dell'articolo 10 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
5. La corretta informazione del turista è assicurata mediante idonee forme di pubblicità del possesso dei requisiti professionali previsti dalle normative vigenti.
6. Gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi ed a esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previo accertamento dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla normativa vigente.

ART. 9

(Maestri di sci e guide alpine)

1. Le professioni di maestro di sci e di guida alpina restano disciplinate dalle leggi 2 gennaio 1989, n. 6, e 8 marzo 1991, n. 81, e successive modificazioni.

CAPO II
MERCATO DEL LAVORO

ART. 10

(Percorsi formativi)

1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché con il Ministro della gioventù, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, può stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori, nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente.

TITOLO III
MERCATO DEL TURISMO

CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITÀ

ART. 11

(Classificazione)

1. Ai fini del presente decreto legislativo le strutture ricettive si suddividono in:
 - a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
 - b) strutture ricettive extralberghiere;
 - c) strutture ricettive all'aperto;
 - d) strutture ricettive di mero supporto.
2. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.

ART. 12

(Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere)

3. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:
 - a) gli alberghi;
 - b) i motels;
 - c) i villaggi-albergo;
 - d) le residenze turistico alberghiere;
 - e) gli alberghi diffusi;
 - f) le residenze d'epoca alberghiere;
 - g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
 - h) le residenze della salute – beauty farm;
 - i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.



2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 2, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.
4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici, e, comunque collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori.
7. Le residenze d'epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un'accoglienza altamente qualificata.
8. Le residenze della salute o *beauty farm* sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.

ART. 13

(Classificazione standard qualitativi)

1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale, nonché provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.
3. Al fine di accrescere la competitività di promozione commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating è organizzato tenendo conto della tipologia delle strutture. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e



valutazione della qualità del servizio turistico nonché individuati i criteri e le modalità per l'attuazione del sistema di *rating*.

ART. 14 (art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284)

(*Pubblicità dei prezzi*)

1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle Regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

CAPO II ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

ART. 15

(*Strutture ricettive extralberghiere*)

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono strutture ricettive extralberghiere:
 - a) gli esercizi di affittacamere;
 - b) le attività ricettive a conduzione familiare, *bed and breakfast*;
 - c) le case per ferie;
 - d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
 - e) le strutture ricettive - *residence*;
 - f) gli ostelli per la gioventù;
 - g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
 - h) gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica;
 - i) attività ricettive in residenze rurali;
 - l) le foresterie per turisti;
 - m) i centri soggiorno studi;
 - n) le residenze d'epoca extralberghiere;
 - o) i rifugi escursionistici;
 - p) i rifugi alpini;
 - q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
3. I *bed and breakfast* sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.



4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
 - a) in forma imprenditoriale;
 - b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
 - c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.
6. Le strutture ricettive – *residence*, sono complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni.
7. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.
8. Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.
9. Gli alloggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96 recante disciplina dell'agriturismo.
10. Le attività ricettive in residenze rurali o *country house* sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.
11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a colégi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che secondo quanto stabilito dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite dagli Enti parco nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo



sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali commerciali.

12. I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.
13. Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.
15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura, i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.
16. I requisiti minimi per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 16

(Strutture ricettive all'aperto)

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono strutture ricettive all'aperto:
 - a) i villaggi turistici;
 - b) i campeggi;
 - c) i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche;
 - d) i parchi di vacanza.
2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di *camping*.
5. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.



6. I campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96 recante disciplina dell'agriturismo.
7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
8. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:
 - a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
 - b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato;
 - c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

ART. 17

(Strutture ricettive di mero supporto)

1. Si definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.
2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

ART. 18

(Standard qualitativi)

1. Fatta salva la competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare l'offerta turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 11, 12, 15, 16, 17 del presente decreto, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96 recante disciplina dell'agriturismo.
2. Restano salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto.

ART. 19 (art. 9 legge 29 marzo 2001, n. 135)

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico - ricettive)

1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e



delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente.
6. La prosecuzione dell'attività di cui al comma 1 è vietata dall'autorità competente:
 - a) nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente, detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni;
 - b) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle Regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia ambientale, edilizia, urbanistica, prevenzione incendi e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, ove questi non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
7. Al fine di semplificare le procedure e di ridurre i termini di rilascio del certificato di prevenzione incendi per le strutture turistico - ricettive si procede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. L'esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

ART. 20

(Sportello unico)

1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.

TITOLO IV

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

CAPO I

AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI

ART. 21 (art. 7, comma 1, legge 29 marzo 2001, n. 135; art. 2 D.Lgs. 23 novembre 1991 n. 392)

(Definizioni)

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e



ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.
3. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
4. Fatta salva l'ulteriore competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività simile e di evitare l'alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.
5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.
6. E' vietato l'uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non svolgono l'attività di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole 'agenzia di viaggio', 'agenzia di turismo', 'tour operator', 'mediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti.
8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attività effettivamente svolte.

ART. 22

(Obbligo di assicurazione)

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

ART. 23

(Direttore tecnico)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.



2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.

ART. 24 (artt. 3 e 4 D.Lgs. 23 novembre 1991 n. 392)

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo)

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività.

TITOLO V

TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 25

(Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia)

1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per i Beni e le attività culturali, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della Gioventù e il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale. Essi sono individuati come segue:

a) turismo della montagna,

b) turismo del mare,



- c) turismo dei laghi e dei fiumi,
- d) turismo della cultura,
- e) turismo religioso,
- f) turismo della natura e faunistico,
- g) turismo dell'enogastronomia,
- h) turismo termale e del benessere,
- i) turismo dello sport e del golf,
- l) turismo congressuale,
- m) turismo giovanile,
- n) turismo del *made in Italy*,
- o) turismo delle arti e dello spettacolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle Regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta...

ART. 26 (art. 5 legge 29 marzo 2001, n. 135)

(Sistemi turistici locali)

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

CAPO II
TURISMO CULTURALE



ART. 27

(Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano)

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

ART. 28

(Strumenti di programmazione negoziale)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 25, le amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In sede di Conferenza Stato Regioni vengono stabiliti i tempi per la conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta giorni.

2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1 prevedono misure finalizzate a:

- a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtà minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici;
- b) garantire, ai fini dell'incremento dei flussi turistici, in particolare dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso;
- c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese.

ART. 29

(Funzioni di monitoraggio)

3. Le funzioni di monitoraggio delle attività, elencate all'articolo 25, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e tenendo conto dei contratti relativi ai servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

CAPO III TURISMO SOCIALE

ART. 30 (art. 10, legge 29 marzo 2001, n. 135)

(Fondo buoni vacanze)



1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato Fondo buoni vacanze. Ad esso affluiscono:

- a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *non-profit*, banche, società finanziarie;
- b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;
- c) a decorrere dall'anno d'imposta 2011, parte della quota destinata allo Stato di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti.

2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.

CAPO IV

ALTRI SETTORI

ART. 31

(Turismo termale e del benessere)

1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni.
2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal Titolo III del presente Codice.

ART. 32

(Turismo della natura e faunistico)

1. L'agriturismo è disciplinato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 228/2001 e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
2. Il turismo della natura comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore, è disciplinato dal Titolo III del presente Codice.

ART. 33

(Turismo con animali al seguito)

1. Al fine di aumentare la competitività del settore e l'offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito.



2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore.

TITOLO VI CONTRATTI

CAPO I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO

ART. 34

(art. 82 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti dall'articolo 36, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario, di cui all'articolo 35.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tal caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione del diritto di recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto di recesso determina l'applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
8. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970 è abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
9. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

ART. 35

(art. 83 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Definizioni)

10. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) organizzatore di viaggio: il soggetto che realizza o rende comunque possibile, anche per via elettronica, la combinazione degli elementi di cui all'articolo 36 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfaitario a procurare a terzi pacchetti turistici;
- b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 36 verso un corrispettivo forfaitario o singoli servizi turistici disaggregati;
- c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.



11. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.

ART. 36 (art. 84 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

(Pacchetti turistici)

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 38, che costituiscono, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.

ART. 37 (art. 85 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Forma dei contratti turistici)

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall'organizzatore o venditore.

2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.

ART. 38 (art. 86 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

- a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive il contratto;
- c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
- d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopravvenuto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;



- e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;
- f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
- g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell'Unione europea;
- h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
- k) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
- l) termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
- m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o l'intermediario e il turista al momento della prenotazione;
- n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo;
- o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
- p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 43.

ART. 39

(art. 87 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Informazione del turista)

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni:

- a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
- b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o dell'intermediario ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà;
- c) recapito telefonico dell'organizzatore o dell'intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
- d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenni all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;



- e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista.

ART. 40

(art. 88 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Opuscolo informativo)

1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso:
- a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
 - b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
 - c) i pasti forniti;
 - d) l'itinerario;
 - e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
 - f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
 - g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
 - h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
3. Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.



ART. 41

(art. 89 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Cessione del contratto)

1. Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o dell'intermediario al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

ART. 42

(art. 90 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Revisione del prezzo)

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

ART. 43

(art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Modifiche delle condizioni contrattuali)

1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 43.



2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 44.
3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

ART. 44

(art. 92 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio)

1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 42 e 43, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

ART. 45

(art. 93 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Mancato o inesatto adempimento)

1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 44 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considera inesatto adempimento l'inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
2. L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.



ART. 46

(art. 94 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Responsabilità per danni alla persona)

3. 1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell'ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.

ART. 47

(art. 95 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona)

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.

ART. 48

(art. 96 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Esonero di responsabilità)

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da norme speciali, l'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 45, 46 e 47 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o l'intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al



risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

ART. 49

(Danno da vacanza rovinata)

1. Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta.
2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 46 e 47.

ART. 50

(art. 97 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Diritto di surrogazione)

1. L'organizzatore l'intermediario che hanno risarcito il turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

ART. 51

(art. 98 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Reclamo)

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell'articolo 1227 del codice civile.

ART. 52

(artt. 99 e 100 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(Assicurazione)

1. L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 46 e 47.
2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato devono essere assistiti da polizze assicurative che prevedano, in caso di insolvenza o fallimento del venditore o organizzatore, il rimborso del prezzo versato e il rientro immediato del turista, nel caso di viaggi all'estero e che assicurino assistenza anche di tipo economico in caso di rientro forzato di turisti da Paesi esteri in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Qualora le spese per



l'assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.

3. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.

CAPO II DELLE LOCAZIONI TURISTICHE

ART. 53

(Locazioni di interesse turistico e alberghiere)

1. L'articolo 27, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:
"La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili."
2. L'articolo 27, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:
"La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali".

ART. 54

(Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche)

1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

TITOLO VII ORDINAMENTO

CAPO I FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE

ART. 55 (art. 1, comma 19 bis del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, conv. con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e successive modificazioni)

(Funzioni dello Stato in materia di turismo)

1. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato sulla base dei principi di cui all'articolo 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato.



2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il *Ministro delegato* adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di collaborazione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.

ART. 56

(Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo)

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo.
2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale degli altri organismi costituiti e delle società partecipate.

ART. 57 (art. 3 legge 29 marzo 2001, n. 135)

(Conferenza nazionale del turismo)

1. La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal *Ministro delegato* almeno ogni due anni ed è organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o del *Ministro delegato*, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale.
4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con le risorse allo scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 133.

ART. 58

(Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo)

1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni.
2. L'Agenzia svolge le funzioni di promozione all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione.



3. L'Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

ART. 59

(Comitato permanente di promozione del turismo in Italia)

1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da emanarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l'organizzazione del Comitato.
2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:
 - a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;
 - b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;
 - c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale;
 - d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali; con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;
 - e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati ;
 - f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
 - g) promozione a fini turistici del marchio Italia.
4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a titolo gratuito.

CAPO II

PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA

ART. 60

(Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero)

1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, è istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata *Maestro di cucina italiana*, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l'attestazione di



eccellenza turistica, denominata *Maestro dell'ospitalità italiana*, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento della 'attestazione di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza.

3. L'impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell'autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.

4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l'indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell'impresa di ristorazione.

5. E' autorizzato l'inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi da 1 a 4, nel portale Italia.it.

ART. 61

(Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia)

1. E' istituita l'attestazione della *Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia*, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo.

2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato disciplina, con proprio decreto, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità individuati con riferimento ai parametri di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno.

ART. 62

(Caratteristiche dell'attestazione)

1. L'attestazione di cui all'articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro.

2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.

ART. 63

(Modalità di attribuzione)



1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo – 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato.
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta:
 - a) dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che la presiede;
 - b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;
 - c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, ove esistente;
 - d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il Turismo-ENIT o da un suo delegato;
 - e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito.

ART. 64

(Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero)

1. E' istituita l'attestazione della *Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero*, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone, operanti all'estero, che, per il loro impegno e valore professionale nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno illustrato il *Made in Italy* in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese.

ART. 65

(Caratteristiche dell'attestazione)

1. L'attestazione di cui all'articolo 64 comprende tre livelli crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro.
2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
3. Il contingente annuale di attestazione è fissato in 10 medaglie d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.

ART. 66

(Modalità di attribuzione)

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo – 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delegato.
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e composta:
 - a) dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato che la presiede;
 - b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;
 - c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia;
 - d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il Turismo-ENIT o da un suo delegato;



- e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico.

3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, è a titolo gratuito.

CAPO III

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CARTA DEI SERVIZI

ART. 67 (art. 4 legge 19 marzo 2001, n. 135)

(Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale)

1. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle attività istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati.
2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.
3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato.

ART. 68

(Composizione delle controversie in materia di turismo)

1. La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo, 2010, n. 28.

ART. 69

(Assistenza al turista)

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell'ambito delle attività istituzionali, assicura l'assistenza al turista, anche attraverso *call center*. È altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice.
2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo assicura l'omogeneità di informazioni in ordine ai diversi servizi previsti per i turisti, anche attraverso l'individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale



settore. E' fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

ART. 70

(Gestione dei reclami)

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 69, avvia senza ritardo l'attività istruttoria, informando contestualmente il reclamante, l'impresa o l'operatore turistico interessato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In tal caso il procedimento è sospeso fino alla scadenza del suddetto termine.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo comunica ai soggetti di cui al comma 2 l'esito dell'attività istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all'acquisizione di dati.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato disciplina con regolamento la procedura di gestione reclami, da svolgere nell'ambito delle attività istituzionali, che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.



Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

ART. 1

(Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)

1. Il titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo è sostituito dal seguente:

"TITOLO IV"

Disposizioni relative ai singoli contratti

CAPO I

Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio

Art. 69

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

- a) "contratto di multiproprietà": un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;
- b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
- c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
- d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà;
- e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c);
- f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a);
- g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
- h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;



i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d'attività specifici;

j) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta e/o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.

2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.

Art. 70

Pubblicità

1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.

2. E' fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1 e di indicare le modalità sul come ottenerle.

3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

Art. 71

Informazioni precontrattuali

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all'allegato III e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato IV e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato V e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato VI e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.

3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione Europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione Europea.

Art. 72

Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione Europea in cui il



consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione Europea.

2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione Europea in cui è situato l'immobile.

3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all'operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.

4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.

5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:

a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;

b) la data e il luogo di conclusione del contratto.

6. prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nell'allegato VII, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità dell'articolo 73.

7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua conclusione.

Art.72-bis

Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà

1. L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000,00 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. L'operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorché l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.

Art. 73

Diritto di recesso

1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni (naturali e consecutivi) per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio.

2. Il periodo di recesso si calcola:



- a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare;
- b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a).

3. Il periodo di recesso scade:

a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 72, comma 4, non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;

b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.

4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.

5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del comma 2.

Art. 74

Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso

1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, all'operatore.

2. All'uopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui all'allegato VII fornito dall'operatore a norma dell'articolo 72, comma 4.

3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto.

4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna penalità, né è debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso.

Art. 75

Acconti

1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di danaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità dell'articolo 73.

2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di danaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore



dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.

Art. 76

Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine

1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni (naturali e consecutivi) prima di ciascuna data di esigibilità.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

Art. 77

Risoluzione dei contratti accessori

1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.

Art. 78

Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico dell'operatore.
2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente Capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente Capo.
4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di:
 - uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione Europea;



- nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l'operatore svolga attività commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dell'Unione europea o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione Europea e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

Art. 79

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139, 140 e 140-bis del presente Codice.
2. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

Art. 80

Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 81

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000,00 euro a 5.000,00 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3.

Art. 81-bis

Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente Capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratti.”.

2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i seguenti Allegati:

“ALLEGATO III

(art. 71, comma 1; art. 73, comma 1, lett. b) e comma 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ



Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:

Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata:

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:

Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l'alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili:

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti:

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell'importo che il consumatore deve pagare per tali servizi:

Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna):

Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?

In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:

È possibile aderire ad un sistema di scambio?

In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:

Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore:

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI

Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se



tali condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate,

qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi.

2) INFORMAZIONI SUI BENI

Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture,

servizi (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrà accesso e relative condizioni,

eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potrà avere accesso e relative condizioni.

3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile)

Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso, termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso,

numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell'autorità o delle autorità competenti,

garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie.

4) INFORMAZIONI SUI COSTI

Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di multiproprietà; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione e riparazioni),

eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami registrati sul bene.

5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,

condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in materia,

informazioni sulla possibilità o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante tale sistema,



indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi e al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni:

Firma del consumatore:

ALLEGATO IV

(art. 71, comma 1, lett. b); art. 73, comma 3, lett. b) e comma 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:

Breve descrizione del prodotto:

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato:

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato:

Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate:

Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dell'inflazione.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione):

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e voli scontati):

Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a parte):

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.



Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale.

Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto. In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore:

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte recenti, informazioni sulle restrizioni alla possibilità del consumatore di godere dei diritti, quali la disponibilità limitata o le offerte proposte in base all'ordine di arrivo o i termini previsti per promozioni particolari e sconti speciali.

2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione;

condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,

eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni:

Firma del consumatore:

ALLEGATO V

(art. 71, comma 1, lett. c); art. 73, comma 3, lett. b) e comma 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:

Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione):

Durata del contratto:

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei servizi:

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicità):

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?



Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

È vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore:

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa, indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,

eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni:

Firma del consumatore:

ALLEGATO VI

(art. 71, comma 1, lett. d); art. 73, comma 3, lett. b) e comma 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:

Breve descrizione del prodotto:

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato:

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di affiliazione:

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore:



Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive):

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore:

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprietà del consumatore nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilità concrete di scambio,

indicazione del numero di località disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di alloggi particolari scelti dal consumatore; ad esempio a motivo di periodi di picco della domanda, eventuale necessità di prenotare con molto anticipo, nonché indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del consumatore previsti dal sistema di scambio.

2) INFORMAZIONI SUI BENI

Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore può ottenere informazioni supplementari.

3) INFORMAZIONI SUI COSTI

Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio.

4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,

eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni:

Firma del consumatore:

ALLEGATO VII
(art. 72, comma 6; art. 74, comma 2)

FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO

Diritto di recesso

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario.

Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore).

Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario.

Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario.

Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è obbligato a farlo.

Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo.

Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.

Divieto di acconti

Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.

Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell'operatore, ma anche di terzi.

Notifica di recesso

A (nome e indirizzo dell'operatore) (*):

Il/I (**): sottoscritto/i comunica/nò con la presente di recedere dal contratto

Data di conclusione del contratto (*):

Nome del consumatore/dei consumatori (***):

Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***):

Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su carta) (***):

Data (***):



(*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore


(**) Cancellare la dicitura inutile

(***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto

Conferma della ricezione delle informazioni:

Firma del consumatore:"





ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Att. 2

*Consegnato nella
seduta del
18 novembre 2010*



**CONFERENZA UNIFICATA
18 novembre 2010**

Punto 12) all'ordine del giorno

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE
DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO DEL MERCATO
DEL TURISMO, NONCHE' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE
RELATIVA AI CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA', CONTRATTI RELATIVI AI
PRODOTTI PER LE VACANZE A LUNGO TERMINE,
CONTRATTI DI RIVENDITA E SCAMBIO**

Si esprime **parere favorevole con la seguente raccomandazione.**

Si raccomanda, pertanto, che nella predisposizione dei decreti di costituzione degli organismi consultivi previsti nell'articolato (ad esempio l'Osservatorio nazionale del turismo ex art. 59) si tengano nella dovuta considerazione le rappresentanze delle istituzioni locali.



PER COPIA CONFORME

Foglia N 7
23 NOV 2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO, NONCHE' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE, RELATIVA AI CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA', CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO.

Lo schema di decreto di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 14, commi 14, 15, 18 della legge 28 novembre 2005 n. 246 ed in applicazione dei criteri di codificazione di cui all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La predetta delega prevede che il Governo adotti decreti legislativi per la semplificazione ed il riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

Grazie alla modifica del comma 18, introdotta dall'articolo 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15, il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi contenenti disposizioni di riassetto, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 179 del 2009.

Tale facoltà si affianca a quella di cui al comma 15 e nasce dall'impossibilità di non poter raggiungere l'obiettivo di riassetto "generale" delle normative statali nei tempi ristretti previsti dallo stesso comma 15.

Sul punto si è recentemente pronunciato con un parere, su istanza degli Uffici Legislativi del Ministero per la Semplificazione e la Qualità per la Regolazione, il Consiglio di Stato che, sull'interpretazione dei commi 14, 15, 18 e 18-bis, ha stabilito che *"l'ampiezza della autorizzazione legislativa è tale da indurre a ritenere che l'opera di riassetto possa, per la prima volta ed ove non effettuata in precedenza, essere realizzata anche nel biennio indicato dal nuovo testo del comma 18"*.



Sempre il Consiglio di Stato nel predetto parere ha evidenziato che i criteri direttivi di cui al comma 18 dell'art. 14 - da seguire nella fase di riassetto e semplificazione delle materie - sono identificabili negli ampi criteri di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

Tali ampi criteri consentono, quindi, non solo di abrogare dal nostro ordinamento norme desuete, ma consentono di apportare significative innovazioni nella stesura dei codici, al fine di adeguare la disciplina all'evoluzione del quadro giuridico nazionale.

Questo decreto legislativo contiene una serie di disposizioni normative tese ad aggiornare l'evoluzione della materia del turismo, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione e delle recenti decisioni giurisprudenziali della Corte costituzionale, al fine di armonizzare la normativa con la disciplina internazionale e dell'Unione europea.

La normativa è svolta nel rispetto dei seguenti principi:

- a) assicurare la ripartizione degli interventi pubblici di settore per settori omogenei e il coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di turismo, così da garantire una disciplina segnata da coerenza giuridica, logica e sistematica;
- b) adeguare la normativa vigente agli obblighi derivanti dal diritto internazionale nonché da quello dell'Unione europea, riordinando del pari le norme già oggetto di adattamento o recepimento;
- c) riordinare l'attuale assetto pubblico dell'organizzazione turistica, garantendo una moderna regolazione del mercato turistico in linea con le legislazioni europee, in particolare implementando i profili di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e utenti dei servizi turistici e degli operatori del settore;
- d) modernizzare l'erogazione dell'offerta turistica attraverso l'adeguamento della disciplina vigente alle migliori tecnologie informatiche, di sicurezza, di tutela ambientale, onde scongiurare eventuali effetti distorsivi della concorrenza; prevedere incentivi e sostegni mirati per le piccole e medie imprese turistiche, anche al fine di garantire un adeguato sostegno nella fase del passaggio generazionale;
- e) garantire un'azione di revisione normativa ispirata al canone della semplificazione amministrativa, così da agevolare e sostenere le relative attività imprenditoriali, valorizzando la funzione turistica e tutelando i correlati interessi pubblici e privati. Sono in particolare oggetto di riordino il rilascio dei provvedimenti concessori ed autorizzatori, compresi procedimenti per la realizzazione di porti turistici, l'esercizio



dell'attività edilizia destinata agli scopi turistici nonché il coordinamento dei relativi aspetti finanziari e fiscali.

Infatti, come previsto dalla delega, il Governo è autorizzato ad adottare strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti a carico degli operatori del settore.

A tal fine il presente decreto legislativo recepisce la recentissima disciplina della SCIA e del SUAP al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi delle imprese turistiche e porre fine a distorsioni della concorrenza dovute alla diversità delle discipline regionali in materia;

f) riordinare ed adeguare il vigente sistema sanzionatorio, nel rispetto dei principi generali vigenti in materia. A tal fine, il presente decreto legislativo mira a coordinare gli strumenti di tutela esistenti (Codice Consumo – Decreto Mediazione), nonché adeguati sistemi di prevenzione e risoluzione consensuale ed extra giudiziale delle controversie, basati sull'espletamento di una funzione tutoria utile anche al fine consentire con continuità il monitoraggio dell'efficiente funzionamento del mercato turistico, effetti specifici che si affiancano a quello, di sempre maggiore importanza e impiego anche in ambito internazionale, legato alla necessità di realizzare efficaci azioni conciliative, dall'evidente effetto deflativo e decisamente utili ai fini della più compiuta tutela del cittadino interessato;

Nei lavori preparatori del codice gli Uffici del ministero del Turismo hanno effettuato audizioni con i rappresentanti delle categorie del settore (Confindustria, Confcommercio, Tour operator, etc.).

Il testo è stato elaborato da una Commissione tecnica composta dai vertici degli Uffici del Settore Legislativo, di Gabinetto e del Dipartimento del Ministero del Turismo, professionisti esterni quali magistrati della Corte costituzionale, avvocati, professori e esperti di diritto del turismo, con la collaborazione degli Uffici del Settore Legislativo ed esperti della Struttura di Missione per la Semplificazione Normativa.



L'esercizio della delega

La delega di riassetto e codificazione di cui all'articolo 14, commi 15 e 18 della legge n. 246 del 2005, con il rinvio operato dal comma 15 ai principi e criteri previsti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, consente un riassetto non solo formale ma anche sostanziale della normativa, come chiarito dal Consiglio di Stato, Commissione speciale difesa, nell'adunanza del 10 febbraio 2010 in merito agli schemi di decreto legislativo recante Codice dell'Ordinamento militare e di decreto del Presidente della Repubblica recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Nel citato parere si legge che "La codificazione è avvenuta in dichiarata attuazione dei parametri del coordinamento formale e sostanziale e del riassetto normativo, come elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato.

Il coordinamento formale implica l'accorpamento coerente delle disposizioni vigenti in un unico testo, nel significato risultante dal c.d. diritto vivente, ossia cristallizzando l'interpretazione della giurisprudenza consolidata delle giurisdizioni superiori (Cons. Stato, ad. gen., 29 marzo 2001, n. 4/01, reso in sede di elaborazione del t.u. espropriazioni).

Il coordinamento sostanziale esprime potere innovativo dell'ordinamento e consente di adeguare la disciplina normativa al nuovo quadro complessivo derivato dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui *ratio* originaria non trova più rispondenza nell'ordinamento; e che quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all'assetto in vigore; l'obiettivo della coerenza logica e sistematica implica la potestà di innovare l'ordinamento che si realizza anche mediante il coordinamento sostanziale (Corte cost., n. 53 del 2005, in materia di scrutinio sulla legge delega per la redazione del t.u. sulle spese di giustizia; Corte cost., n. 220 del 2003, relativa al t.u. sugli enti locali).

Il riassetto normativo si traduce nella *<<semplificazione e riordino della normativa>>* (Cons. Stato, ad. gen., 25 ottobre 2004 n. 2/04, parere reso sullo schema del codice della proprietà industriale); parimenti implica esercizio di poteri innovativi dell'ordinamento attribuendo *<<il potere di comporre in un testo normativo unitario le molteplici disposizioni vigenti nella materia, modificandole nella misura strettamente necessaria, adeguandole alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzandole in un quadro nuovo>>* (Corte cost., n. 170 del 2007, in materia di scrutinio della legge delega per il codice della proprietà industriale; Cons. Stato, sez. normativa, 21 maggio 2007, n. 2024/07)".

L'orientamento del Consiglio di Stato, in merito al potere innovativo del coordinamento sostanziale, si ritrova anche nel parere n. 802 del 2 marzo 2010 reso in merito al quesito



proposto dal Ministro per la semplificazione normativa in merito all'interpretazione dei commi 14, 15, 18 e 18 della legge n. 246 del 2005.

Sempre il Consiglio di Stato, nel parere relativo al codice dell'ordinamento militare, pone l'accento, ai fini del processo di riordino, sulla lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 che estende l'ambito d'intervento a tutta la normativa primaria regolante l'intera materia oggetto dell'intervento stesso.

Dalle argomentazioni esposte si evince la possibilità, ormai pacifica, di innovare l'ordinamento attraverso il processo di codificazione.

Premessa.

Il Turismo, sia nazionale che proveniente dall'estero, in quanto diretto alla fruizione di beni espressamente tutelati dalla Costituzione della Repubblica è da considerarsi attività socialmente utile e, come tale, è unitariamente disciplinato dal presente decreto legislativo in armonia con le norme dell'Unione europea e facendo salve le prerogative attuative facenti capo alle Regioni.

La rilevanza pubblicistica di tale settore è, dunque, giustificata da motivi di sicurezza, di igiene e di tutela del destinatario delle prestazioni e dei servizi turistici (come i controlli amministrativi sull'avvio delle strutture ricettive o gli esami di abilitazione all'esercizio di una professione turistica che normalmente vengono svolti dalla Provincia). Forme di incoraggiamento da parte delle pubbliche istituzioni nei confronti delle imprese turistiche sono ormai previste anche nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 195, titolo XXII relativo al turismo, che ripropone la stessa disposizione figurante nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa del 2004, mai entrato in vigore) dove si sancisce che la politica dell'Unione europea in materia si limita a completare *“l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore”*.

La riforma del titolo V e la giurisprudenza costituzionale in materia.

Con la riforma del Titolo V del 2001 il turismo rientra nella competenza residuale delle Regioni.



Ma, seguendo la giurisprudenza costituzionale successiva al 2001, in relazione alla nuova distribuzione delle competenze legislative ed amministrative, occorre evidenziare che il legislatore statale può intervenire nelle materie residuali almeno per due ordini di ragioni:

- 1) da un lato, perché *limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente... significherebbe ... circondare le competenze legislative delle regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltre misura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze;*
- 2) dall'altro, perché se, per effetto del principio di sussidiarietà di cui al comma 1, art. 118 Cost., la funzione amministrativa – per assicurarne l'esercizio unitario – può ascendere dallo Comune allo Stato, *“ciò non può restare senza conseguenze sull'esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere un compito siffatto”* (Corte cost., sent. n. 303 del 2003).

In sostanza, l'intervento dello Stato, tanto nella funzione legislativa, quanto in quella amministrativa, nelle competenze residuali delle Regioni, deriva dal principio di unità e indivisibilità della Repubblica che soltanto l'entità territoriale maggiore può assicurare (tale principio si riscontra anche negli Stati federali come ad esempio nella *konkurrierende Gesetzgebung*, dell'ordinamento costituzionale tedesco, oppure nella clausola di supremazia del sistema federale statunitense, *Supremacy Clause*).

La residualità della materia non esclude la possibilità *“per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio”*, vista l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale (12 % P.I.L.) certamente questo intervento statale mira a coordinare e rendere unitaria l'offerta turistica nazionale.

Come ha rilevato la Corte *“la chiamata in sussidiarietà a livello centrale è legittima soltanto se l'intervento statale sia giustificato nel senso che, a causa della frammentazione dell'offerta turistica italiana, sia doverosa un'attività promozionale*



unitaria; d'altra parte, l'intervento deve essere anche proporzionato nel senso che lo Stato può attrarre su di sé non la generale attività di coordinamento complessivo delle politiche di indirizzo di tutto il settore turistico, bensì soltanto ciò che è necessario per soddisfare l'esigenza di fornire al resto del mondo un'immagine unitaria. Infine, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (Corte cost., sent. n. 214 del 2006, punti 8-9 diritto; sent. n. 76 del 2009, punti 2-3).

Nonostante la materia del turismo "appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. (sent. n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006), tuttavia l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge. E ciò anche se quelle funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i principi di sussidiarietà ed adeguatezza possono giustificare una deroga al normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Parte II della Costituzione. A condizione, naturalmente, che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni. Con specifico riguardo al settore turistico, questa Corte ha già affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasca dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale" (Corte cost., sent. 20 marzo 2009, n. 76).

Ambito della competenza statale.

Come già evidenziato nel nuovo art. 117 Cost. la materia "turismo" non appare né nel secondo, né nel terzo comma. Conseguentemente, la Corte ha costantemente riconosciuto che tale materia appartiene alla competenza residuale delle Regioni in virtù del quarto comma della stessa norma (giurisprudenza del tutto pacifica; v., tra le altre, sent. n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006).



Ciò non ha impedito alla Corte di affermare la legittimità di norme statali (ovvero l'incostituzionalità di norme regionali) che disciplinavano alcuni aspetti in qualche maniera coinvolti nella materia in oggetto.

Le fattispecie in questione possono essere ricondotte a due "filoni":

- casi nei quali la Corte ha affermato che in realtà la norma impugnata era riconducibile a materie diverse da quella del turismo;

- casi nei quali, pur riconoscendo che si verteva in materia di turismo, la Corte ha ritenuto legittimo l'intervento legislativo statale ravvisando la sussistenza di valide ragioni per l'attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato della disciplina di cui si trattava.

Con riferimento alla prima categoria di sentenze, si può ricordare che, ad avviso della Corte, non rientrano nella materia "turismo":

a) la disciplina delle professioni turistiche: con le sent. n. 271 del 2009, n. 222 del 2008 e n. 132 del 2010 (superando un precedente, meno perspicuo, orientamento, espresso dalla sent. n. 459 del 2005) la Corte ha affermato che rientra pienamente nella materia "professioni" (oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.) anche la disciplina delle professioni turistiche. Ne consegue che lo Stato è legittimato a dettare i principi generali in materia e, precisamente, norme in tema di: individuazione dei profili professionali, requisiti e titoli necessari per l'esercizio di tali professioni, definizione degli ordinamenti didattici, istituzione di albi;

b) la disciplina dei rapporti civilistici coinvolti: la sent. n. 369 del 2008 ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa regionale che subordinava all'autorizzazione dell'assemblea condominiale l'esercizio – nella propria unità immobiliare – dell'attività di *bed & breakfast*, ritenuta invasiva della materia dell'ordinamento civile (di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, Cost.), perché limitativa del diritto di proprietà;

c) la disciplina della fissazione e della riscossione dei canoni d'uso per le concessioni dei beni demaniali marittimi (sent. n. 94 del 2008, n. 88 del 2007, n. 180 del 2010);



d) la disciplina del meccanismo di regolazione tariffaria per il calcolo della variazione annuale massima dei diritti aeroportuali, che la sent. n. 51 del 2008 ha ricondotto alle materie dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;

e) la disciplina dei principi generali in materia di bevande ed alimenti trattati e somministrati nelle aziende di agriturismo, aspetti riconducibili alla materia "tutela della salute" (sent. n. 339 del 2007);

f) l'imposizione alle Regioni di obblighi di fornire informazioni ad organismi nazionali, che la sent. n. 339 del 2007 ha ricondotto alla materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale e regionale".

Con riferimento alla seconda categoria di pronunce della Corte, si deve segnalare, in primo luogo, la ricorrente affermazione, nella giurisprudenza della Corte, della necessità di un intervento unitario del legislatore statale in materia di turismo in considerazione delle esigenze di valorizzare tale settore (fondamentale risorsa economica del Paese) a livello interno e internazionale e di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica italiana (sent. n. 76 del 2009, n. 88 del 2007, n. 214 del 2006).

In questo quadro, sono stati ritenuti assistiti da un'effettiva esigenza di esercizio unitario a livello statale di funzioni amministrative, gli interventi legislativi dello Stato che prevedevano:

a) l'attribuzione al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo il compito di assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore di soggetti nazionali ed internazionali che intendono promuovere progetti di investimenti diretti a riqualificare il prodotto turistico nazionale (sent. n. 76 del 2009);

b) l'emanazione, da parte dello Stato, di regolamenti volti a definire procedure acceleratorie e di semplificazione dirette a favorire l'aumento dei flussi turistici e la nascita di nuove imprese (sent. n. 76 del 2009, che ha tuttavia precisato che, trattandosi di disciplina regolamentare destinata a vincolare – quanto a procedure e termini – anche gli uffici amministrativi regionali, era necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, essendo invece insufficiente il mero parere espresso da tale organismo);

c) la previsione di stanziamenti diretto a rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali (sent. n. 94 del 2008, che ha ritenuto tuttavia necessaria la previsione



dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del relativo decreto attuativo);

d) la definizione di criteri di classificazione delle aziende agrituristiche omogenei sull'intero territorio nazionale (sent. n. 339 del 2007: la norma statale dichiarata legittima prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni);

e) l'adozione, da parte dello Stato, di un programma per lo sviluppo dell'agriturismo (sent. n. 339 del 2007: la norma statale dichiarata legittima prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni);

f) la disciplina relativa alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (sent. n. 88 del 2007, che ha richiesto la necessità dell'intesa con le Regioni con riferimento alla fissazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti promotori);

g) l'istituzione di un ente nazionale (l'Agenzia nazionale del turismo) avente compiti promozionali dell'offerta turistica italiana sulla base di un'immagine unitaria della stessa: sent. n. 214 del 2006, che rileva che il necessario coinvolgimento regionale è assicurato dal fatto che il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia (composto, tra l'altro, da 7 membri rappresentativi delle Regioni e solo 4 di provenienza statale) è nominato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, intesa prevista anche per l'emanazione del regolamento dell'Agenzia.

4. – Sono state ritenute invece illegittime (in quanto invasive della competenza regionale), norme statali che regolavano:

a) l'istituzione di organismi centrali senza alcun coinvolgimento delle Regioni (sent. n. 339 del 2007, in riferimento all'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'agriturismo) ovvero con un coinvolgimento insufficiente in termini di componenti di provenienza regionale (sent. n. 214 del 2006, in riferimento all'istituzione del Comitato nazionale per il turismo);

b) attività amministrative affidate agli uffici regionali secondo modalità proprie dell'avvalimento d'ufficio (sent. n. 88 del 2007);



c) in materia di agriturismo (sent. n. 339 del 2007) i criteri di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella turistica, i criteri che l'azienda agrituristica deve rispettare nella somministrazione di pasti e bevande, il procedimento amministrativo che consente l'avvio dell'esercizio di un agriturismo, le comunicazioni circa la sospensione dell'attività

In conclusione, si può dire, in generale, che nella materia del turismo l'intervento legislativo dello Stato è consentito

1) se assistito da un autonomo titolo competenziale (in via esclusiva o concorrente), per così dire, prevalente, con riferimento allo specifico oggetto di volta in volta interessato, rispetto a quello del turismo ordinamento civile, tutela della concorrenza, coordinamento informativo statistico ed informatico, diritto alla salute, professioni. A questi titoli competenziali (rinvenibili nella giurisprudenza della Corte ricordata, *supra*, *sub* n. 2) si potrebbero aggiungere, tutte le volte in cui sia ravvisabile un'interferenza con la materia turismo: ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale, giustizia amministrativa, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (competenza esclusiva statale), porti e aeroporti civili, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (competenza concorrente);

2) se sussistono esigenze di accentramento, in capo allo Stato, di funzioni amministrative in materia turistica. Al riguardo la giurisprudenza della Corte sembra abbastanza permissiva con riferimento all'individuazione di tali esigenze (vedi la casistica riportata, *supra*, *sub* n. 3) e, invece, piuttosto restrittiva quanto alla forma di leale collaborazione con le Regioni richiesta (si tende a pretendere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni)

Lo schema di decreto legislativo è composto da 4 articoli e da 2 Allegati. L'Allegato 1 reca il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, mentre l'**Allegato 2** reca l'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio

In particolare, l'**art. 3** prevede le norme abrogate dallo schema di decreto legislativo e l'**art. 4** stabilisce che le disposizioni del decreto "*de quo*" sono attuate nell'ambito delle



risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il Codice si compone di 70 articoli (Allegato 1).

TITOLO I “DISPOSIZIONI GENERALI” (ARTT. 1-5).

L'ARTICOLO 1 (Titolo I, capo I) dichiara la finalità di operare il coordinamento sistematico delle plurime e frammentarie disposizioni normative vigenti nel settore. Tale esigenza nasce dalla necessità di promuovere e tutelare il mercato del turismo, ambito notoriamente strategico per lo sviluppo economico e occupazionale dell'intero territorio nazionale, oltre che fondamentale occasione di confronto e promozione internazionale per il Paese, nonché come ambito d'azione rilevante nel quadro della più innovativa concezione dei servizi alla persona e del loro corretto sviluppo nel senso della sostenibilità, in linea con quanto enunciato nel Codice mondiale di etica del turismo adottato dall'Organizzazione mondiale del turismo

L'ARTICOLO 2 (Titolo I, capo I) recepisce la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alle competenze statali in materia di turismo

Il fondamento della potestà legislativa dello Stato in materia di turismo cui fa riferimento l'art. 2, comma 2, si ricava espressamente dagli insegnamenti della stessa Corte, secondo cui *“Con specifico riguardo al settore turistico, questa Corte ha già affermato che la necessita di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessita di ricondurre ad unita la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale”* (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006)

L'ARTICOLO 3 (Titolo I, capo I) ha ad oggetto il turismo accessibile ed in attuazione dell'articolo 30 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, assicura alle persone con disabilità di fruire dell'offerta turistica in modo completo ed in autonomia. A tal fine si intende promuovere la collaborazione tra le autonomie locali, gli



enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale

L'ARTICOLO 4 , COMMA 1 (Titolo I, capo II) riprende e rielabora la definizione di impresa turistica di cui all'art 7 della legge 135 del 2001. Tale nozione non ha (né potrebbe avere ai sensi dell'art 117, comma 2, lett , l), Cost) alcuna interferenza con lo statuto di diritto privato dell'imprenditore turistico, contenuto nel codice civile e nella legge fallimentare

È stato eliminato dalla definizione precedente di cui all'articolo 7 predetto l'inciso "tra cui gli stabilimenti balneari", in quanto il concetto di impresa turistica va inteso nella sua accezione più ampia e il predetto riferimento agli stabilimenti balneari rappresentava una specificazione che tendeva a restringere la portata della stessa definizione

In particolare, la definizione di imprese turistiche vale esclusivamente a delimitare l'ambito di applicazione di una complessa regolamentazione pubblicistica, che prevede specifici controlli all'accesso e nel corso dell'attività da parte dell'amministrazione a salvaguardia di interessi pubblici di natura economica e non, quali l'igiene e la sicurezza pubblica

Tradizionalmente con la prima legge quadro in materia di turismo n. 217/1983 la definizione di impresa turistica coincideva con le strutture ricettive ed invero, l'art 5 definiva imprese turistiche soltanto *"quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici"*

Oggi invece la nozione di impresa turistica grazie all'art 7 della legge 135/2001 è più ampia in quanto non ne circoscrive la portata alle sole strutture ricettive, includendovi così quelle imprese la cui attività concorre alla formazione dell'offerta turistica ovvero *e finalizzata a soddisfare i bisogni del turista"*

Sono, quindi, imprese turistiche anche le agenzie di viaggi e turismo ed i *tour operators* che non erano considerati tali dalla legge quadro 217/1983

Occorre evidenziare il mancato riferimento nell'art 7 della l 135 del 2001 al requisito della professionalità nell'esercizio dell'attività economica così come previsto nella nozione di imprenditore di cui all'art 2082 c c



Dalla predetta differenza si deduce che *anche chi esercita occasionalmente un'attività finalizzata alla soddisfazione dei bisogni del turista* va fatto rientrare nel *genus* impresa turistica ai fini della disciplina pubblicistica, nonostante non possa qualificarsi come imprenditore ai sensi dello statuto privatistico

A tale conclusione – che recepisce soluzioni già sperimentate in talune leggi regionali con riguardo alle agenzie di viaggio e turismo - come l'art 20, comma 2, l r Liguria 24 luglio 1997, n 289 – non varrebbe obiettare che il comma 3 dell'art 7 della legge 135/2001 considera l'iscrizione nel registro delle imprese (di cui alla legge 29 dicembre 1993, n 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al D P R 7 dicembre 1995, n 581) *condizione per l'esercizio dell'attività turistica* (non è più richiesta l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (Rec), prevista dall'art 5 della legge quadro 217/83, in quanto la Sezione speciale Imprese turistiche del Rec è stata soppressa dalla legge 135/2001 L'iscrizione al Rec è invece requisito necessario per esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande non strumentale all'esercizio di un'attività ricettiva)

È sostanzialmente pacifico, infatti, che l'iscrizione nel registro delle imprese sia formalità pubblicitaria che non riguarda esclusivamente imprenditori, avendo peraltro l'elencazione dei soggetti tenuti all'iscrizione (contenuta nell'art. 7, D P R. 581/1995) carattere meramente esemplificativo e non tassativo

In definitiva l'attività turistica può essere esercitata anche da chi non è imprenditore (turistico) ai sensi del codice civile e, pertanto, la natura turistica dell'attività non vale a qualificare l'impresa come definita dal codice civile

La nozione di impresa turistica si colloca allo stato attuale su un piano diverso e non interferente con la definizione civilistica di imprenditore e vale soltanto ai fini dell'applicazione della normativa pubblicistica.

Alla luce delle considerazioni svolte è evidente che ad esempio gli esercizi di affittacamere (cfr Cass , 3 dicembre 2002, n 17167, laddove l'attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta natura a quest'ultima analoga, avendo pertanto carattere imprenditoriale) che, con organizzazione imprenditoriale, svolgono, pur se occasionalmente, attività ricettiva possono fruire delle



agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere riservati alle imprese turistiche

L'ARTICOLO 4, COMMA 2 (Titolo I, capo II) supera l'imprecisione prevista dall'art 7, comma 3, l. 135/2001, che considera l'iscrizione nel registro delle imprese "condizione per l'esercizio dell'attività turistica" Trattasi di norma imprecisa, poiché il diritto privato comune attribuisce all'iscrizione nel registro delle imprese efficacia dichiarativa e non costitutiva (art. 2196, comma 1, c.c., secondo cui l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è tenuto a chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall'inizio dell'impresa) Sicché l'iscrizione nel registro delle imprese è da reputarsi condizione non già per l'esercizio di attività commerciale del turismo, bensì per accedere ai finanziamenti ed alle provvidenze previste dalla legislazione speciale

A conferma della natura dichiarativa dell'iscrizione nel registro delle imprese sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4062/2010, le quali hanno ribadito, riprendendo la relazione al libro del Lavoro del codice civile, che *"l'istituto del registro delle imprese ha lo scopo di attuare un sistema completo ed organico di pubblicità legale, idoneo a portare a conoscenza del pubblico l'organizzazione dell'impresa, le sue vicende e le sue trasformazioni (n. 99)"*

L'ARTICOLO 4, COMMA 3 (Titolo I, capo II), deriva dalla riformulazione dell'art 7 commi 3 e 7, legge 29 marzo 2001, n. 135 Detta riformulazione è volta a tener conto delle previsioni di cui agli artt. 31 a 34 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, firmato a Porto il 2 maggio 1992, Trattato, che equipara le imprese dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia a quelle costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea

Accordo sullo Spazio Economico Europeo "CAPO 2 DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 31

1 Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) stabiliti sul territorio di un altro di questi Stati. La libertà di stabilimento comporta l'accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 4



2 Gli allegati da VIII a XI contengono disposizioni specifiche in materia di diritto di stabilimento

Articolo 32

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda la Parte contraente interessata, le attività che in tale Parte contraente partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri

Articolo 33

Le disposizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica

Articolo 34

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio delle Parti contraenti sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA)

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro"

L'ARTICOLO 5 (Titolo I, capo II) riguarda le imprese turistiche che esercitano attività nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali

L'autorizzazione ad esercitare attività turistiche può essere concessa, così come stabilito già dalla legge 135 del 2001, anche ad associazioni senza scopo di lucro operanti per soddisfare finalità ricreative, culturali o religiose (art 7, comma 9, legge 135/2001)

Il richiamo previsto nella precedente formulazione - di cui all'art 7, comma 9, legge 135/2001 - al d lgs. n 392 del 1991 di attuazione della direttiva n 82/470/CEE non viene riproposto nella nuova norma in quanto nel presente codice si disciplina espressamente la materia delle agenzie di viaggio e conseguentemente viene abrogata la predetta disciplina

Il richiamo alla legge 27 dicembre 1977, n 1084, che ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio CCV del 23 aprile 1970 n 1084 è eliminato in quanto l'Accordo internazionale di cui si tratta contiene disposizioni meno favorevoli al turista di quelle contenute nella Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, attuata con decreto legislativo 17 marzo 1995, n 111 ed ora disciplinato dagli articoli del Codice del Consumo. Conformemente alla necessità di provvedere alla denuncia della convenzione internazionale suddetta le disposizioni della legge 27 dicembre 1977 n 1084 risulteranno



abrogate a decorrere dal momento in cui detta denuncia diverrà efficace conformemente all'art. 37 della Convenzione.

TITOLO II “PROFESSIONI e FORMAZIONE nel SETTORE TURISTICO (ARTT. 6-10)

GLI ARTICOLI 6, 7 E 8 (Titolo II, capo I) contengono la disciplina delle professioni turistiche ora sparsa in disposizioni figuranti nella l. 135/2001 e nella l. 40/2007 o in leggi *ad hoc* disciplinanti specifiche professioni.

L'ARTICOLO 6 fornisce una definizione di professioni turistiche che, pur riprendendo in parte il disposto dell'art. 7, n. 5, l. 135/2001, è volta a porre l'accento sul turista e sulla migliore fruizione da parte sua del viaggio e della vacanza

L'ARTICOLO 7 corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi di liberalizzazione dell'ordinamento dell'Unione europea.

L'ARTICOLO 8 riscrive l'art. 10, n. 4 della l. 40/2007, introducendo un principio di ampia liberalizzazione atto ad eliminare una palese “discriminazione a contrario” che penalizza le guide turistiche nazionali rispetto a quelle appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea, che vengano nel nostro Paese per svolgere la loro attività in modo occasionale e temporaneo.

La misura di semplificazione elimina il momento autorizzatorio attualmente necessario per l'esercizio dell'attività e demandato alle Regioni ai sensi dell'art. 7, sesto comma, legge 135/2001. In tal modo viene anche meno qualsiasi limitazione territoriale (regionale o infraregionale) prevista per lo svolgimento dell'attività. Tale limitazione, infatti, costituisce una palese lesione del principio della libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, una violazione del rispetto del vincolo esterno di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale. Ne viene che, antitetico, rispetto a tale quadro normativo appaiono le restrizioni allo stato previste dalle normative regionali circa l'ambito di validità territoriale delle autorizzazioni (Corte Cost., sentenza 271/2009).



L'ARTICOLO 8, COMMA 6, riguarda gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea che possono essere autorizzati a stabilirsi in Italia secondo il principio di reciprocità

L'ARTICOLO 9 (Titolo II, capo I), ha ad oggetto il rinvio alle leggi 2 gennaio 1989, n. 6 e 8 marzo 1991, n. 81 in materia di professioni di maestro di sci e di guida alpina

Lo specifico rinvio alla normativa sulle professioni dei maestri di sci e guide alpine appare necessaria al fine di evitare equivoci in ordine alla disciplina applicabile, poiché in questo specifico settore si intersecano le competenze di turismo e sport (analogamente si è fatto rinvio alla normativa del settore agriturismo per la predominanza in quest'ultimo campo delle competenze di agricoltura, nonché alla disciplina del turismo termale per la forte presenza di competenze dell'amministrazione sanitaria)

L'ARTICOLO 10 (Titolo II, capo II) prevede la realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, attraverso la stipula di accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori

TITOLO III "MERCATO DEL LAVORO" (ARTT. 11-20)

L'ARTICOLO 11 (Titolo III, capo I) classifica le strutture ricettive in alberghiere - paralberghiere, extra alberghiere, all'aperto e di mero supporto

La ratio della disciplina del Titolo III si rinviene nella necessità di uniformare e coordinare l'offerta turistica nel territorio nazionale e di garantire, allo stesso tempo, livelli adeguati di tutela del turista e della concorrenza tra gli operatori del mercato

La classificazione delle imprese ricettive serve ad uniformare e coordinare l'offerta turistica nel territorio nazionale, garantire livelli adeguati per la tutela del turista e della concorrenza tra gli operatori del mercato ovvero semplificare i procedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività relative alle imprese turistiche ricettive, nei limiti delle potestà legislative regionali di cui all'art. 117, comma 4, del testo costituzionale

L'intervento in esame da un lato, riprende quanto già stabilito nella prima legge quadro (217/1984) in materia di classificazione e definizioni strutture ricettive, dall'altro richiama le novità introdotte da alcuni legislatori regionali (come strutture mero supporto, o definizioni di



extralberghiere non contenute nella prima legge quadro), al fine di uniformare le definizioni sul territorio nazionale, lasciando integra la competenza regionale in materia.

Analizzando la legislazione regionale, che oggi disciplina le varie strutture ricettive, si rileva che nella maggior parte dei casi le definizioni si rifanno a quanto stabilito nella vecchia disciplina di cui all'art. 6 della prima legge quadro n. 217 del 1984, e, quindi, il legislatore regionale è andato soltanto ad integrare o precisare quanto previsto dalla legge statale.

Si vedano ad esempio le seguenti normative: l.r. Abruzzo, 23 ottobre 2003, n. 16; l.r. Basilicata 4 giugno 2008, n. 6; l.r. Calabria 7 marzo 1995, n. 4; l.r. Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16; l.r. Liguria 7 febbraio 2008, n. 2; l.r. Lombardia 16 luglio 2007, n. 15; l.r. Lazio 6 agosto 2007, n. 13; l.r. Marche 11 luglio 2006, n. 9; l.r. Marche 11 luglio 2006, n. 9; l.r. Piemonte 15 aprile 1985, n. 31; l.r. Toscana 23 marzo 2000, n. 42; l.r. Veneto 4 novembre 2002, n. 33; l.r. Umbria 27 dicembre 2006, n. 18.

Precisamente, il Dpcm 13 settembre 2002, su rinvio dell'art. 2, comma 4, legge 135/2001, avrebbe dovuto individuare *“al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche”* le tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale, i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi, nonché gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche ai quali riferire i criteri di classificazione delle strutture ricettive.

L'art. 11, commi 6 e 7, legge 135/2001, prevedeva, inoltre, che fino alla data di entrata in vigore sia del Dpcm predetto, sia della disciplina regionale di adeguamento, restassero vigenti le disposizioni dettate dall'art. 6 della prima legge quadro n. 217/1983, recanti le definizioni delle diverse tipologie di strutture ricettive ed i relativi requisiti.

Le leggi regionali intervenute in materia dopo il 2001 non hanno modificato le definizioni delle tipologie di strutture ricettive di cui alla prima legge quadro e, quindi, l'intervento normativo in esame non fa altro che riferirsi alle nozioni già condivise dai vari legislatori regionali.

Per l'approfondimento sulle nozioni si sono esaminati i seguenti atti regionali e delle Province autonome per l'albergo. Conforme l.r. Veneto, L.r. Umbria 27-12-2006, n. 18 all'art. 23, comma 1, per i motels. Conforme alla legge 217/83 Veneto, mentre per la L.r. Umbria 27-12-2006, n. 18 art. 23, comma 2 *“I motels sono esercizi alberghieri dotati di bar, servizi di ristorazione e servizi di autorimessa con box o parcheggio per numero per un*



numero di posti auto pari al numero delle stanze, maggiorato del dieci per cento I motels assicurano servizi di primo intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli; per gli alberghi diffusi le definizioni sono contenute nell'art 10, l r Marche 11 luglio 2006, n 9, art. 23 l r Umbria 27 dicembre 2006, n 18; Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 4 maggio 2007, art 36 bis, comma 2, l p Trento 15 novembre 2007, n 20, art 12 l r Calabria 5 aprile 2008, n 8 (articolo riprodotto dall'art 12, comma 2, della l r Calabria 5 aprile 2008, n 8), per le residenze d'epoca alberghiere (art 44 della l r Umbria 27 dicembre 2006, n 18) Art 21, comma 2, lett d, l r Umbria 27-12 2006, n. 18 "legislazione turistica regionale"

L'ARTICOLO 12 (Titolo III, capo I) definisce, in applicazione dei principi di cui sopra, le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere

L'ARTICOLO 13 (Titolo III, capo I) richiama il procedimento seguito ai fini della disciplina convenuta in Conferenza Unificata Stato-Regioni e contenuta nel Dpcm 21 ottobre 2008, per la classificazione degli standard minimi nazionali per le imprese turistico alberghiere

Un'uniforme classificazione delle strutture ricettive assume rilevanza per due ordine di ragioni

- 1) garantire al pubblico adeguati servizi nelle strutture ricettive scelte ed identificate ad una specifica categoria;
- 2) garantire agli operatori una leale concorrenza in modo che tutte le strutture appartenenti ad una categoria offrano gli stessi servizi (e, quindi, compiano gli stessi sacrifici aziendali per appartenere alla categoria)

Nell'originaria formulazione dell'art 117 Cost. le Regioni erano già competenti a dettare regole in materia di classificazione delle strutture ricettive nel rispetto dei principi fondamentali dettati dall'abrogata legge 217/1983 e dalla legge di riforma 135/2001, la quale ha rimesso all'emanando DPCM anche la definizione degli "*standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive*". A seguito della riforma, nonostante la competenza in detta materia si trasforma da concorrente in esclusiva, non si può escludere l'intervento legislativo statale sia per tutelare la concorrenza tra strutture ricettive, sia per tutelare il consumatore

In dottrina si è opportunamente rilevato che la fissazione di criteri uniformi di classificazione delle strutture ricettive che siano validi sull'intero territorio nazionale rappresentano un obiettiva esigenza da perseguire in quanto volta "*a tutelare interessi unitari di primaria*



importanza attinenti ai profili di tutela sia del turista- consumatore, che degli stessi operatori del settore”(L. Righi).

In tal senso non si dovrebbe dimenticare che già in passato i Giudici della Corte costituzionale avevano evidenziato che *“le esigenze di sostanziale corrispondenza di classificazioni adottate nelle varie Regioni giustificavano interventi del potere statale pienamente compatibili con l’integrità delle funzioni attribuite agli enti regionali”* (Corte cost , sent 26 maggio 1981, n 70)

L’esistenza di tale situazione di incertezza sui limiti entro i quali può concretamente essere esercitata la potestà legislativa delle Regioni aiuta a comprendere perché, nonostante la riforma del 2001, la generalità delle Regioni ha preferito continuare ad attenersi in buona sostanza ai criteri di cui all’art. 7 della legge 219/1983 sulla base dei quali era già stato assegnato un numero variabile di stelle alle strutture ricettive

Ed inoltre, occorre evidenziare che la normativa regionale relativa alla classificazione delle strutture ricettive risulta diversificata sia sotto il profilo soggettivo in quanto la competenza alla classificazione non è attribuita sempre allo stesso soggetto (Regioni, Comuni, Province, a volte con la partecipazione istruttoria o consultiva di altre amministrazioni come le ATP), sia sotto il profilo oggettivo in quanto nelle varie Regioni si riscontra un’accentuata differenziazione, soprattutto nella determinazione dei requisiti minimi ai fini della classificazione delle strutture extra-alberghiere (la legge comice del 217/1983 si limitava a stabilire i requisiti minimi, senza prevedere possibili criteri di classificazione).

Con la legge Finanziaria per il 2008 si è stabilito che un apposito DPCM avrebbe dovuto provvedere ad armonizzare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere (art. 2, comma 193, lett a della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il predetto provvedimento governativo avente natura non regolamentare è stato adottato il 21 ottobre 2008 -DPCM 21 ottobre 2008

Attraverso tale DPCM lo Stato ha proceduto all’identificazione di standard minimi nazionali attraverso l’allegato *“prospetto di definizione degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi”*, lasciando poi alle Regioni e alle Province autonome l’individuazione – tramite norme di recepimento – di ulteriori caratteristiche connesse al territorio (ART. 13, COMMA 2).

Sinora soltanto poche Regioni hanno provveduto al recepimento di quanto stabilito dal predetto Decreto: la prima a deliberare è stata la Giunta della Regione Marche, deliberazione n 699 del



27 aprile 2009 in www.regione.marche.it, nonché la Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia dell'11 giugno 2009 in www.regione.fvg.it. Pertanto l'articolo 13 del Codice è volto a sottolineare l'importanza della definizione di standard uniformi su tutto il territorio nazionale

IL COMMA 3, DELL'ARTICOLO 13, va ad attuare la disciplina di cui agli artt 6 e 7 dello stesso DPCM 21 ottobre 2008, secondo cui, al fine di accrescere la competitività del mercato turistico nazionale in ambito internazionale e per tutelare il turista e istituito su base nazionale il sistema di rating, associabile alle stelle, per la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti

Art 6 DPCM 21 ottobre 2008 *“Al fine di accrescere la competitività promo-commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi”*

Art 7 DPCM 21 ottobre 2008 *“Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating potrà essere strutturato tenendo inoltre conto della tipologia delle strutture”*

L'ARTICOLO 14 (Titolo III, capo I) va ad assorbire quanto stabilito dalla legge 284/1991, abrogando le norme superate con la riforma del Titolo V in materia di liberalizzazione dei prezzi degli operatori turistici

GLI ARTICOLI 15, 16 E 17 (Titolo III, capo II) definiscono, rispettivamente, le strutture ricettive extra-alberghiere, all'aperto e di mero supporto

L'ARTICOLO 18 (Titolo III, capo III) attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato la competenza a fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni anche delle altre strutture ricettive.

Un'uniforme classificazione, come già evidenziato, delle strutture ricettive assume rilevanza per due ordini di ragioni:

- 3) garantire al pubblico adeguati servizi nelle strutture ricettive scelte ed identificate ad una specifica categoria,
- 4) garantire agli operatori una leale concorrenza in modo che tutte le strutture appartenenti ad una categoria offrano gli stessi servizi (e, quindi, compiano gli stessi sacrifici aziendali per appartenere alla categoria)



La norma già contenuta nel Dpcm 21 ottobre 2008, con riferimento agli alberghi assume così una valenza generale per tutte le strutture ricettive in vista di una futura classificazione degli standard da parte del Presidente del Consiglio dei ministri anche in altri settori, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

L'ARTICOLO 19 (Titolo III, capo III) realizza uno degli obiettivi principe del presente intervento normativo e cioè prevede le misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico – ricettive

Nel rispetto delle potestà legislative regionali di cui all'art. 117, comma 4, Cost, vengono recepite, quindi, le proposte di semplificazione che sia il Ministro per il Turismo e sia gli organi rappresentativi del settore (Confindustria, Confcommercio) da anni portano avanti nell'intento di semplificare i numerosi oneri amministrativi che sono costretti a sopportare gli imprenditori per l'esercizio delle attività relative alle imprese turistiche ricettive

Le disposizioni dell'articolo 19 sono volte a garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, la tutela della concorrenza delle imprese turistico ricettive di cui al presente capo ed i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett e) ed m), in adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006) e dell'art. 83 del dlgs 59/2010 (che verrà abrogato dal momento in cui entrerà in vigore il presente decreto legislativo)

Nell'ambito della definitiva approvazione del decreto legislativo attuativo della c d direttiva servizi è stato definitivamente approvato, ed è quindi legge dello Stato, la proposta di semplificazione formulata dal Ministro per l'apertura e il trasferimento delle strutture ricettive alberghiere, per le quali non occorre più attendere un titolo autorizzatorio formale ma basta la c d SCIA. L'articolo in esame, così come l'art 83 del dlgs 59/2010, si propone di estendere gli effetti e l'operatività della disciplina della direttiva in via di attuazione anche in ordine ai procedimenti di rilascio dei titoli autorizzatori per l'apertura e l'esercizio delle attività turistico ricettive

Dal punto di vista comunitario l'esigenza di intervenire trova la propria ragion d'essere nella stessa operatività della direttiva e dei relativi obiettivi

A livello nazionale, l'intervento si pone nel solco tracciato più volte dalla Corte Costituzionale, la quale ha riconosciuto la necessità di un intervento unitario del legislatore statale che nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad



unita la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze nn 76 del 2009, 88 del 2007 e n 214 del 2006)

Siffatte esigenze giustificano anche l'intervento del legislatore statale in esame

Per realizzare, infatti, economie di scala ed un contenimento dei costi di gestione delle imprese operanti nel settore, appare necessaria la predisposizione di una disciplina, uniforme su tutto il territorio nazionale, di procedure acceleratorie e di semplificazione, diretta a ridurre gli adempimenti a carico delle imprese operanti nel settore e la durata dei procedimenti, nonché a consentire un miglior coordinamento dell'attività delle varie autorità pubbliche interessate

Il principio della leale collaborazione e la salvezza delle competenze regionali è salvaguardato dalla clausola di cedevolezza generale a chiusura del testo nonché dalla natura di principio fondamentale della norma in questione, da declinare poi in sede eventuale attuativa da parte delle singole Regioni

Nel merito la semplificazione si svolge attraverso il riferimento al nuovo istituto della SCIA di cui all'articolo 19, della legge 241/90

Infatti la delicatezza e complessità degli accertamenti da svolgere, specie in merito alla classificazione, impone di garantire uno spazio temporale di possibile intervento prima di consentire l'avvio della nuova attività

L'ARTICOLO 20 (Titolo III, capo III), a norma di chiusura del titolo III, rinvia alla disciplina dello sportello unico, di cui all'art. 38, d lgs 25 giugno 2008, conv con modificazioni con la l n 133 del 2008, il cui regolamento approvato in via preliminare al Cdm del 26 6 2009 e passato al vaglio del Consiglio di stato e della Conferenza unificata divenendo vigente

Ai fini di evidenziare l'importanza dello strumento di semplificazione per gli operatori del settore, si richiama l'art 2 del predetto regolamento che dispone *“1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge, e individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.*

2. Le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12,



commi 6 e 7, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto

3 In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione ” Al fine di dar impulso ad una maggiore accessibilità al mercato si è ritenuta l'opportunità di richiamare espressamente la disciplina del SUAP con riferimento al settore del mercato del turismo

TITOLO IV “AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO”

Premessa.

Le agenzie di viaggio e turismo pur essendo imprese private pongono in essere una attività che interagisce nel settore pubblicistico del turismo, per cui la loro disciplina è stata oggetto di appositi interventi legislativi (ad esempio la normativa di pubblica sicurezza)

Il vigente sistema autorizzatorio appare quindi fondato sull'esigenza di assicurare la capacità e la correttezza professionale degli operatori nei confronti dei consumatori (si veda l'atto di segnalazione n. 108 del 6-12 novembre 1997 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in www.agcm.it)

Dato che nel settore in esame esiste una pluralità di fonti normative da prendere in considerazione occorre fare il punto su quanto stabilito nella legge statale, regionale e dell'Unione europea

Leggi statali.

Al contrario di quanto stabilito nella legge quadro n. 217/83 (che distingueva nettamente le imprese turistiche dalle agenzie di viaggio e turismo), la legge n. 135/2001 ha ricompreso anche le agenzie di viaggio e turismo nella nozione di impresa turistica di cui all'articolo 7 (con conseguente previsione del loro obbligo di iscrizione nel registro delle imprese

Il DPCM 13 settembre 2002 (condiviso con le Regioni nonostante l'avvenuta Riforma del Titolo V) ha sancito espressamente che rientrano nella nozione di impresa turistica anche “quelle attività di tour operator e di agenzia di viaggi e turismo, che esercitando congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio (art. 1, secondo comma, lett. b), n. 4 del DPCM)”



Inoltre tale DPCM ha previsto che “le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l’esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività simile, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni” (art 1, secondo comma, lett F), del DPCM)

Permane l’obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possono ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane (sent Corte cost n 362 del 1998)

Ecco perché i commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 22, tutelano il consumatore da possibili inganni di imprese non legittimate allo svolgimento delle attività di agenzia di viaggio e turismo

Nonostante le Regioni abbiano acquisito competenza esclusiva anche in materia di agenzie di viaggio e turismo, sono state espressamente invitate dallo Stato con il DPCM 13 settembre 2002 a prevedere regole comuni, al fine di assicurare un’uniformità di disciplina a livello nazionale

A differenza della legge quadro n 217/1983, la legge 135/2001 non contempla più l’obbligo di ottenere un’apposita autorizzazione regionale per poter esercitare un’attività di agenzia e turismo **tuttavia, sotto questo profilo, si deve constatare che se l’obbligo non è più previsto a livello statale, lo stesso però è contemplato da quasi tutta la vigente legislazione regionale.**

Normativa regionale.

Se si analizza la normativa regionale attualmente in vigore (l r Abruzzo 12 gennaio 1998, n 1, l r Basilicata 29 marzo 1999, n. 8, l r Calabria 5 aprile 2008, n 8, l r Emilia-Romagna 31 marzo 2003, n 7, l r Lazio 6 agosto 2007, n 13 e r r. 24 ottobre 2008, n 19, l r Liguria 24 luglio 1997, n 28, l r Lombardia 16 luglio 2007, n 15, l r. Marche 11 luglio 2006, n 9; l r Molise 25 ottobre 1996, n. 32, l r Piemonte 30 marzo 1988, n 15; l r Puglia 15 novembre 2007, n. 34; l r Toscana 23 marzo 2000, n 42, l r. Umbria 27 dicembre 2006, n. 18, l r Veneto 4 novembre 2002, n 33) in materia di agenzie di viaggio e turismo lo schema di fondo si articola come segue

- 1) definizione delle agenzie di viaggio e turismo;
- 2) individuazione delle attività che possono porre in essere le agenzie di viaggio e turismo,
- 3) disciplina delle procedure per l’esercizio dell’attività (istanza, documentazione richiesta, provvedimento autorizzatorio, depositi cauzionali, garanzie assicurative), nonché per la vigilanza sulle stesse o per l’eventuale sospensione e/o revoca dell’attività (e sanzioni irrogabili),



- 4) individuazione dei requisiti professionali richiesti al titolare e al direttore tecnico dell'agenzia (unitamente alla disciplina degli esami di idoneità);
- 5) previsione di regole ad hoc per l'ipotesi in cui l'attività sia posta in essere da associazioni e organismi senza scopo di lucro (art 77 l r Umbria 27 dicembre 2006, n. 18; art 18 l r Emilia-Romagna n 7/2003

Nel prevedere gli aspetti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 i singoli legislatori regionali assegnano agli enti locali molteplici competenze amministrative, distribuendole tra Comuni, Province sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118 Cost

Si rileva che sussistono delle differenze tra le varie regioni sia in ordine delle discipline dettate per uno stesso profilo, sia perché in alcune regioni vengono disciplinate degli aspetti che in altre non assumono rilevanza

Tali circostanze fanno sì che gli operatori del settore si trovano avvantaggiati in talune regioni ed appesantiti di oneri amministrativi in altre, oltre la mancanza di un unico interlocutore per la presentazione della relativa richiesta per il rilascio dell'autorizzazione

A titolo esemplificativo si evidenzia che per ciò che concerne la definizione di agenzia di viaggi e turismo se da un lato tutte le Regioni sposano quella fatta propria dalla legislazione statale, dall'altro, dall'altro, alcune non si fermano a tale definizione andando così a differenziare le agenzie a seconda che pongano in essere la propria attività (di produzione, di organizzazione di viaggi e soggiorni ovvero di intermediazione) con o senza vendita diretta al pubblico¹, oppure alcuni legislatori hanno addirittura elencato le attività accessorie che le agenzie possono esercitare.²

¹ Si veda art 2 della l r Emilia Romagna n 7 del 2003

Art 2 Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo

1 Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente

² Art. 3 l.r. Emilia-Romagna n 7 del 2003:

Art. 3

Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo

1 Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle attività distintive di cui all'articolo 2, anche le seguenti attività accessorie

- a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto,
- b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti,
- c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri,
- d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l'attività di educazione al viaggio e al turismo responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi,
- e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari,
- f) l'inoltro il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti,
- g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto,



Anche il regime amministrativo per l'esercizio dell'impresa in esame è caratterizzato da elementi di eterogeneità

Anche se, la competenza è generalmente assegnata agli enti locali (province e comuni),

Corte cost., sentenza 19 marzo 1990, n. 162 *“Le attività delle agenzie di viaggio e turismo – ivi compresa l'intermediazione fra turisti e produttori di servizi turistici – sono qualunque qualificate dall'interesse turistico, sicché l'autorizzazione all'esercizio di esse rientra nel settore della polizia amministrativa regionale e non in quello della polizia di sicurezza statale – previo accertamento, da parte della stessa Regione, del concorso nel richiedente di requisiti professionali determinati dalla legge sulla base della valutazione di un interesse turistico anche in riferimento all'aspetto dell'assistenza dei turisti, sicché la verifica della ricorrenza di essi è del pari da ricondurre alla funzione suindicata”* -, e altrettanto vero che laddove è prevista la competenza per il rilascio dell'autorizzazione agli enti locali (Province – Comuni), gli stessi legislatori prevedono discipline differenti in relazione

- a) ai requisiti che si devono possedere per l'esercizio dell'attività,
- b) ai contenuti delle domande da presentare per il rilascio dell'autorizzazione,
- c) all'iter istruttorio da seguire;
- d) ai contenuti del provvedimento finale,
- e) ai livelli di deposito cauzionale (infatti, ad eventuali cauzioni da porre a carico delle agenzie di viaggio e turismo si riferisce espressamente l'art. 2, quarto comma, lett. f), legge 135 del 2001, in precedenza l'art. 9, terzo comma, della legge 217 del 1983 prescriveva un obbligatorio deposito cauzionale che doveva essere congruo);
- f) alle polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici (ad esempio l'art. 14 della l.r. Emilia-Romagna n. 7/2003 che prevede che le polizze assicurative debbono essere stipulate a pena di decadenza dall'autorizzazione)

Alcune Regioni in ossequio al principio di semplificazione amministrativa hanno introdotto l'istituto del silenzio assenso ovvero quello della DIA, certamente utilizzabili per

h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta,

i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell'annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate,

j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l'attività delle agenzie di viaggio,

k) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni,

l) l'organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche,

m) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici

Oppure l'art. 72 p.d.l.r. Veneto n. 315 del 2008 rubricato "Agenzie di viaggio e turismo"



l'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggio e turismo che si traduce nella mera verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti prescritti dalle singole normative regionali. Occorre quindi, uniformare la disciplina introducendo la SCIA in tutte le Regioni nel settore *de qua* per evitare distorsioni della concorrenza determinate dalla previsione di differenti discipline regionali.

La normativa comunitaria.

Tra le fonti comunitarie di particolare importanza occorre richiamare

- la Direttiva 82/470 CEE nella parte che concerne gli agenti di viaggio e turismo

Nel dettaglio tale normativa è stata recepita con l'adozione del d.lgs. 392/1991 che reca la disciplina per rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e di imprese di altri Stati membri dell'U.E. per quanto concerne le attività di agente di viaggio.

Nell'ambito di siffatto provvedimento le agenzie di viaggio e turismo sono definite *"imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati e coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione, nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza di turisti"* (art. 2 d.lgs. n. 392/1991).

La medesima fonte normativa assume rilievo anche nella parte in cui prescrive che per ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente di viaggio e turismo il soggetto debba soddisfare i requisiti di onorabilità, di assenza di fallimento, oltre che di capacità finanziaria (art. 3 d.lgs. n. 392/1991), nonché sancisce che il cittadino che già esercita la professione in questione in altro Stato membro della U.E. debba comprovare, con apposita certificazione, il suo effettivo esercizio per un certo lasso temporale (art. 4 d.lgs. n. 392/1991). La direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno condiziona la legislazione statale e regionale in materia di agenzie di viaggi e turismo, infatti, nella premessa del provvedimento si afferma che rientrano espressamente nel suo ambito di applicazione i servizi relativi alle agenzie di viaggio (punto 33 della Premessa).

L'ARTICOLO 21 (Titolo IV, Capo I) definisce le agenzie di viaggio e turismo riformulando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 135/2001. In particolare, come evidenziato in premessa, permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possono ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane (sent. Corte cost. n. 362 del 1998).



Ecco perché i **COMMI 5, 6, 7 E 8 DELL'ARTICOLO 21**, tutelano il consumatore da possibili inganni di imprese non legittimate allo svolgimento delle attività di agenzia di viaggio e turismo

L'ARTICOLO 22 (Titolo IV, Capo I) ribadisce l'obbligo per le agenzie di viaggio e turismo di stipulare congrue polizze di assicurazione per garantire al turista l'esatto adempimento degli obblighi assunti

L'ARTICOLO 23 (Titolo IV, Capo I) prevede al **comma 1** la possibilità di uniformare sul territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro del turismo delegato, i requisiti professionali dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

IL comma 2, invece, recepisce quanto affermato dalla Corte costituzionale in tema di apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, le quali non hanno bisogno della nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio. Tale problematica particolare – in passato – ha riguardato l'eventuale apertura di succursali o filiali, che era subordinata dalla normativa regionale al rilascio di un'apposita autorizzazione. Di tale questione è stato investito a suo tempo il Giudice costituzionale, che ha provveduto a dichiarare illegittime le relative normative regionali per contrasto con gli artt. 117, 41 e 120 Cost. (Corte cost., sent. 6 novembre 1998, n. 361)

Ed invero, la legislazione attualmente in vigore si limita a sancire che "per l'apertura di succursali o filiali è sufficiente una comunicazione all'ente locale competente per territorio" (come ad esempio l'art. 4, comma 4, l.r. Lombardia n. 27/1996, così come sostituito dalla l.r. Lombardia n. 1/2001 che ha introdotto l'obbligo di mera comunicazione ma comunque ci vuole sempre l'autorizzazione per l'apertura di filiali che hanno la loro sede principale in altri stati dell'unione europea)

Come ha rilevato il Giudice delle Leggi l'obbligo di comunicazione non può essere ricondotto all'istituto della DIA, in quanto la comunicazione non va a sostituire alcun provvedimento autorizzatorio ma è finalizzata a rendere edotta la p.a. dell'esistenza di una filiale il cui titolo abilitativo, seppur rilasciato da altra regione, è valido per l'intero territorio nazionale e postula dunque la possibilità di controlli ovunque l'impresa venga esercitata (Corte cost. sent. 375/2003)



L'art 23, comma 2, supera questo problema specificando che per l'apertura di succursali non necessita di un'ulteriore segnalazione certificata di inizio attività, bensì di una comunicazione alla provincia ove sono ubicate le filiali, succursali od altri punti vendita delle agenzie

L'ARTICOLO 24 (Titolo IV, Capo I), come evidenziato in premessa, recepisce il recentissimo istituto della SCIA, utilizzabile per l'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggio e turismo che si traduce nella mera verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti prescritti dalle singole normative regionali

L'intervento statale di semplificazione amministrativa si rende necessario anche alla luce della segnalazione AS049 dell'8 giugno 1995 (in allegato), laddove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ha evidenziato proprio le possibili distorsioni della concorrenza che venivano determinate dalla disciplina recata dalla legislazione regionale – ad eccezione della Regione Liguria e della Regione Toscana – nonché dalla disciplina recata dalla Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di autorizzazione delle agenzie di viaggi e turismo

TITOLO V “TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI DI ECCELLENZA” (ARTT. 25-34)

L'ARTICOLO 25 (Titolo V, Capo I) rubricato “*Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia*” consente di promuovere, al fine soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali ed internazionali, dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine dell'Italia

A tal fine, secondo il procedimento di cui al comma 2, si creano, pertanto, degli itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale

L'ARTICOLO 26 (Titolo V, Capo I) rielabora la disciplina dei sistemi turistici locali - mai attuata - di cui all'articolo 5 della legge 135/2001, anche alla luce delle discipline regionali sviluppate in materia

GLI ARTICOLI 27, 28 e 29 (Titolo V, Capo II) incentivano iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e architettonico italiano

Sono noti sia il notevole patrimonio artistico, archeologico, architettonico del nostro paese, sia l'inclinazione turistica di gran parte dei luoghi italiani

La promozione turistica di iniziative finalizzate a valorizzare il nostro patrimonio culturale risulta, tuttavia, assai poco incentivata



La vastità, l'importanza e la capillarità del patrimonio storico e artistico del nostro Paese sono percepibili a occhio nudo, ma non esiste, in Italia, la cultura della sua promozione, in chiave turistica.

Tale mancanza incide negativamente sulla possibilità di uno sfruttamento del nostro patrimonio culturale in chiave turistica, cosa che non avviene in altri paesi, molto meno ricchi di beni culturali rispetto all'Italia ma nei quali sono state realizzate, da tempo, diverse iniziative finalizzate alla promozione, in chiave turistica, dei predetti beni

I predetti articoli si propongono, pertanto, di promuovere, anche in Italia, una nuova accezione del turismo, quella culturale

Alla base del provvedimento in esame c'è la ferma volontà di dare luogo a politiche di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali che vanno attuate con modelli il più possibile efficaci ed efficienti; sempre nel rispetto delle esigenze di tutela, la realizzazione di iniziative turistiche, che vedano come elemento attrattore il nostro patrimonio culturale, può dare luogo a consistenti introiti economici in grado di assicurare, in via tendenziale, l'autofinanziamento degli interventi di recupero e di restauro del predetto patrimonio

Attraverso l'incentivazione di iniziative di promozione, in chiave turistica, del patrimonio culturale, si può, dunque, avviare la grande macchina del turismo culturale

Con **L'ARTICOLO 27** del decreto legislativo in esame il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro del turismo delegato, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e architettonico presente sul territorio italiano

Per perseguire i predetti obiettivi **L'ARTICOLO 28** prevede la stipula di uno o più accordi di programma-quadro fra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il Ministro per il Turismo, le regioni e gli enti locali interessati, per la definizione del programma degli interventi da attuare

I predetti accordi di programma-quadro prevedono, in particolare, misure finalizzate a

- a) promuovere, in chiave turistica, iniziative finalizzate a valorizzare il patrimonio artistico, archeologico e architettonico presente sul territorio italiano,
- b) garantire, ai fini dell'incremento dei flussi turistici, soprattutto dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di assicurare, almeno in via tendenziale, l'autofinanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso,



c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese
Le funzioni di monitoraggio delle attività, elencate all'articolo 28, comma 2, vengono affidate dall'ARTICOLO 29 al Comitato permanente di promozione turistica dell'Italia

L'ARTICOLO 30 (Titolo V- Capo III) ha ad oggetto il turismo sociale dei c d Buoni Vacanza
Viene stabilito che il fondo di cui alla disciplina prevista dall'art 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n 244, continua ad operare presso il Dipartimento ed assume la denominazione di Fondo buoni vacanze Per quanto concerne le modalità di erogazione dei buoni sono stabilite dallo stesso articolo

Per sostenere l'iniziativa sociale della diffusione dei Buoni vacanza possono affluire a tale fondo parte delle quote di cui all'art 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n 222
Per l'ulteriore diffusione e messa a regime dei buoni vacanza (leggi 135\2001 e 244\2007) e necessario individuare una modalità di finanziamento adeguata

In considerazione della natura "sociale" dei buoni vacanza si è ritenuto opportuno valorizzare in tal senso lo scopo di interesse sociale che caratterizza l'utilizzazione delle risorse dell'otto per mille destinate allo Stato.

La previsione dell'utilizzo dell'8 per mille da parte dello Stato e contenuta nella legge 222\85 che all'articolo 47, secondo comma prevede

"A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica "

Nell'articolo seguente, però, la stessa legge tipizza la natura degli interventi che lo Stato può fare con le risorse dell'otto per mille.

Successivamente il DPR 76\1998 nel disciplinare i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille ha ripreso, senza alterare, le tipologie di intervento stabilite dalla legge di previsione.

L'intervento è mirato ad utilizzare parte delle risorse dell'otto per mille destinate allo Stato per il finanziamento dei buoni vacanza e prevede pertanto delle modifiche sia legislative che regolamentari da adottarsi disgiuntamente e in tempi diversi in primo luogo le modifiche di legge e, successivamente, quelle regolamentari In particolare la modifica in esame estende le



finalità sociali dell'utilizzo delle risorse dell'otto per mille destinate allo Stato all'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore di fasce sociali più deboli

GLI ARTICOLI 31 e 32 rinviano rispettivamente alle norme vigenti in materia di turismo termale di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323 ed alla legge 16 marzo 2006, n. 96 (non si è fatto rinvio al codice dell'agricoltura in quanto non ancora entrato in vigore)

L'ARTICOLO 32, COMMA 2, dà una definizione di turismo della natura al fine di valorizzare le risorse naturalistiche, il patrimonio della fauna ed acquatico ovvero rivalutare e recuperare gli antichi percorsi delle ippovie e trazzere del nostro Paese

L'ARTICOLO 33 si pone l'obiettivo di agevolare ed incentivare le iniziative degli operatori del settore tese a favorire l'accesso ai servizi pubblici di turisti con animali domestici al seguito. La norma è volta a stigmatizzare una nuova cultura *animal friendly* in linea con la disciplina prevista negli ordinamenti dei nostri principali concorrenti stranieri, andando così ad incentivare lo sviluppo e la diffusione di una cultura moderna, espressione di quella cospicua comunità che convive con animali domestici. Si tenga presente che oggi una famiglia su tre ne possiede uno e desidera poter fruire dei servizi turistici senza allontanarsi dal proprio animale. Tali misure vanno lette in quadro generale di interventi finalizzati a contrastare il fenomeno di abbandono e randagismo.

TITOLO VI – PARTE PRIVATISTICA

PREMESSA

Obiettivo delle sintetiche note che seguono è esplicitare – con maggior dettaglio di quanto consentito dalla Relazione al progetto di codice del turismo – le ragioni in base alle quali la Commissione ministeriale incaricata della redazione del codice del turismo ha ritenuto di espungere dal codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) la disciplina dei «servizi turistici» e dei «contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili» e di risistemarla, appunto, nel codice del turismo, con conseguente inevitabile abrogazione degli artt. 82-100 e 69-81 del codice del consumo.

1. Va anzitutto notato che, sul piano "stilistico", tale progetto comporta l'eliminazione dell'intero titolo IV della parte III del codice del consumo, rubricato «Disposizioni relative a singoli contratti». Per effetto di questa operazione, resterebbero dunque nella parte III del codice del consumo le sole norme che riguardano, trasversalmente, tutti i contratti discipline dei



contratti del consumatore in generale e dei contratti del consumatore conclusi secondo particolari modalità, rinviandosi ai testi unici ed al codice di settore specialistici per le regole specifiche dei singoli contratti. In buona sostanza, si estenderebbe ai principali contratti turistici la soluzione già da tempo adottata, dal nostro legislatore, con riguardo ai contratti bancari (disciplinati dal Testo unico bancario del 1993), finanziari (regolati dal Testo unico della finanza del 1998) ed assicurativi (disciplinati dal codice civile e dal codice delle assicurazioni del 2005). E questa scelta rende il complessivo quadro normativo più coerente ed ordinato.

Risulta, infatti, alquanto singolare – nell’attuale architettura normativa – che i contratti di turismo organizzato e i contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili siano le sole fattispecie contrattuali la cui disciplina specifica è presente nel codice del consumo, là dove altri contratti con i consumatori (contratti bancari, finanziari, assicurativi) sono regolati specificamente altrove.

2. Ma sono soprattutto ragioni di ordine ‘tecnico-giuridico’ a suggerire la soluzione adottata nel progetto di codice del turismo. Per la loro esatta comprensione conviene muovere dal rilievo che il codice del consumo ruota intorno al consumatore ed all’obiettivo di tutelarlo adeguatamente. Finalità, questa, il cui perseguimento ha tuttavia imposto, nello stesso codice del consumo, l’impiego di una nozione di consumatore differenziata a seconda dei casi, tanto da stimolare sia l’osservazione che «non vi è un consumatore identico a se stesso per tutto il codice del consumo» (E. Minervini, voce *Codice del consumo*, in *Digesto*⁴, *Disc priv, sez civ, Aggiornamento*, vol. III, t. 1, Torino, 2007, p. 185), sia la critica che l’opera di riordino corre il rischio di demolire la figura del consumatore, travolto dalla molteplicità delle definizioni (Delogu, *Leggendo il codice del consumo alla ricerca della nozione di consumatore*, in *Contr e impr Europa*, 2006, p. 100). In questa prospettiva, si è efficacemente scritto che il «consumatore risulta quindi frazionato in una pluralità di figure» (assicurato, cliente, investitore, turista) «che ne offuscano l’identità e impongono la ricerca di criteri atti ad individuare i rapporti tra le diverse discipline» (Rossi Carleo, *Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, Relazione del 19 marzo 2010 reperibile in www.agcm.it, p. 2 s.). Altrimenti detto, la figura del consumatore si colora di una sua specifica connotazione non solo con riguardo alla controparte del rapporto di consumo (c.d. «professionista»), ma altresì con riferimento al profilo ed al contenuto oggettivo del singolo atto di consumo. La tipologia del contratto può assumere insomma un ruolo decisivo sul piano delle regole di tutela del consumatore, come attesta la specialità della disciplina bancaria, finanziaria ed assicurativa.

Non è allora casuale che un Parere del Consiglio di Stato (2 dicembre 2008, n. 3999) sulle competenze dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nel settore dei servizi finanziari, avente ad oggetto proprio il Titolo III del codice del consumo, abbia invocato il criterio di specialità per individuare la relazione tra consumatore in genere da un lato, e cliente, investitore ed assicurato dall'altro. L'applicazione di questo criterio comporta, all'evidenza, che il codice del consumo assurge al rango di disciplina generale, sia pure di settore, rispetto alla quale viene a delinarsi la specialità della disciplina dei singoli sub settori – bancario, finanziario, assicurativo – ritenuti pertanto speciali.

Ebbene, molteplici ragioni di carattere "tecnico-giuridico" suggeriscono oggi di accostare ai sub settori speciali teste menzionati (bancario, finanziario, assicurativo) quello turistico. Si obietterà il conseguente onere di coordinamento della fonte speciale (codice del turismo) con quella generale (codice del consumo); ma è agevole replicare che questo problema non è affatto nuovo, essendo stato proprio negli ultimi anni sviscerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento alla tutela del cliente della banca (trattandosi qui di coordinare Testo unico bancario con il codice del consumo) e dell'investitore (dovendosi allora coordinare Testo unico della finanza con il codice del consumo).

3 Si cominci con l'osservare in proposito che la figura del fruitore del pacchetto turistico, definita dalla direttiva 90/314/CEE, non può rientrare nella definizione di consumatore recata dall'art. 3 cod. consumo, né ha ricevuto del resto la dovuta attenzione nel codice del consumo, nonostante la dottrina più sensibile avesse evidenziato che il turista è un consumatore speciale (mutuando il titolo di un noto saggio di Rossi Carleo, *Il turista come consumatore speciale*, in *Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori*, a cura di Alpa e Patti, vol. II, Milano, 1997, p. 815 s.), in virtù del particolare e più accentuato squilibrio esistente tra le due parti del contratto di viaggio, che l'ordinamento giuridico dovrebbe tendere, appunto, ad attenuare. Da un lato il turista, non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono nel corso della vacanza in un luogo lontano dalla propria abituale dimora e comunque, spesso, razionalmente inerte, preferendo subire pur di non perdere il poco tempo a disposizione per rilassarsi; dall'altro lato il *tour operator* che, per quanto operatore professionale di regola dotato di un apparato organizzativo idoneo a fronteggiare i possibili disservizi avvertiti dai turisti, non è affatto incentivato ad attivarsi, specie se gli interventi richiesti risulterebbero onerosi e non strettamente indispensabili ed il prezzo dei servizi turistici rimasti inadempiti è stato già corrisposto dallo sfortunato turista (e v. già i rilievi in proposito di Silingardi-Zeno Zencovich, nell'*Introduzione* al volume *La tutela del turista*, a cura dei medesimi, Napoli, 1993, p. 6).



Se poi si sposta l'attenzione dal profilo soggettivo al contenuto oggettivo del rapporto di consumo in questione, deve osservarsi che la specialità delle norme, di derivazione comunitaria, relative ai pacchetti turistici trova razionale giustificazione vuoi nelle peculiari caratteristiche intrinseche del pacchetto turistico, del cui contenuto il turista è reso edotto soltanto dalle informazioni somministrategli dall'organizzatore e dal venditore, vuoi dalla finalità di svago e di vacanza che l'acquirente intende realizzare, la cui particolarità si riflette sulla valutazione del pregiudizio subito dal turista in caso di inadempimenti dell'operatore. Ed invero, in tali ipotesi, il rimborso della mera differenza di prezzo tra quanto promesso e quanto effettivamente ottenuto e delle spese sostenute per rimediare al disservizio occorso non costituirebbe certo ristoro adeguato per il pregiudizio sofferto dal turista. Né potrebbe reputarsi soddisfacente il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente riduzione o restituzione del prezzo pagato. Occorre – sempreché sussistano i presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento – riconoscere al turista il danno morale per la lesione del suo interesse al pieno godimento del proprio tempo libero ed, in particolare, della propria occasione di svago e di divertimento programmata, sovente per un'occasione irripetibile. Di qui l'espressa previsione, nel codice del turismo, della risarcibilità del c.d. danno da vacanza rovinata, in sintonia con la soluzione adottata dal legislatore tedesco e con gli orientamenti prevalenti consolidatisi in giurisprudenza.

La risarcibilità del danno da vacanza rovinata costituisce, evidentemente, il perno attorno al quale ruota la disciplina progettata ed il profilo che vale giustificare – nella prospettiva sopra delineata – la sua specialità rispetto a quella generale del rapporto di consumo. In particolare, la Commissione ministeriale ha ritenuto di negare la risarcibilità del c.d. danno da vacanza rovinata al consumatore di servizi turistici disaggregati (trasporto, albergo), riservandola a chi, con il loro acquisto combinato (anche autonomamente effettuato in via telematica su unico sito ad es. Expedia), palesi alla controparte la finalità di vacanza che intende realizzare merce la conclusione del contratto. In questa visione, ben si comprende dunque che la scelta di delimitare con nettezza le fattispecie nelle quali la risarcibilità del danno in questione è ammissibile, eliminando l'incertezza del diritto che allo stato regna sovrana nella giurisprudenza dei Giudici di pace, con grave nocimento per gli operatori turistici (piccole agenzie di viaggio e *tour operator*, nonché piccoli albergatori, ecc.)

Si tratta, infine, di scelta in perfetta sintonia con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte «il viaggio tutto compreso costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la "finalità turistica" o, in generale lo scopo di piacere, non è un motivo irrilevante ma si sostanzia



nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall'organizzatore del viaggio e accettata dall'utente» (Cass 24 aprile 2008, n 10651), ed, ancora «nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso", caratterizzato dalla combinazione di trasporto, alloggio ed altri servizi turistici non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc), la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") è l'interesse che il contratto stesso è volto a soddisfare, dunque la sua causa concreta. Ne consegue che la irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, visto il venir meno dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio, l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. Rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione, inoltre, nel contratto di viaggio c.d. "pacchetto turistico", la causa concreta assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione; anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento. L'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, quindi, pur se normativamente non prevista, è causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalle cause di impossibilità ex art. 1463 c.c. ed art. 1464 c.c. (Cass, 24 luglio 2007, n. 16315).

Di fronte a tali prese di posizione, è ancora possibile ragionevolmente dubitare che il turista sia un consumatore speciale e meriti una disciplina autonoma?

3. Collocata nel codice del consumo la normativa sui contratti di viaggio organizzato, diviene agevole motivare l'ulteriore spostamento della disciplina dei contratti di multiproprietà.

Come si evince dalla Relazione illustrativa, si è colta l'occasione per adeguare quest'ultima normativa alla Direttiva 2008/122/CE, la cui intitolazione ed il cui testo contengono espliciti riferimenti ai «prodotti per le vacanze a lungo termine». Riferimenti che rendono, all'evidenza, il codice del turismo la sede più appropriata per la regolamentazione di questa materia.

TITOLO VI "CONTRATTI"

Capo I

GLI ARTICOLI 34, 35, 36 (Titolo VI-Capo I) definiscono la disciplina dei pacchetti turistici e riformulano quanto già previsto dagli articoli 82, 83 e 84 del decreto legislativo 206 del 2005.



La modifica di cui al primo comma dell'articolo 34 intende puntualizzare che le disposizioni del presente capo sono applicabili anche a cittadini stranieri che acquistano in Italia un pacchetto turistico da un organizzatore di viaggi extracomunitario

Il testo modificato del secondo comma dell'articolo 34, recependo un consolidato orientamento, mira ad esplicitare l'inapplicabilità ai contratti c.d. last minute delle disposizioni in materia di recesso del turista dal contratto di vendita di pacchetti turistici, che continuano ad essere collocate nel codice del consumo, stante il loro carattere di disposizioni generali dei contratti dei consumatori

Tale esenzione trova giustificazione nella circostanza che qui il turista, in ragione del minor prezzo pagato e della consapevole assunzione di un maggior rischio, consente per definizione che il contratto abbia esecuzione prima dello spirare del termine di dieci giorni dalla conclusione dell'accordo, previsto dal codice del consumo per l'esercizio del recesso

Il nuovo terzo comma dell'articolo 34 è invece volto a stabilire un coordinamento con le disposizioni, meno favorevoli al turista, previste dalla legge n. 1084/1977, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) Il d.lgs. 111/1995, dal quale le norme contenute nel presente capo provengono (prima della loro sistemazione nel codice del consumo), recependo la direttiva comunitaria 90/314/CEE del 13 giugno 1990, sovrapponendosi alla legge anteriore testé citata agli interpreti era dunque rimesso l'arduo compito di individuare i limiti in cui la legge 1084/1977 fosse ancora in vigore. Di qui l'opportunità di tale coordinamento, rispettoso della procedura imposta dalla natura di accordo internazionale di questa fonte ed attuato seguendo fedelmente la tecnica adottata in Belgio, unico Paese dell'Unione europea ad aver ratificato questa Convenzione

L'intervento di cui alla lett. a) dell'articolo 35 mira ad estendere la tutela del turista alle ipotesi in cui il pacchetto è venduto da un operatore non professionale o da un ente non profit, recependo un autorevole orientamento giurisprudenziale

La modifica di cui alla lettera b) dell'articolo 35 è funzionale ad includere nella nozione di «operatore» anche chi distribuisce al dettaglio singoli servizi turistici disaggregati (come il trasporto). L'intervento è volto ad evitare che, in seguito all'abrogazione della legge 1084/1977 nella quale la figura dell'intermediario presentava confini più ampi includendo anche questa fattispecie, la tutela del turista possa subire limitazioni

Nella lett. c) dell'articolo 35 si sostituisce la locuzione "consumatore di pacchetti turistici" con la parola "turista". La scelta è collegata alla previsione del "danno da vacanza rovinata", mirando a circoscrivere la legittimazione ad agire per ottenere un ristoro a questo titolo a chi



acquista un pacchetto turistico, escludendo il consumatore di singoli servizi turistici disaggregati

Il riferimento al "turista" e non al "consumatore" o al "viaggiatore" si spiega con il fatto che la figura del "turista" costituisce una *species* del tutto peculiare, il Codice riguarda il turista ovvero un soggetto che non è un semplice consumatore né un semplice viaggiatore in quanto consuma e viaggia ma per una finalità di vacanza

Le modifiche alla definizione di "pacchetto turistico" di cui all'articolo 36 si propongono di estendere gli effetti e l'operatività della disciplina dei servizi turistici sia alle crociere turistiche, sia ai viaggi su misura, nei quali il turista sceglie tra vari servizi offerti da singoli organizzatori, successivamente assemblati da intermediari in relazione alle specifiche esigenze di viaggio del turista, aderendo al recente orientamento della giurisprudenza comunitaria, sia alle ipotesi in cui il turista sceglie, anche avvalendosi di Internet, tra vari servizi offerti on line da qualsiasi imprenditore e non soltanto da tour operators

Con riguardo ai servizi turistici non accessori, si è inoltre ritenuto di esplicitare che la valutazione di significatività debba compiersi in riferimento agli elementi oggettivi di formazione del consenso riguardati nella peculiare prospettiva soggettiva del turista consumatore. E ciò al fine di potenziare la tutela nelle ipotesi in cui il viaggio mira a soddisfare specifiche esigenze ricreative del turista (ad esempio, assistere ad un concerto o ad una manifestazione sportiva)

La nuova categoria "turista" è doverosa proprio al fine di differenziarlo dal consumatore di servizi turistici disaggregati, che non può chiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata

L'estensione della figura dell'organizzatore all'ente non profit risponde ad un orientamento di giurisprudenza autorevole Cass 27 ottobre 2003, n. 16090, ed è animato proprio dallo scopo di tutelare il turista che non deve fare così indagini sulla effettiva natura giuridica dell'organizzatore.

L'ARTICOLO 37 (Titolo VI-Capo I) prevede la forma dei contratti di vendita di pacchetti turistici riformulando la disciplina di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 206/2005. L'intervento si pone l'obiettivo di individuare gli adempimenti del venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato

L'ARTICOLO 38 (Titolo VI-Capo I) disciplina gli elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici, riformulando la disciplina di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 206/2005



Le modifiche si propongono di esplicitare, fra gli elementi che il contratto di vendita di pacchetti turistici deve contenere, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell'Unione europea

L'ARTICOLO 39 (Titolo VI Capo I) sulle informazioni del turista riprende quanto già previsto dall'articolo 87 "*Informazione del consumatore*" del decreto legislativo 206/2005

L'ARTICOLO 40 (Titolo VI-Capo I) sull'opuscolo informativo riformula quanto già previsto dall'articolo 88 del decreto legislativo 206/2005

Le modifiche, sollecitate dalla recente esperienza giurisprudenziale, sono volte ad implementare le informazioni risultanti dall'opuscolo, volte ad una migliore individuazione della localizzazione e degli standard qualitativi offerti dalla struttura ricettiva

Si è inoltre ritenuto opportuno esplicitare la parificazione all'opuscolo cartaceo di qualsiasi materiale illustrativo divulgato su supporto elettronico o in via telematica

L'ARTICOLO 41 (Titolo VI Capo I) disciplina la cessione del contratto riprendendo quanto già previsto dall'articolo 89 del decreto legislativo 206/2005

L'ARTICOLO 42 (Titolo VI-Capo I) disciplina la revisione del prezzo riprendendo quanto già previsto dall'articolo 90 del decreto legislativo 206/2005

L'ARTICOLO 43 (Titolo VI-Capo I) disciplina le modifiche delle condizioni contrattuali riprendendo quanto già previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 206/2005

L'ARTICOLO 44 (Titolo VI-Capo I) disciplina i diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio, riprendendo quanto previsto dall'articolo 92 del decreto legislativo 206/2005 relativo ai *Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio*.

L'ARTICOLO 45 (Titolo VI-Capo I) disciplina il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, riprendendo l'articolo 93 del decreto legislativo 206/2005

La novità risiede nell'ultimo periodo del comma laddove "*Si considera inesatto adempimento l'inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati*".



La particolarità dei servizi turistici, nei quali gli standard qualitativi promessi hanno di regola notevole incidenza sul prezzo, ha reso necessario considerare inesatto adempimento anche lievi difformità delle qualità del servizio promesso o pubblicizzato

ART. 45, COMMA 2 si tratta di una precisazione, in relazione al comportamento degli ausiliari

L'ARTICOLO 46 (Titolo VI-Capo I) sul risarcimento per danni alla persona derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano il pacchetto turistico riprende l'articolo 94 del decreto legislativo 206/2005.

In ossequio all'art 5, § 2, comma 3° della direttiva 90/314/CEE, che consente sì l'adozione di una responsabilità limitata, ma in conformità alle convenzioni che disciplinano le singole prestazioni del pacchetto turistico, si è chiarito che per i danni alla persona non opera alcuna limitazione al risarcimento, giacché non vi sono oggi convenzioni internazionali in vigore che stabiliscano limitazioni per i danni corporali

L'ARTICOLO 47 (Titolo VI-Capo I) sul risarcimento per danni diversi da quelli alla persona derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano il pacchetto turistico riprende l'articolo 95 del decreto legislativo 206/2005

Le modifiche di cui al comma 1° intendono eliminare il riferimento all'art 1341 del codice civile, da ritenersi errato poiché il limite convenuto dalle parti non è a favore di colui che lo ha predisposto, bensì a favore del consumatore, in quanto più elevato del limite legale. L'intervento nel comma 2° mira invece ad eliminare il riferimento alla determinazione del limite legale commisurato alla CCV, in quanto contrario alla direttiva 90/314/CEE, ove si consente che i limiti legali possano essere conformi solo alle convenzioni che disciplinano le singole prestazioni oggetto del pacchetto turistico e la CCV non rientra affatto tra queste

Inoltre, con particolare riferimento alle prestazioni alberghiere, si è ritenuto di eliminare il richiamo agli artt. 1785, 1785-bis, poiché il primo prevede fattispecie di esonero da responsabilità ed il secondo

esclude la limitazione quando il danno sia dovuto a colpa dell'albergatore o dei suoi ausiliari tale richiamo non è infatti pertinente, in quanto la norma in esame intende esclusivamente quantificare il risarcimento dovuto dall'organizzatore e/o dal venditore già ritenuti responsabili, mentre la responsabilità dell'albergatore viene in considerazione soltanto nella successiva azione di surrogazione



L'ARTICOLO 48 (Titolo VI-Capo I) riprende l'articolo 96 del decreto legislativo 206/2005 sull'*esonero di responsabilita* dell'organizzatore e del venditore

L'ARTICOLO 49 (Titolo VI-Capo I) disciplina il danno da vacanza rovinata

L'estrema varietà di soluzioni emerse nel diritto pretorio in materia di risarcimento del "danno da vacanza rovinata" hanno generato negli ultimi anni una radicale incertezza del diritto. Si è quindi ritenuto opportuno, sulla scia delle esperienze giuridiche comunitarie più evolute, puntualizzare in via legislativa i presupposti ed i "requisiti minimi" per il risarcimento del danno da vacanza rovinata, circoscrivendo l'inevitabile discrezionalità del giudice in materia al solo profilo della quantificazione del danno.

Ciò nella duplice prospettiva di salvaguardare da un lato il turista, reso così consapevole dei margini di proponibilità dell'azione giudiziale, dall'altro, gli operatori turistici, non esposti al rischio di dover corrispondere al turista risarcimenti esorbitanti per lievi irregolarità nell'esecuzione della prestazione, che, non avendo affatto frustrato le sue aspettative di riposo e di vacanza, risultano estranee al concetto giuridico stesso di "vacanza rovinata" emerso nelle prime applicazioni giurisprudenziali.

La limitazione dell'azione di risarcimento per danno da vacanza rovinata, nei casi in cui l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico presenti i requisiti di importanza richiesti dall'art. 1455 del codice civile ai fini della risoluzione del contratto, deve essere tuttavia coordinata con l'art. 47, nel quale si esplicitano i presupposti per l'esercizio dell'azione di inadempimento contrattuale, integrati anche da lievi irregolarità degli standard qualitativi dei servizi turistici promessi o pubblicizzati. In questi casi il turista può essere dunque ristorato del pregiudizio sofferto nei limiti imposti da una comune azione di responsabilità contrattuale.

Infine, in conseguenza della dilatazione della nozione di "pacchetto turistico" di cui all'art. 38 si è ritenuto opportuno confinare la fattispecie del "danno da vacanza rovinata" alle ipotesi in cui risulti inequivoca la finalità di vacanza che il turista ha inteso perseguire, escludendo quindi la sua risarcibilità in casi di acquisto di servizi turistici disaggregati, che imporrebbero al giudice una laboriosa ed opinabile indagine sui motivi individuali dello spostamento del viaggiatore, facendo così riemergere quelle incertezze che si è inteso scongiurare.

La norma inoltre riprende puntualmente quella del BGB tedesco

Inoltre, non sussiste un'eventuale incompatibilità dell'art. 51 con la dir. 90/314/CE, come interpretata alla luce della sentenza Leitner.



Nell'ambito del c d danno da vacanza rovinata non si distingue tra una componente patrimoniale ed una non patrimoniale, in quanto il predetto danno è da ascrivere in toto alla categoria del danno non patrimoniale.

Ed infine, non è certamente incompatibile una limitazione, per legge, del c d "danno da vacanza rovinata" alle sole ipotesi di inadempimento o inesatta esecuzione del contratto che superino una certa soglia di gravità

Al proposito, si segnala che la stessa Commissione europea, in una relazione del 1999 sull'attuazione della direttiva 90/314, si esprimeva in questi termini *"La Commissione, incaricata del controllo dell'attuazione della direttiva, da parte sua riterrebbe "irragionevole" una disposizione che limitasse o escludesse la responsabilità dell'organizzatore/venditore in caso di assoluta negligenza"*

Quindi, il "caso di assoluta negligenza" può essere inteso come riferibile alla disposizione codicistica di cui all'art 1455 c c , i cui presupposti sono richiamati nell'art 51 del Codice

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent 26972/08) ha espressamente affermato che presupposto per la risarcibilità del danno non patrimoniale è costituito dalla "gravità della lesione e dalla serietà del danno", pertanto, la limitazione è perfettamente conforme al formante giurisprudenziale che ha inteso escludere che lesioni che non superano una certa soglia di gravità accedano al risarcimento del danno morale

L'ARTICOLO 50 (Titolo VI-Capo I) sul diritto di surrogazione riprende puntualmente l'articolo 97 del decreto legislativo 206/2005

L'ARTICOLO 51 (Titolo VI-Capo I) sul reclamo riprende l'articolo 98 del decreto legislativo 206/2005.

L'esplicito richiamo della disciplina del concorso del fatto colposo del creditore mira a dirimere le incertezze emerse in giurisprudenza circa le conseguenze del mancato reclamo, che non comporta affatto una decadenza del turista dall'azione di risarcimento, ma soltanto dall'assolvimento degli obblighi di cooperazione previsti dalla legge (art. 1227, 2° comma, codice civile)

L'ARTICOLO 52 (Titolo VI-Capo I) prevede la stipula, per l'organizzatore ed il venditore, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui agli articoli 45 e 46 del presente testo



L'attuale disciplina del fondo di garanzia si è rivelata, alla luce dei fatti, inadatta a garantire la tutela sottesa all'art 7 della direttiva 90/314/CEE

Si è pertanto ravvisata la necessità di una revisione del meccanismo originariamente previsto sia sotto il profilo dell'entità finanziaria delle coperture previste, che sotto quella delle modalità di finanziamento

Nell'individuare la soluzione più idonea si è tenuto conto di due obiettivi di sistema da raggiungere la fine della gestione "pubblica" del fondo, meccanismi di garanzia idonei a coprire integralmente e in tempi rapidi i rischi garantiti dalla direttiva

La prima istanza risponde ad un chiaro indirizzo relativo alle modalità più efficienti di gestione, mentre il secondo è necessario – al netto di ogni valutazione circa l'“opportunità sociale” di una piena garanzia – per aderire al dettato della normativa comunitaria

La modifica proposta si traduce in una norma che definisce gli obblighi assicurativi degli organizzatori e degli intermediari

In particolare viene definito a) l'obbligo di copertura assicurativa per i casi attualmente coperti dal fondo di garanzia, b) la previsione che la copertura debba essere integrale, c) la facoltà degli operatori di costituirsi in consorzi o altre forme associative; d) la possibilità di coinvolgere nei consorzi anche imprese ed associazioni di categoria del settore assicurativo

Resta inteso che il turista ha due possibilità, il rimborso o il rientro immediato. Nel secondo caso, qualora intervenga l'Unità di crisi per assicurare il rientro, il rimborso delle relative spese a carico dell'Assicuratore avverrà a favore dell'Unità di crisi che ha provveduto

L'ARTICOLO 53 (Titolo VI-Capo III) modifica i commi 1 e 3 della legge 392/1978

La norma intende puntualizzare che la durata minima novennale vale anche per l'esercizio di imprese assimilate agli alberghi ai sensi dell'art 1786 c c

Per le altre locazioni di interesse turistico, si è eliminato il riferimento all'art 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326, in passato fonte di equivoci, poiché questa norma includeva anche alberghi e imprese assimilate per cui vale la durata minima novennale

L'ARTICOLO 54 (Titolo VI-Capo III) mira a sottrarre le locazioni di alloggi con finalità turistica, in qualsiasi luogo ubicati, all'intero impianto normativo della legge n 431/1998, riportando la disciplina del relativo contratto alle regole del codice civile, per larga parte dispositive. Ciò al fine di tracciare una più netta distinzione tra questa fattispecie e le “locazioni transitorie” alla legge 431/1998, sottratte sì al vincolo di durata posto da questa legge, ma non anche alle prescrizioni di forma ed alle altre disposizioni della legge 431/1998 in quanto compatibili con la transitorietà

TITOLO VII“ORDINAMENTO”



L'ARTICOLO 55 (Titolo VII-Capo I) chiarisce le funzioni dello Stato in materia di turismo, colmando una lacuna del sistema e pone i principi idonei ad evitare ambiguità di interpretazione

FONTI

- art 1 comma 19 bis del decreto legge 18 maggio 2006 n 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n 233, così come modificato dall'art 15 comma 5 del decreto legge 3 ottobre 2006 n 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n 286, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

- art 2 del DPCM 15 5 2009, Conferimento dell'incarico e delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo al Ministro senza portafoglio on Michela Vittoria Brambilla

Notizie sugli enti vigilati:

- **A.C.I - Automobile Club d'Italia (A.C.I.)**

L'Automobile Club d'Italia (A C I) - ente pubblico non economico senza scopo di lucro, con sede in Roma è la Federazione che associa gli Automobile-Club regolarmente costituiti e rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano

Tra gli scopi da esso perseguiti vi è quello di promuovere e favorire lo sviluppo del turismo degli automobilisti, interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie

Gli Automobile Club – la cui denominazione si completa con il nome del capoluogo ove hanno sede – sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro.

Essi svolgono servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano

E' A C I, inoltre, gestisce con la propria organizzazione e con bilancio distinto da quello dell'amministrazione generale dell'Ente.

- il Pubblico Registro Automobilistico (P R A) istituito presso l'A.C.I. con decreto 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n 510;

- i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A C I dalle Regioni,

- tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A C I dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici.

Per lo svolgimento dei propri servizi, l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli Automobile Club

L'A.C.I. è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F I A e componente del CONI.

L'ACI, è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministero/Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Con D P C M , su proposta del Ministro vigilante, può essere disposto, per gravi motivi, lo scioglimento degli organi dell'A C I e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria

La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi

Con D M del Ministro vigilante può essere disposto per gravi motivi lo scioglimento degli organi degli AA CC e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria

La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi

L'A C I è dotato di un proprio statuto approvato con D P C M del 15 12 2006

FONTI

- Statuto dell'ACI riportato sul sito internet



REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n.2481

Erezione in ente morale ed applicazione dello Statuto relativo dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n 69, del 24 marzo 1927)

- D.P.R. 8 settembre 1950, n. 881

Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A C I) ed approvazione del nuovo Statuto

(Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n 263, del 16 novembre 1950)

che attribuisce il potere di vigilanza al Ministero Turismo

inoltre:

- REGIO DECRETO 24 novembre 1934, n.2323

Approvazione del nuovo Statuto

del Reale Automobile Club d'Italia

(Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n 48, del 26 febbraio 1935)

- DECRETO DEL COMMISSARIO PER IL TURISMO

16 ottobre 1952

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n 274, del 26 novembre 1952)

- DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1977

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n 121, del 5 maggio 1977)

- DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1981

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n 102, del 13 aprile 1981)

-DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 2001

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato per estratto nella "Gazzetta Ufficiale" n 51, del 2 marzo 2001)

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2006

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato per estratto nella "Gazzetta Ufficiale" n.47, del 26 febbraio 2007)

- E.N.I.T. Agenzia Nazionale del Turismo

L'Agenzia Nazionale del Turismo è un ente dotato di personalità giuridica con lo scopo di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione

Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale

FONTE.

D L. 14-3-2005 n 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

- C.A.I. Club Alpino Italiano

Il Club Alpino Italiano - ente pubblico non economico - è una libera associazione nazionale che, ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale

In particolare, l'Associazione provvede alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche; alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club, alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano nonché di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale, alla promozione di iniziative di formazione di tipo etico-culturale, di studi dedicati alla diffusione della conoscenza dell'ambiente montano e delle sue genti



L'ARTICOLO 56 (Titolo VII-Capo I) disciplina il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

L'ARTICOLO 57 (Titolo VII-Capo I) rielabora la disciplina della Conferenza nazionale del turismo di cui all'articolo 3 della legge 135/2001

L'ARTICOLO 58 (Titolo VII-Capo I) disciplina l'ENIT

L'ARTICOLO 59 disciplina, senza comportare oneri aggiuntivi per lo Stato, il Comitato permanente di promozione italiana del turismo

La norma in esame recepisce quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza 214 del 2006 sul ricorso proposto da alcune Regioni per violazione degli artt 117 e 118 Cost, l'art 12 comma 1, del d l n 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n 80 del 2005 norma che prevedeva l'istituzione, tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Comitato nazionale per il turismo

La corte in tale decisione aveva dichiarato illegittimo il Comitato in quanto non contemplava alcun coinvolgimento delle Regioni nella fase della definizione della disciplina relativa alla sua istituzione ed al suo funzionamento

Ed invero, la norma di cui all'art. 59 del presente codice prevede che il decreto con cui si prevede l'istituzione, il funzionamento e l'organizzazione del predetto Comitato sia adottato con il coinvolgimento delle Regioni e, precisamente d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:

accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio
progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;
sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale, diffusione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;
organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati ,
raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo

La norma in oggetto risponde alla logica di coordinamento del settore turismo Si tratta di un passaggio di riforma fondamentale Uno dei grandi problemi che ha aggravato la ripresa economica, nell'ambito di interesse, è stata la difficoltà oggettiva di raccordare i singoli interventi infrastrutturali e di operare nel settore della costruzione e della riqualificazione dei servizi E' necessario che una politica seria di rilancio dell'economia, prenda le mosse da una attività di predisposizione dei presupposti strutturali idonei alla diffusione dell'offerta turistica. Tale operazione non può che essere programmata e coordinata a livello unitario, per poi trovare una



adeguata attuazione attraverso una capillare ramificazione sul territorio, in raccordo e cooperazione con le amministrazioni regionali e locali. Infine, il Comitato prevede il coinvolgimento dei soggetti istituzionalmente e tradizionalmente deputati al rilancio dell'immagine dell'Italia al fine di poter utilizzare la professionalità acquisita nel settore.

CAPO II

PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA.

GLI ARTICOLI 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 hanno ad oggetto una nuova normativa finalizzata ad implementare e premiare le eccellenze turistiche nei settori enogastronomici ed alberghiero.

Lo scopo dell'articolo 60 è quello di premiare sia le imprese della ristorazione, sia quelle alberghiere, che con la propria attività contribuiscono a valorizzare l'immagine dell'Italia, favorendo così l'attrattiva turistica nel mondo.

L'articolo 61 va invece a premiare i soggetti che per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno contribuito effettivamente allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo. Gli articoli 62 e 63 prevedono, rispettivamente, le caratteristiche dell'attestazione e le modalità di attribuzione.

L'articolo 64 premia, infine, i soggetti operanti all'estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno illustrato il *made in Italy* in modo da divenire promotori turistici per il nostro Paese. Gli articoli 65 e 66 prevedono, rispettivamente, le caratteristiche dell'attestazione e le modalità di attribuzione.

Relativamente alla previsione dell'art. 66, resta inteso che la Commissione individuerà i soggetti meritevoli e, prima di conferire l'attestazione, procederà a richiedere il parere della Direzione generale degli Affari esteri.

CAPO III Qualità del servizio e la soluzione delle controversie.

L'ARTICOLO 67 rielabora, rendendola attuale, la disciplina della Carta dei Servizi di cui all'articolo 4 della legge 135/2001.

Le Carte dei Servizi sono il documento nel quale ogni ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza. Nella Carta dei Servizi l'ente dichiara quali servizi intende erogare, con quali modalità e quali standard di qualità intende garantire.

Il punto di partenza per la Carta dei Servizi è la direttiva del Pres. Cons. 27.1-1994, che introduce strumenti quali:

- l'adozione di standard di qualità del servizio,
- il dovere della valutazione della qualità dei servizi,

il rimborso agli utenti nei casi in cui è possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore per qualità.

qualità intende garantire.



Il punto di partenza per la Carta dei Servizi è la direttiva del Presidente del Consiglio 27 gennaio 1994, che introduce strumenti quali

- l'adozione di standard di qualità del servizio;
- il dovere della valutazione della qualità dei servizi,
- il rimborso agli utenti nei casi in cui è possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore per qualità e tempestività agli standard pubblicati

La Carta dei Servizi stabilisce un patto fra soggetto erogatore del servizio pubblico e utente basato su.

- definizione di standard di qualità ragionevoli e rilevanti per l'utente,
- verifica del rispetto degli standard,
- ricerca del miglioramento della qualità e della tutela degli utenti

Non possono esservi Carte senza l'indicazione di standard di qualità. Gli indicatori di qualità servono a definire gli standard di qualità.

GLI ARTICOLI 68, 69 e 70 fanno rinvio alla nuova disciplina in materia di mediazione e codice del consumo e prevedono la possibilità di gestire i reclami tramite uno sportello presso il Dipartimento (quale ulteriore rimedio stragiudiziale delle controversie)

L'Allegato 2 recepisce la direttiva 2008/122/CE sulla multiproprietà, recando modificazioni al Titolo IV, Capo I del codice del consumo, come di seguito illustrato

L'art. 69 del Codice del consumo come modificato definisce i contratti di multiproprietà, vacanze a lungo termine, di rivendita, di scambio, accessorio e rielabora le definizioni di cui agli articoli 69, 72 e 75 del decreto legislativo 206/2006

Nel presente capo viene sistemata la disciplina dei contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento ripartito di alloggi, già disciplinata dal codice del consumo.

Le nozioni contenute in questo articolo non riproducono pedissequamente quelle contenute nella direttiva, il cui obiettivo è stato l'adeguamento del «contratto di multiproprietà», ora esplicitamente definito, all'evoluzione del fenomeno sul piano economico e sociale.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta di qualificare il diritto di godimento, oggetto del contratto di multiproprietà, come diritto reale o personale. Il legislatore italiano ha ritenuto di estendere la disciplina contenuta in questo capo anche ai casi in cui il contratto abbia ad oggetto un diritto personale di godimento turnario, come nella c.d. multiproprietà azionaria. E questa scelta, congiuntamente alla nuova definizione di contratto di multiproprietà ed alla chiara distinzione rispetto alle tipologie affini oltreché alle specificazioni contenute nella norma relativa all'informazione precontrattuale, vale ad assorbire gli «obblighi specifici del venditore», di cui al previgente art. 72 del codice del consumo

La peculiarità e l'estrema delicatezza della fattispecie qui disciplinata ha indotto il legislatore interno a rafforzare la tutela degli acquirenti di questi diritti di godimento rispetto alla



salvaguardia offerta al comune consumatore. In questa prospettiva, si è quindi ritenuto di non recepire le definizioni di «professionista» e di «consumatore», la cui trasposizione in questo contesto avrebbe comportato l'esclusione di ogni tutela nei casi di rivendite effettuate dall'acquirente nei confronti di terzi in seguito alla prima assegnazione di un alloggio da parte dell'operatore professionale. Queste operazioni, pur estranee ai rapporti di natura professionale, possono prestarsi ad applicazioni elusive nei casi in cui l'operatore professionale venda fittiziamente a persone fisiche prestanome gli alloggi, che a loro volta li rivendono a terzi in violazione delle regole previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

Insomma, la scelta del legislatore interno consiste in un ampliamento della tutela offerta all'acquirente dei diritti di godimento in questione, rispetto agli standards minimi imposti dal legislatore comunitario.

Peraltro, la precedente direttiva 94/47/CE e la relativa disciplina di attuazione, contenuta nel codice del consumo, non contemplavano alcune transazioni commerciali connesse con la multiproprietà, quali i contratti di rivendita e di scambio.

Oltre all'ampliamento delle tipologie di contratto legate al fenomeno in questione, le definizioni mostrano due rilevanti novità: tale disciplina di protezione del consumatore si applica ora anche ai contratti di durata superiore ad un anno, mentre le norme precedenti disciplinavano i soli contratti di durata non inferiore a tre anni; l'ambito di applicazione è esteso anche in riferimento alle categorie di beni oggetto del diritto di godimento, includendo i contratti di multiproprietà relativi a beni quali chiatte, roulotte o navi da crociera, anche in considerazione dell'evoluzione del mercato crocieristico dell'ultimo decennio.

Direttiva 2008/122/CE

Articolo 2: Definizioni direttiva 2008/122/CE

1. Ai fini della presente direttiva si intende per

- a) «contratto di multiproprietà»: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione,
- b) «contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine»: un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
- c) «contratto di rivendita»: un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine,



- d) «contratto di scambio» un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà,
- e) «operatore»: una persona fisica o giuridica che agisce per i fini connessi alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché chiunque agisca in nome o per conto di un operatore,
- f) «consumatore» qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale,
- g) «contratto accessorio» un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore,
- h) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato, ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- i) «codice di condotta» un accordo o un insieme di regole che non è imposto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d'attività specifici,
- j) «responsabile del codice» qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta e/o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.

2 Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al paragrafo 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.

L'art. 70 del Codice come modificato sulla pubblicità riprende e riformula quanto stabilito dagli articoli 72 e 75 del decreto legislativo 206/2005

La particolare natura dei prodotti e delle pratiche commerciali relative alla multiproprietà, ai prodotti per le vacanze di lungo termine, alla rivendita e allo scambio ha indotto il legislatore comunitario, e di riflesso la norma interna di recepimento, a prevedere disposizioni più dettagliate e specifiche riguardo agli obblighi di informazione ed alle iniziative di vendita,



rispetto a quelle relative alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori contenute nel codice del consumo

In particolare, si è inteso rendere chiaro lo scopo commerciale degli inviti alle iniziative di vendita ai partecipanti ad esse

L'art. 71 del Codice del consumo come modificato riguarda le informazioni da fornire a chi si accinge alla conclusione di un contratto, le quali non variano rispetto alla normativa previgente di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 206/2005

Tali informazioni devono riprodursi nel contratto vero e proprio e sono indicate in uno specifico formulario allegato alla direttiva Unica sostanziale differenza consiste nell'inserimento dell'obbligo di indicare la possibilità, per l'acquirente, di partecipare ad un sistema di scambio, informazione che la normativa previgente imponeva di fornire nel solo contratto e non anche precedenza alla sua stipulazione

Inoltre, la nuova disposizione prevede esplicitamente che il potenziale acquirente deve avere accesso all'informativa precontrattuale a titolo gratuito, con la conseguenza che il venditore, anche in caso di mancato successivo perfezionamento del contratto definitivo, non può richiedere alcun compenso, neppure a titolo di rimborso di spese.

Articolo 4: Informazioni precontrattuali direttiva.2008/122/CE

1 In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all'allegato I e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
- b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
- c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato III e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario,
- d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato IV e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore

3 Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano redatte nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità

L'art. 72 del Codice come modificato sui requisiti del contratto non presenta sostanziali variazioni rispetto alla disciplina previgente, in quanto le modifiche al testo si giustificano in virtù del potenziamento dell'informativa precontrattuale

Articolo 5: direttiva 2008/122/CE



Il contratto di multiproprietà, relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, di rivendita e di scambio

1 Gli Stati membri garantiscono che il contratto sia redatto per iscritto, su carta o altro supporto durevole, e nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.

Tuttavia, lo Stato membro in cui risiede il consumatore può chiedere in aggiunta che:

a) in ogni caso il contratto sia fornito al consumatore nella lingua o in una delle lingue di tale Stato membro, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità,

b) nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, l'operatore fornisca al consumatore una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato l'immobile, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità

Lo Stato membro sul cui territorio l'operatore effettua le sue attività di vendita può chiedere che, in ogni caso, il contratto sia fornito al consumatore nella sua lingua o in una delle sue lingue, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità

2 Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dall'operatore le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto. Il contratto indica espressamente tali modifiche

3 Oltre alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il contratto include

a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; nonché

b) la data e il luogo di conclusione del contratto

4 Prima della conclusione del contratto, l'operatore attira esplicitamente l'attenzione del consumatore sull'esistenza del diritto di recesso, sulla durata del periodo di recesso di cui all'articolo 6 e sul divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 9. Le clausole contrattuali corrispondenti vengono firmate separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario di recesso separato, come riportato nell'allegato V, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità dell'articolo 6



5. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua conclusione

L'art. 72 bis del Codice come modificato riprende l'obbligo di fidejussione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 206/2005

L'art. 73 del Codice come modificato sul diritto di recesso rielabora quanto previsto dagli articoli 73 e 77 del decreto legislativo 206/2005

La nuova disposizione è volta ad assicurare l'effettività del diritto di recesso, sia mediante accorgimenti volti a favorire la comprensione dell'esistenza del diritto, sia sgombrando il campo dai dubbi sollevati in giurisprudenza circa la possibile qualificazione della fattispecie in termini di revoca del consenso

Fra le modifiche spicca il prolungamento del termine di recesso a quattordici giorni per l'esercizio del recesso *ad nutum*, e l'indicazione del *dies a quo*, funzionale ad assicurare la decorrenza del termine dall'effettiva consapevolezza da parte dell'acquirente del complessivo assetto di interessi sotteso al contratto. Si equipara inoltre la conclusione del contratto alla stipulazione di accordi preliminari da cui deriva un effettivo vincolo per l'acquirente, recependo un'interpretazione già invalsa nel vigore della normativa previgente, e ciò anche al fine di inibire all'acquirente, che non abbia esercitato il diritto di recesso dal preliminare, la possibilità di recedere dal definitivo, con l'effetto di un artificioso prolungamento del termine di recesso.

Si provvede altresì ad eliminare qualsiasi complicazione in merito all'esercizio del recesso.

A maggior tutela dell'acquirente si puntualizza – in ciò discostandosi dalla corrispondente previsione della direttiva 94/47/CE – che l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna spesa, sicché l'acquirente non è debitore del costo del servizio reso dal venditore fino allo scioglimento del vincolo contrattuale

La tutela dell'acquirente è inoltre rafforzata dall'estensione della risoluzione, in ipotesi di esercizio del recesso dal contratto di godimento in questione, a tutti i contratti di scambio accessori ed a qualsiasi altro contratto accessorio ad esso, e non soltanto ai contratti di finanziamento, come nella disciplina previgente

Articolo 6 Diritto di recesso direttiva 2008/122/CE

1 Oltre ai mezzi di ricorso a disposizione del consumatore ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che al consumatore sia concesso un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere, senza indicarne le ragioni, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine e dal contratto di rivendita o di scambio

2 Il periodo di recesso si calcola



- a) dal giorno della conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante, o
- b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto o qualsiasi contratto preliminare vincolante, se posteriore alla data di cui alla lettera a)

3 Il periodo di recesso scade

a) dopo un anno e quattordici giorni di calendario a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 5, paragrafo 4, non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;

b) dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario a partire dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da I a IV, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole

Inoltre gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate ai sensi dell'articolo 15, in particolare nel caso in cui, alla scadenza del periodo di recesso, l'operatore non abbia ottemperato agli obblighi di informativa previsti dalla presente direttiva

4 Se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 5, paragrafo 4, è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da I a IV, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni

5 Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al paragrafo 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del paragrafo 2 quali applicabili al contratto di multiproprietà

L'art. 74 del Codice come modificato prevede le modalità di esercizio e gli effetti del diritto di recesso del consumatore

L'art. 75 del Codice come modificato riprende l'articolo 74 del decreto legislativo 206/2005

Nella prospettiva di assicurare effettività alla tutela offerta dal diritto di recesso, si è esteso il divieto di acconti a qualsiasi impegno economico che l'acquirente assuma nei confronti del venditore, così recependo il diffuso orientamento "funzionale" della giurisprudenza di merito



Articolo 9 direttiva 2008/122/CE

Divieto di acconti

1 Gli Stati membri garantiscono che per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze a lungo termine e di scambio sia vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di danaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte del consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità dell'art 6.

2 Gli Stati membri garantiscono che per i contratti di rivendita sia vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di danaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte del consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita

L'art. 76 del Codice come modificato avente ad oggetto i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, è introdotto ex novo, riproduce fedelmente il corrispondente art 10 della direttiva 2008/122/CE, con la sola sostituzione del termine "operatore" con "venditore" e del termine "consumatore" con "acquirente"

L'art. 77 del Codice come modificato disciplina la risoluzione dei contratti accessori

L'art. 78 del Codice come modificato disciplina la nullità delle clausole contrattuali e dei patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai propri diritti e la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato, riproduce l'articolo 19 del decreto legislativo 206/2005 L'articolo prevede anche i diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera, riformulando quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo 206/2005

La norma tiene conto della circostanza che i diritti di godimento disciplinati nel presente capo non riguardano soltanto beni immobili

L'art. 79 del Codice come riformulato disciplina la tutela amministrativa e giurisdizionale, prevedendo la possibilità di utilizzare gli strumenti di tutela specifici del Codice del consumo

L'art. 80 del Codice come riformulato riguarda le informazioni per i consumatori ed il ricorso extragiudiziale, ovvero la procedura di mediazione di cui al d lgs 4 marzo 2010 n 28

L'art. 81 del Codice come riformulato disciplina le sanzioni da irrogare ai soggetti che violano le norme del presente capo, riformulando quanto previsto dall'articolo 81 del decreto legislativo 206/2005

Le sanzioni pecuniarie ed amministrative sono state estese a qualunque violazione delle norme contenute nel presente capo



L'art. 81 bis del Codice come modificato contiene una norma di chiusura e richiama le disposizioni del Codice civile in tema di contratti in quanto applicabili o altre norme dell'ordinamento giuridico.

Infine, l'art. 1, comma 2 dell'Allegato 2, aggiunge al codice del consumo i seguenti Allegati:

- Allegato III (Formulario informativo per i contratti di multiproprietà);
- Allegato IV (Formulario informativo per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine);
- Allegato V (Formulario informativo per i contratti di rivendita);
- Allegato VI (Formulario informativo per i contratti di scambio);
- Allegato VII (Formulario separato per facilitare il diritto di recesso).





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

ANP/9/TURIS/13866

19 OTT. 2010

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

R O M A


e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo nonché dell'attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata dal predetto Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.



IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten signature]

RELAZIONE TECNICA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO

<p>Premessa L'intero codice è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del codice non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Per le iniziative nelle quali vengono segnalate le risorse afferenti ai capitoli di bilancio del Dipartimento e attualmente destinate ad iniziative ed attività coincidenti o analoghe a quelle previste dal codice, l'eventuale "copertura" verrà assicurata mediante una razionalizzazione dei capitoli e delle attività ad essi afferenti sulla scorta delle linee di indirizzo del Ministro e utilizzando la flessibilità dell'ordinamento contabile e di bilancio della Presidenza del consiglio dei Ministri.</p>		
<p>ARTICOLO 3 - principi in tema di turismo accessibile</p>	<p align="center">CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA</p> <p>Il primo comma riprende un principio già enunciato sia nella convenzione sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 18/2009, che nell'articolo 1 della legge 135/2001. Il secondo comma invece, definisce le modalità applicative attraverso un'azione di incentivazione alla collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali e le associazioni ed organizzazioni che si occupano di turismo sociale. Tale attività è già svolta dalle strutture del Ministro del Turismo a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando la professionalità delle risorse umane che lavorano a vario titolo per il Ministro.</p>	<p>Risorse da bilancio 2010 Con decreto del Ministro nel bilancio sono state destinate alle iniziative per il turismo sociale risorse pari a 500.000 di euro (cap 869) sulla base delle previsioni della legge 174/58</p>
<p>4 - Imprese turistiche</p>	<p>Il comma 3 prevede l'estensione dei contributi, agevolazioni e sovvenzioni già previsti dalla normativa vigente per le imprese. E' pertanto una previsione suscettibile di determinare solo una diversa ripartizione delle eventuali somme a tal fine destinate all'industria.</p>	<p align="center">0</p>
<p>10 - percorsi formativi</p>	<p>La norma prevede la stipula di accordi in cui il ruolo del Ministro del Turismo si limita a indurre l'offerta formativa di settore ponendosi come intermediario tra il sistema formativo e gli operatori del settore, utilizzando, se necessario, la flessibilità di allocazione delle risorse ordinarie derivante dall'autonomia dell'ordinamento contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri come già avvenuto, sulla base degli indirizzi del Ministro, per il finanziamento di altre iniziative formative per la formazione dei manager per l'innovazione turistica e la formazione della polizia locale a fini turistici.</p>	<p>Nel bilancio sono state destinate alle iniziative formative sul turismo risorse pari a 950.000 di euro (capp. 806 e 807)</p>
<p>13 - classificazione degli standard qualitativi</p>	<p>La previsione è finalizzata alla creazione di uno standard omogeneo su tutto il territorio nazionale. L'attività prevista è pertanto di mero</p>	<p>Nel bilancio è attualmente previsto un apposito capitolo con</p>



	<p>coordinamento con i sistemi locali. Attività già svolta dalla struttura dipartimentale per precedenti previsioni normative (DPCM 21 ottobre 2008) utilizzando le risorse attualmente stanziata a bilancio a valere sul finanziamento ordinario. Per tali finalità potranno inoltre essere utilizzate risorse provenienti dai fondi POIN (50.000.000) a favore di alcune regioni meridionali (Sicilia, Campania, Puglia e Calabria) in cui il Dipartimento agisce come organismo intermedio.</p> <p>La previsione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri in quanto non fa altro che rinviare ad una normativa già in vigore che prevede che dalle attività ivi disciplinate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso si tratta di attività non imputabili all'azione amministrativa del Dipartimento e che si basano su una razionalizzazione di procedimenti e circuiti telematici già esistenti presso le amministrazioni competenti.</p> <p>Si tratta di una attività già prevista dall'articolo 1, comma 1228 della legge 296/2006 concernente spese di investimento già previste e sostenute sia dagli ordinari stanziamenti di bilancio che da risorse provenienti dai residui di stanziamenti non utilizzati nel triennio (2006-2008) previsto dalla legge citata, e che il dipartimento già svolge in raccordo con i soggetti istituzionalmente previsti e che può inoltre avvalersi delle risorse disponibili sia a livello comunitario sia a livello nazionale con la contrattazione negoziata.</p>	<p>risorse complessive pari a 1.000.000 di euro (Capitolo 808) di cui una quota parte è utilizzata per le attività in esame.</p> <p>0</p>
20 - sportello unico		
25 - circuiti nazionali d'eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia		<p>Nel bilancio è attualmente previsto per le iniziative in esame un apposito capitolo con risorse pari a 112.000.000 di euro (Capitolo 989) finanziato a valere sui residui degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1228 della legge 296/2006 oltre ad una quota parte dei 15.500.000 di euro del capitolo 993.</p>
27 - incentivazioni di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano	<p>Si tratta di una attività di promozione che le strutture del Dipartimento già svolgono utilizzando le risorse umane e finanziarie già esistenti. Tali attività implicano sia la gestione e il monitoraggio dei finanziamenti destinati alla promozione dei sistemi turistici locali che le attività per il rilancio dell'immagine nazionale valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.</p>	<p>Nel bilancio è attualmente previsto per le iniziative in esame un apposito capitolo con risorse pari a 10.000.000 di euro (Capitolo 990) e uno (capitolo 799) per le attività di comunicazione con risorse pari a 2.000.000</p>
28 - strumenti di programmazione negoziale	<p>Si tratta di una previsione che può trovare eventuale attuazione subordinatamente alla disponibilità delle risorse.</p>	0
29 - funzioni di monitoraggio	<p>Si tratta di una attività svolta dal comitato permanente di promozione del turismo in Italia ai cui componenti non spetta alcun compenso. Nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica è previsto per il suo</p>	<p>Nel bilancio è attualmente previsto un apposito capitolo con risorse complessive pari a</p>



	funzionamento. Tali attività sono svolte a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.	1.000.000 di euro (Capitolo 808) di cui una quota parte è utilizzata per le attività in esame.
30 - fondo buoni vacanza	Si tratta di un fondo originariamente previsto dall'articolo 10 della legge 135/2001 e che nella previsione normativa viene integrato con due ulteriori modalità di finanziamento: una puntuale (le risorse dell'8 per mille destinate allo Stato) e una di "chiusura" (ulteriori potenziali contributi). La previsione pertanto non crea nuovi oneri in quanto l'8 per mille non finanzia in termini puntuali le attività attualmente previste dalla normativa di riferimento, ma si limita a ripartire il gettito destinato allo Stato che affluisce al fondo prevedendo, con questa norma, un'ulteriore fattispecie.	L'iniziativa è stata finanziata dalla legge di previsione (135/2001) per un importo di 5.000.000 di euro. Nel bilancio è attualmente previsto per le iniziative in esame un apposito capitolo con risorse pari a 5.500.000 di euro (Capitolo 890)
56 - Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo	Si tratta di una previsione che determina il mero avvalimento delle strutture già esistenti.	0
59 - comitato permanente di promozione del turismo in Italia	Ai componenti del comitato di promozione del turismo in Italia non spetta alcun compenso e nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica è previsto per il suo funzionamento.	0
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 - attestazioni di eccellenza turistica	Si tratta di una attività di valorizzazione delle eccellenze turistiche con l'istituzione di riconoscimenti non pecuniari consistenti in mere attestazioni che il Dipartimento può svolgere con le risorse umane presenti e razionalizzando le risorse finanziarie ordinarie. Ai componenti delle commissioni di valutazioni previste non spetta alcun compenso e nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica è previsto per il loro funzionamento.	0
68 69 e 70 - assistenza al turista e gestione dei reclami	Sono attività che il Dipartimento già in parte svolge a vario titolo anche con strutture appositamente dedicate a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio (carta dei diritti, contact center, fondo di garanzia). Le iniziative che verranno intraprese potranno essere finanziate razionalizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha	Nel bilancio sono attualmente previsti per le iniziative di assistenza al turista i seguenti capitoli: 805 (2.000.000), 811 (350.000), 863 (450.000 sulla base delle richieste di rassegnazione).

avuto esito

POSITIVO [] NEGATIVO

18 OTT. 2010

Il Rap. Cons. Stato



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 307

Roma, addì 21 giugno 2011

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **5315/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
CODICE:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

**CODICE NORMATIVA STATALE IN
TEMA DI ORDINAMENTO E
MERCATO DEL TURISMO E
ATTUAZIONE DELLA DIR.
2008/122/CE RELATIVA AI
CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ,
CONTRATTI RELATIVI AI
PRODOTTI PER LE VACANZE DI
LUNGO TERMINE, RIVENDITA E
SCAMBIO**

Allegati N.
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI MINISTRO PER IL
TURISMO**
(.....)

Il Segretario Generale

M. Tonello

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 13 gennaio 2011

NUMERO AFFARE 05315/2010

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il turismo.

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo e attuazione della dir. 2008/122/ce relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, rivendita e scambio.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 2957 del 25 novembre 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio del Ministro per il turismo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito i relatori ed estensori Consiglieri Giancarlo Montedoro e Nicola Russo;

Premesso :

Lo schema di decreto legislativo, sottoposto, per il prescritto parere, all'esame della Sezione, è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 14, commi 14, 15, 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ed in applicazione dei criteri di codificazione di cui all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La predetta delega prevede che il Governo adotti decreti legislativi per la semplificazione ed il riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

In forza della modifica del comma 18, introdotta dall'articolo 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15, il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi contenenti disposizioni di riassetto, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 179 del 2009.

Tale facoltà si affianca a quella di cui al comma 15 e nasce dalla constatata difficoltà di raggiungere l'obiettivo di riassetto "generale" delle normative statali nei tempi ristretti previsti dallo stesso comma 15.

Sul punto si è recentemente pronunciato, su istanza degli Uffici Legislativi del Ministero per la semplificazione e la qualità per la regolazione, il Consiglio di Stato che, sull'interpretazione dei commi 14, 15, 18 e 18-bis, ha osservato che *"l'ampiezza della autorizzazione legislativa è tale da indurre a ritenere che l'opera di riassetto possa, per la prima volta ed ove non effettuata in precedenza, essere realizzata anche nel biennio indicato dal nuovo testo del comma 18"*.

Sempre il Consiglio di Stato nel predetto parere n. 5136 del 2009 reso

nell'Adunanza del 13 gennaio 2010 ha evidenziato che i criteri direttivi di cui al comma 18 dell'art. 14 - da seguire nella fase di riassetto e semplificazione delle materie - sono identificabili negli ampi criteri di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

Tali ampi criteri consentono, quindi, non solo di abrogare dal nostro ordinamento norme desuete, ma anche di apportare significative innovazioni nella stesura dei codici, al fine di adeguare la disciplina all'evoluzione del quadro giuridico nazionale.

Lo schema di decreto legislativo in esame contiene una serie di disposizioni normative tese ad aggiornare l'evoluzione della materia del turismo, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione e delle recenti decisioni giurisprudenziali della Corte costituzionale, al fine di armonizzare la normativa con la disciplina internazionale e dell'Unione europea.

La normativa, per espressa dichiarazione del Governo, contenuta nella relazione illustrativa, è stata formulata, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) assicurare la ripartizione degli interventi pubblici di settore per settori omogenei e il coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di turismo, così da garantire una disciplina segnata da coerenza giuridica, logica e sistematica;
- b) adeguare la normativa vigente agli obblighi derivanti dal diritto internazionale nonché da quello dell'Unione europea, riordinando del pari le norme già oggetto di adattamento o recepimento;
- c) riordinare l'attuale assetto pubblico dell'organizzazione turistica, garantendo una moderna regolazione del mercato turistico in linea con le legislazioni europee, in particolare implementando i profili di tutela

dei diritti e degli interessi dei consumatori e utenti dei servizi turistici e degli operatori del settore;

d) modernizzare l'erogazione dell'offerta turistica attraverso l'adeguamento della disciplina vigente alle migliori tecnologie informatiche, di sicurezza, di tutela ambientale, onde scongiurare eventuali effetti distorsivi della concorrenza; prevedere incentivi e sostegni mirati per le piccole e medie imprese turistiche, anche al fine di garantire un adeguato sostegno nella fase del passaggio generazionale;

e) garantire un'azione di revisione normativa ispirata al canone della semplificazione amministrativa, così da agevolare e sostenere le relative attività imprenditoriali, valorizzando la funzione turistica e tutelando i correlati interessi pubblici e privati. Sono in particolare oggetto di riordino il rilascio dei provvedimenti concessori ed autorizzatori, compresi procedimenti per la realizzazione di porti turistici, l'esercizio dell'attività edilizia destinata agli scopi turistici nonché il coordinamento dei relativi aspetti finanziari e fiscali.

Come previsto dalla delega, il Governo è autorizzato ad adottare strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti a carico degli operatori del settore.

A tal fine lo schema di decreto legislativo recepisce la recentissima disciplina della SCIA e del SUAP al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi delle imprese turistiche e porre fine a distorsioni della concorrenza dovute alla diversità delle discipline regionali in materia;

f) riordinare ed adeguare il vigente sistema sanzionatorio, nel rispetto dei principi generali vigenti in materia. A tal fine, lo schema di decreto

legislativo mira a coordinare gli strumenti di tutela esistenti (Codice Consumo – Decreto Mediazione), nonché adeguati sistemi di prevenzione e risoluzione consensuale ed extra giudiziale delle controversie, basati sull'espletamento di una funzione tutoria utile anche al fine consentire con continuità il monitoraggio dell'efficiente funzionamento del mercato turistico, effetti specifici che si affiancano a quello, di sempre maggiore importanza e impiego anche in ambito internazionale, legato alla necessità di realizzare efficaci azioni conciliative, dall'evidente effetto deflativo e decisamente utili ai fini della più compiuta tutela del cittadino interessato.

Ai fini della predisposizione del testo trasmesso a questo Consiglio, l'Amministrazione ha effettuato audizioni con i rappresentanti delle categorie del settore (Confindustria, Confcommercio, Tour operator, etc.).

Il testo è stato elaborato da una Commissione tecnica composta dai vertici degli Uffici del Settore Legislativo, di Gabinetto e del Dipartimento del ministero del turismo, professionisti esterni, avvocati, professori e esperti di diritto del turismo, con la collaborazione degli Uffici del settore legislativo ed esperti della Struttura di Missione per la semplificazione normativa.

Il problema più rilevante riguarda l'intreccio della normativa statale in esame con le competenze regionali stabilite dal Titolo V della Carta Costituzionale.

Con la riforma del Titolo V del 2001 il turismo rientra nella competenza residuale delle Regioni.

In proposito va rilevato che le Regioni, nella seduta della Conferenza Unificata del 18 novembre 2010, pur manifestando il proprio avviso

favorevole sulla parte dello schema di decreto legislativo che provvede a semplificare la normativa vigente ed a recepire, in attuazione della legge comunitaria 2009, la direttiva 2008/122/CE, hanno rilevato, per la restante parte del decreto legislativo, profili di asserita illegittimità costituzionale, per eccesso di delega e per violazione dei criteri di riparto delle competenze legislative fra Stato e regioni.

L'ANCI, L'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole.

Le Regioni hanno sottolineato, in particolare, la mancanza di una specifica delega, prevista dall'art. 76 della Costituzione.

Infatti il Governo avrebbe utilizzato, per l'adozione di un codice di riordino e di riassetto della materia, peraltro spettante alla competenza generale e residuale delle regioni, la delega contenuta nell'art. 14, commi 14, 15 e 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (c.d. taglia - leggi).

Tale articolo ha previsto una forma di semplificazione dell'ordinamento giuridico, ed, in particolare delle fonti di rango primario, da esercitarsi entro termini certi - e che a giudizio delle Regioni appaiono spirati - per adottare decreti legislativi, attraverso cui individuare le disposizioni legislative statali la cui permanenza in vigore fosse ritenuta indispensabile.

E' stata prevista un'ulteriore delega al Governo, affinché adotti eventuali disposizioni integrative, di riassetto e correttive delle singole materie, nel rispetto dei principi già stabiliti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 afferente la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Secondo le Regioni tale meccanismo di semplificazione e riordino normativo non potrebbe essere utilizzato nel caso di specie per dettare

una disciplina complessiva ed organica nel settore turismo, andando ben oltre le funzioni previste dalle norme succitate, in una materia che, a seguito della riforma del Titolo V (art. 117, comma 4, Cost.) avutasi in forza della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni e delle Province Autonome (Corte Costituzionale sentenze n. 94 del 2008, 214 e 90 del 2006, 197 del 2003), facendo ipotizzare motivi di incostituzionalità del decreto in esame.

Quanto, poi, alla possibilità di giustificare l'intervento unitario da parte del legislatore statale in taluni ambiti del settore del turismo, ciò deve avvenire nel rispetto del principio di leale collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, prevedendo adeguate ed inderogabili forme di loro coinvolgimento (in particolare mediante acquisizione della prescritta intesa).

La possibilità di esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo da parte dello Stato deve considerarsi soggetta a scrutinio di ragionevolezza, comunque eccezionale, condizionata dall'intesa con le stesse regioni (Corte Cost. n. 614 del 2006, 383 e 285, 270, 242 del 2005, 6 del 2004, 303 del 2003).

La relazione allo schema di provvedimento evidenzia che seguendo la giurisprudenza costituzionale successiva al 2001, in relazione alla nuova distribuzione delle competenze legislative ed amministrative, il legislatore statale può intervenire nelle materie residuali almeno per due ordini di ragioni:

1) da un lato, perché *limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente...significherebbe ... circondare le competenze legislative delle*

regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltre misura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze;

2) dall'altro, perché se, per effetto del principio di sussidiarietà di cui al comma 1, art. 118 Cost., la funzione amministrativa – per assicurarne l'esercizio unitario – può ascendere dallo Comune allo Stato, “*ciò non può restare senza conseguenze sull'esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere un compito siffatto*” (Corte cost., sentenza n. 303 del 2003).

In sostanza, l'intervento dello Stato, tanto nella funzione legislativa, quanto in quella amministrativa, nelle competenze residuali delle Regioni, deriva dal principio di unità e indivisibilità della Repubblica che soltanto l'entità territoriale maggiore può assicurare (tale principio si riscontra – come ricordato dal giudice delle leggi - anche negli Stati federali come ad esempio nella *konkurrierende Gesetzgebung*, dell'ordinamento costituzionale tedesco, oppure nella clausola di supremazia del sistema federale statunitense, *Supremacy Clause*).

La residualità della materia non esclude la possibilità “*per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio*”, vista l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale (12% P.I.L.) certamente questo intervento statale mira a coordinare e rendere unitaria l'offerta turistica nazionale.

Come ha rilevato la Corte “*la chiamata in sussidiarietà a livello centrale è*

legittima soltanto se l'intervento statale sia giustificato nel senso che, a causa della frammentazione dell'offerta turistica italiana, sia doverosa un'attività promozionale unitaria; d'altra parte, l'intervento deve essere anche proporzionato nel senso che lo Stato può attrarre su di sé non la generale attività di coordinamento complessivo delle politiche di indirizzo di tutto il settore turistico, bensì soltanto ciò che è necessario per soddisfare l'esigenza di fornire al resto del mondo un'immagine unitaria. Infine, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (Corte cost., sentenza n. 214 del 2006, punti 8-9 diritto; sentenza n. 76 del 2009, punti 2-3).

Pur se la materia del turismo "appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006), tuttavia l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge. E ciò anche se quelle funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i principi di sussidiarietà ed adeguatezza possono giustificare una deroga al normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Parte II della Costituzione. A condizione, naturalmente, che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni. Con specifico riguardo al settore turistico, questa Corte ha già affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasca dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta

turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale" (Corte cost., sentenza 20 marzo 2009, n. 76).

Come già evidenziato nel nuovo art. 117 Cost. la materia "*turismo*" non appare né nel secondo, né nel terzo comma. Conseguentemente, la Corte ha costantemente riconosciuto che tale materia appartiene alla competenza residuale delle Regioni in virtù del quarto comma della stessa norma (giurisprudenza del tutto pacifica; v., tra le altre, sentenze n. 76 e 13 del 2009, 94 del 2008, 214 e 90 del 2006).

Ciò non ha impedito alla Corte di affermare la legittimità di norme statali (ovvero l'incostituzionalità di norme regionali) che disciplinavano alcuni aspetti in qualche maniera coinvolti nella materia in oggetto.

Le fattispecie in questione possono essere ricondotte a due *categorie*:

- casi nei quali la Corte ha affermato che, in realtà, la norma impugnata era riconducibile a materie diverse da quella del turismo;
- casi nei quali, pur riconoscendo che si verteva in materia di turismo, la Corte ha ritenuto legittimo l'intervento legislativo statale ravvisando la sussistenza di valide ragioni per l'attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato della disciplina di cui si trattava.

Con riferimento alla prima categoria di sentenze, la Corte ha ritenuto che non rientrano nella materia "*turismo*":

- a) la disciplina delle professioni turistiche: con le sentenze n. 271 del 2009, 222 del 2008 e 132 del 2010 (superando un precedente orientamento, espresso dalla sentenza n. 459 del 2005) la Corte ha affermato che rientra pienamente nella materia "*professioni*" (oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.) anche la disciplina delle professioni turistiche. Ne consegue

che lo Stato è legittimato a dettare i principi generali in materia e, precisamente, norme in tema di: individuazione dei profili professionali, requisiti e titoli necessari per l'esercizio di tali professioni, definizione degli ordinamenti didattici, istituzione di albi;

b) la disciplina dei rapporti civilistici coinvolti: la sentenza n. 369 del 2008 ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa regionale che subordinava all'autorizzazione dell'assemblea condominiale l'esercizio – nella propria unità immobiliare – dell'attività di *bed & breakfast*, ritenuta invasiva della materia dell'“ordinamento civile” (di competenza esclusiva statale *ex art. 117, secondo comma, Cost.*), perché limitativa del diritto di proprietà;

c) la disciplina della fissazione e della riscossione dei canoni d'uso per le concessioni dei beni demaniali marittimi (sentenze n. 88 del 2007, 94 del 2008, 180 del 2010);

d) la disciplina del meccanismo di regolazione tariffaria per il calcolo della variazione annuale massima dei diritti aeroportuali, che la sentenza n. 51 del 2008 ha ricondotto alle materie dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;

e) la disciplina dei principi generali in materia di bevande ed alimenti trattati e somministrati nelle aziende di agriturismo, aspetti riconducibili alla materia “*tutela della salute*” (sentenza n. 339 del 2007);

f) l'imposizione alle Regioni di obblighi di fornire informazioni ad organismi nazionali, che la sentenza n. 339 del 2007 ha ricondotto alla materia del “*coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale e regionale*”.

Con riferimento alla seconda categoria di pronunce della Corte, si deve segnalare, in primo luogo, la ricorrente affermazione della necessità di

un intervento unitario del legislatore statale in materia di turismo in considerazione delle esigenze di valorizzare tale settore (fondamentale risorsa economica del Paese) a livello interno e internazionale e di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica italiana (sentenze n. 76 del 2009, 88 del 2007, 214 del 2006).

In questo quadro, il Governo ricorda che sono stati ritenuti assistiti da un'effettiva esigenza di esercizio unitario a livello statale di funzioni amministrative, gli interventi legislativi dello Stato che prevedevano:

a) l'attribuzione al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo il compito di assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore di soggetti nazionali ed internazionali che intendono promuovere progetti di investimenti diretti a riqualificare il prodotto turistico nazionale (sentenza n. 76 del 2009);

b) l'emanazione, da parte dello Stato, di regolamenti volti a definire procedure acceleratorie e di semplificazione dirette a favorire l'aumento dei flussi turistici e la nascita di nuove imprese (sentenza n. 76 del 2009, che ha tuttavia precisato che, trattandosi di disciplina regolamentare destinata a vincolare – quanto a procedure e termini – anche gli uffici amministrativi regionali, era necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, essendo invece insufficiente il mero parere espresso da tale organismo);

c) la previsione di stanziamenti diretti a rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali (sentenza n. 94 del 2008, che ha ritenuto tuttavia necessaria la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del relativo decreto attuativo);

d) la definizione di criteri di classificazione delle aziende agrituristiche omogenei sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 339 del 2007: la

norma statale dichiarata legittima prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni);

e) l'adozione, da parte dello Stato, di un programma per lo sviluppo dell'agriturismo (sentenza n. 339 del 2007: la norma statale dichiarata legittima prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni);

f) la disciplina relativa alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (sentenza n. 88 del 2007, che ha richiesto la necessità dell'intesa con le Regioni con riferimento alla fissazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti promotori);

g) l'istituzione di un ente nazionale (l'Agenzia nazionale del turismo) avente compiti promozionali dell'offerta turistica italiana sulla base di un'immagine unitaria della stessa: sentenza n. 214 del 2006 ove si rileva che il necessario coinvolgimento regionale è assicurato dal fatto che il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia (composto, tra l'altro, da 7 membri rappresentativi delle Regioni e solo 4 di provenienza statale) è nominato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, intesa prevista anche per l'emanazione del regolamento dell'Agenzia.

Sono state ritenute invece illegittime (in quanto invasive della competenza regionale), norme statali che regolavano:

a) l'istituzione di organismi centrali senza alcun coinvolgimento delle Regioni (sentenza n. 339 del 2007, in riferimento all'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'agriturismo) ovvero con un coinvolgimento insufficiente in termini di componenti di provenienza regionale (sentenza n. 214 del 2006, in riferimento all'istituzione del Comitato nazionale per il turismo);

b) attività amministrative affidate agli uffici regionali secondo modalità proprie dell'avvalimento d'ufficio (sentenza n. 88 del 2007);

c) in materia di agriturismo (sentenza n. 339 del 2007): i criteri di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella turistica, i criteri che l'azienda agrituristica deve rispettare nella somministrazione di pasti e bevande, il procedimento amministrativo che consente l'avvio dell'esercizio di un agriturismo, le comunicazioni circa la sospensione dell'attività.

In conclusione, secondo il Governo, nella materia del turismo l'intervento legislativo dello Stato è consentito:

1) se assistito da un autonomo titolo competenziale (in via esclusiva o concorrente), prevalente, con riferimento allo specifico oggetto di volta in volta interessato, rispetto a quello del turismo: ordinamento civile, tutela della concorrenza, coordinamento informativo statistico ed informatico, diritto alla salute, professioni. A questi titoli competenziali si potrebbero aggiungere, tutte le volte in cui sia ravvisabile un'interferenza con la materia turismo: ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale, giustizia amministrativa, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (competenza esclusiva statale); porti e aeroporti civili, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (competenza concorrente);

2) se sussistono esigenze di accentramento, in capo allo Stato, di funzioni amministrative in materia turistica. Al riguardo la giurisprudenza della Corte sembra abbastanza permissiva con riferimento all'individuazione di tali esigenze e, invece, piuttosto restrittiva quanto alla forma di leale collaborazione con le Regioni richiesta (si tende a pretendere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni).

Considerato :

L'analisi puntuale del quadro di competenze legislative dello Stato e delle Regioni riportata nella relazione illustrativa, nel modo prima sintetizzato, trova i suoi precedenti nella giurisprudenza costituzionale, ed è condivisa dalla Sezione.

Esistono, infatti, condizioni tali da giustificare, a vario titolo (per sussidiarietà ascendente, per ragioni di semplificazione, per l'esistenza di titoli specifici di competenza dello Stato), un intervento unitario dello Stato anche nella materia del turismo pur affidata alla competenza generale e residuale delle Regioni.

Valuterà il Governo poi, se, a fronte del parere sfavorevole delle Regioni, sia il caso di soprassedere all'opera di codificazione, che potrebbe essere comunque foriera di un contenzioso costituzionale volto a verificare l'astratta compatibilità della codificazione statale con l'attribuzione costituzionale della competenza esclusiva e residuale delle Regioni in materia di turismo per privilegiare interventi immediati più specifici legati all'esistenza di un preciso titolo di competenza statale.

Alla Sezione l'opera di codificazione appare *in astratto* possibile trattandosi di codificazione di settore, della quale – al di là del ricorso al nome “*codice*” - non va enfatizzato il carattere esaustivo ed onnicomprensivo, ma piuttosto la portata di riassetto e riordino del settore, rispetto al quale riassetto o riordino, va verificata puntualmente l'esistenza di una ragione di intervento del legislatore statale.

Tale nuova forma di codificazione, tipica dell'età contemporanea, connotata da un forte tasso di tecnicità e settorialità dei saperi, è stata analizzata dal parere dell'Adunanza Generale n. 2 del 2004 sul codice

della proprietà industriale.

Va considerato poi, *in concreto*, che in gran parte il codice compie un'operazione di consolidamento del diritto vigente in materia di turismo ai fini di una migliore conoscibilità della materia, molto più vicina, nella sostanza, ad un testo unico che ad un'opera di codificazione da intendersi in senso classico.

All'uopo il legislatore statale, come risulta dalla relazione, ha tenuto conto anche della legislazione regionale intervenuta dopo l'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione.

Ciò peraltro non esclude il dovere dello Stato di recuperare, in via generale, il consenso del mondo delle autonomie regionali e locali, nella concreta fase di esercizio dei poteri amministrativi riportati allo Stato per sussidiarietà ascendente, mediante la previsione della conclusione di intese con le regioni e, ove necessario, con gli altri soggetti del mondo delle autonomie.

Va poi rilevato, quanto alla delega, che potrebbe – ad una prima superficiale lettura – apparire scaduta, in quanto il comma 18 dell'art. 14 fa decorrere i due anni per l'emanazione di ulteriori decreti legislativi, letteralmente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14 (ossia i decreti legislativi per i quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), con ciò palesando chiaramente che si tratta di una delega conferita per correggere precedenti decreti legislativi già adottati e non per disporre per la prima volta operazioni di riassetto.

Tuttavia va tenuto conto di quanto valutato dal Consiglio di Stato con il già citato parere n. 5136 del 2009 – a Sezione consultive Atti normativi e Prima Riunite – sulla portata dell'art. 14, comma 18, della

legge n. 246 del 2005, come modificato dall'art. 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Il Consiglio di Stato in quel parere – dal quale la Sezione non intende discostarsi – ha stabilito che l'ampiezza dell'autorizzazione legislativa conferita nell'art. 14 comma 18 è tale da indurre a ritenere che l'opera di riassetto possa, per la prima volta ed ove non effettuata in precedenza, essere realizzata anche nel biennio indicato dal nuovo testo del comma 18.

Ciò sempre che siano stati adottati i decreti di cui al comma 14, ciò che, nella specie, è avvenuto giacché sono stati adottati con il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179.

Si tratta quindi di esercizio di un potere di delega niente affatto scaduto.

Venendo, più particolarmente, all'esame dell'articolato, si deve rilevare che lo schema di decreto legislativo è composto da 4 articoli e da 2 Allegati. L'Allegato 1 reca il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, mentre l'Allegato 2 reca l'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

In particolare, l'art. 3 prevede le norme abrogate dallo schema di decreto legislativo e l'art. 4 stabilisce che le disposizioni del decreto "*de quo*" sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Codice (Allegato 1) si compone di 70 articoli. Nell'illustrazione del contenuto delle disposizioni, per semplicità e per dare rilevanza agli

intenti del legislatore delegato, si riporterà, all'occorrenza, il contenuto della relazione illustrativa, facendo seguire le osservazioni della Sezione.

Quanto agli articoli che non verranno in seguito menzionati deve intendersi che la Sezione non ha rilievi da muovere.

TITOLO I "DISPOSIZIONI GENERALI" (ARTT. 1-5).

L'articolo 1 (Titolo I, capo I) dichiara la finalità di operare il coordinamento sistematico delle plurime e frammentarie disposizioni normative vigenti nel settore. Tale esigenza nasce dalla necessità di promuovere e tutelare il mercato del turismo, ambito notoriamente strategico per lo sviluppo economico e occupazionale dell'intero territorio nazionale, oltre che fondamentale occasione di confronto e promozione internazionale per il Paese, nonché come ambito d'azione rilevante nel quadro della più innovativa concezione dei servizi alla persona e del loro corretto sviluppo nel senso della sostenibilità, in linea con quanto enunciato nel Codice mondiale di etica del turismo adottato dall'Organizzazione mondiale del turismo.

Osserva la Sezione che il testo andrebbe riformulato nel modo seguente: *"Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre norme in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali"*.

L'articolo 2 (Titolo I, capo I) recepisce la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alle competenze statali in materia di turismo.

Il fondamento della potestà legislativa dello Stato in materia di turismo

cui fa riferimento l'art. 2, comma 2, si ricava espressamente dagli insegnamenti della stessa Corte, secondo cui “*Con specifico riguardo al settore turistico, questa Corte ha già affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale*” (sentenze n. 76 del 2009, 88 del 2007 e 214 del 2006).

Osserva la Sezione che l'articolo appare improprio, non potendosi con norma statale ordinaria codificare i contenuti della giurisprudenza della Corte Costituzionale, e superfluo atteso che il contenuto dell'articolo appare mera recezione della giurisprudenza della Corte costituzionale; tale giurisprudenza, che interpreta e specifica il contenuto delle norme costituzionali in materia di competenza legislativa statale, non ha – ovviamente - bisogno di recezione alcuna in norme statali ordinarie.

Si suggerisce quindi la soppressione della norma.

L'articolo 3 (Titolo I, capo I) ha ad oggetto il turismo accessibile ed in attuazione dell'articolo 30 della Convenzione dell'O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, assicura alle persone con disabilità di fruire dell'offerta turistica in modo completo ed in autonomia.

La Sezione osserva che il contenuto della norma appare vago e generico, essendo stata la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità recepita con legge n. 18 del 2009, e non disponendo il comma 2 alcun concreto precetto al di là della “*promozione della fattiva*

collaborazione”.

La norma, per non apparire declamatoria, dovrebbe specificare i concreti strumenti e la tempistica della collaborazione ed assicurare strumenti di effettiva tutela dei diritti delle persone disabili nei casi in cui la Convenzione non sia stata rispettata.

L'articolo 4 , comma 1 (Titolo I, capo II) riprende e rielabora la definizione di impresa turistica di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001 n. 135. Tale nozione non ha (nè potrebbe avere ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. d, Cost.) alcuna interferenza con lo statuto di diritto privato dell'imprenditore turistico, contenuto nel codice civile e nella legge fallimentare.

La Sezione osserva che resta piuttosto indeterminata la nozione di “*offerta turistica*” che andrebbe specificata come “*offerta di beni e servizi volti a soddisfare i bisogni del turista*”.

Al comma 4 il riferimento all'art. 4, comma 2, va rettificato in “*al precedente comma 2*”.

L'articolo 5 (Titolo I, capo II) riguarda le imprese turistiche che esercitano attività nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.

L'autorizzazione ad esercitare attività turistiche può essere concessa, così come stabilito già dalla legge 135 del 2001, anche ad associazioni senza scopo di lucro operanti per soddisfare finalità ricreative, culturali o religiose. (art. 7, comma 9, legge 135 del 2001).

La Sezione osserva che andrebbe statuito che le associazioni predette assicurano comunque il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e comunitario.

TITOLO II “PROFESSIONI e FORMAZIONE nel SETTORE

TURISTICO”(ARTT. 6-10)

Gli articoli 6, 7 ed 8 (Titolo II, capo I) recano la disciplina delle professioni turistiche ora sparsa in disposizioni contenute nella legge n. 135 del 2001 e nella l. n. 40 del 2007 o in leggi *ad hoc* disciplinanti specifiche professioni.

L'articolo 7 corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi di liberalizzazione dell'ordinamento dell'Unione europea.

La Sezione rileva che la norma appare superflua e può essere fonte di equivoci ove contrappone i principi di liberalizzazione all'esigenza di garantire requisiti di professionalità tali da assicurare un elevato livello di qualità dei servizi turistici. L'equilibrio fra i principi del mercato e l'esistenza di private professionali è definito dalla normativa in modo tale che, al di fuori di quanto statuito dalle regole dell'ordinamento speciale delle professioni turistiche, riprendono vigore i principi del mercato, fermo restando che le regole dell'ordinamento speciale devono assicurare parità di trattamento, non discriminazione ossia il pieno rispetto dei principi comunitari che appaiono a questo riguardo sovraordinati.

Si suggerisce la soppressione dell'articolo in esame.

L'articolo 8 riscrive l'art. 10, n. 4 della l. n. 40 del 2007, introducendo un principio di ampia liberalizzazione atto ad eliminare una palese “*discriminazione a contrario*” che penalizza le guide turistiche nazionali rispetto a quelle appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea, che vengano nel nostro Paese per svolgere la loro attività in modo occasionale e temporaneo.

La misura di semplificazione elimina il momento autorizzatorio

attualmente necessario per l'esercizio dell'attività e demandato alle Regioni ai sensi dell'art. 7, sesto comma, legge 135 del 2001. In tal modo viene anche meno qualsiasi limitazione territoriale (regionale o infraregionale) prevista per lo svolgimento dell'attività. Tale limitazione, infatti, costituisce una palese lesione del principio della libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque una violazione del rispetto del vincolo esterno di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale. Ne viene che antitetiche, rispetto a tale quadro normativo appaiono le restrizioni allo stato previste dalle normative regionali circa l'ambito di validità territoriale delle autorizzazioni (Corte Cost., sentenza n. 271 del 2009).

La Sezione osserva che nella disposizione di cui al comma 2, deve essere eliminato il riferimento contenuto tra parentesi, per l'indirizzo in storia dell'arte alla classe 95/S o LM-89 e per l'indirizzo in archeologia alla classe 2/S o LM-2. Si tratta di specificazioni che non devono essere collocate in norme primarie di stampo codicistico, ma, se del caso, in atti attuativi.

Occorre poi rimandare ad un atto normativo secondario per l'individuazione esemplificativa delle lauree equipollenti a quelle menzionate.

TITOLO III "MERCATO DEL LAVORO" (ARTT. 11-20)

L'articolo 11 (Titolo III, capo I) classifica le strutture ricettive in alberghiere - paralberghiere, extra alberghiere, all'aperto e di mero supporto.

La *ratio* della disciplina del Titolo III si rinviene nella necessità di

uniformare e coordinare l'offerta turistica nel territorio nazionale e di garantire, allo stesso tempo, livelli adeguati di tutela del turista e della concorrenza tra gli operatori del mercato.

La classificazione delle imprese ricettive serve ad uniformare e coordinare l'offerta turistica nel territorio nazionale, garantire livelli adeguati per la tutela del turista e della concorrenza tra gli operatori del mercato ovvero semplificare i procedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività relative alle imprese turistiche ricettive, nei limiti delle potestà legislative regionali di cui all'art. 117, comma 4, del testo costituzionale.

L'intervento in esame da un lato, riprende quanto già stabilito nella prima legge quadro (217 del 1984) in materia di classificazione e definizioni strutture ricettive, dall'altro richiama le novità introdotte da alcuni legislatori regionali (come strutture mero supporto, o definizioni di extralberghiere non contenute nella prima legge quadro), al fine di uniformare le definizioni sul territorio nazionale, lasciando integra la competenza regionale in materia.

Analizzando la legislazione regionale, che oggi disciplina le varie strutture ricettive, si rileva che nella maggior parte dei casi le definizioni si rifanno a quanto stabilito nella vecchia disciplina di cui all'art. 6 della prima legge quadro n. 217 del 1984, e, quindi, il legislatore regionale è andato soltanto ad integrare o precisare quanto previsto dalla legge statale.

L'articolo 12 (Titolo III, capo I) definisce, in applicazione dei principi di cui sopra, le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere.

In ordine agli artt. 11 e 12 la Sezione osserva che essi impingono su normative regionali preesistenti, ma si giustificano esclusivamente alla

luce delle esigenze di garantire uniformità degli standard minimi nazionali delle strutture ricettive assicurati poi dal successivo articolo 13.

Le normative regionali difformi tuttavia continuerebbero ad essere applicabili ai diversi fini per cui sono disposte, non avendo l'intervento altra finalità – per dichiarazione dello stesso legislatore statale – che quella di rendere possibile attraverso la formulazione di un'unitaria classificazione tipologica, l'esercizio del potere amministrativo di classificazione degli standard qualitativi delle strutture ricettive.

Ne deriva la necessità di riformulare le predette disposizioni, che ben potrebbero essere considerate classificazioni utili ai fini dell'esercizio del potere statale previsto dall'art. 13.

La norma di cui all'art. 11 dovrebbe integrarsi inserendo dopo la formula *“ai fini del presente decreto legislativo”* la seguente formula: *“nonché, in particolare, ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'art. 13”*.

L'articolo 13 (Titolo III, capo I) richiama il procedimento seguito ai fini della disciplina convenuta in Conferenza Unificata Stato-Regioni e contenuta nel dPCM 21 ottobre 2008, per la classificazione degli standard minimi nazionali per le imprese turistico alberghiere.

Un'uniforme classificazione delle strutture ricettive assume rilevanza per due ordine di ragioni:

garantire al pubblico adeguati servizi nelle strutture ricettive scelte ed identificate ad una specifica categoria;

garantire agli operatori una leale concorrenza in modo che tutte le strutture appartenenti ad una categoria offrano gli stessi servizi (e, quindi, compiano gli stessi sacrifici aziendali per appartenere alla

categoria).

Anche a seguito della riforma, nonostante la competenza in detta materia si trasforma da concorrente in esclusiva, non si può escludere l'intervento legislativo statale sia per tutelare la concorrenza tra strutture ricettive, sia per tutelare il consumatore.

La Sezione rileva che la norma appare il fulcro del potere statale previsto dal codice del turismo utile per ricondurre ad un minimo di omogeneità il sistema e che su tale potere si deve ritenere costruibile la legittimità costituzionale del provvedimento.

Gli articoli 15, 16 e 17 (Titolo III, capo II) definiscono, rispettivamente, le strutture ricettive extra-alberghiere, all'aperto e di mero supporto.

L'articolo 18 (Titolo III, capo III) attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato la competenza a fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni anche delle altre strutture ricettive.

La Sezione osserva che in ordine agli articoli 15, 16 e 17 vale quanto già rilevato in relazione agli articoli 11, 12 e 13 dello schema di decreto, per cui andrebbe inserita, agli artt. 15 e 16, in aggiunta, dopo la formula *“ai fini del presente decreto legislativo”* la formula: *“nonché ai fini dell'esercizio del potere statale di cui all'articolo 18”* mentre l'art. 17 andrebbe riformulato chiarendo che le strutture ricettive di mero supporto sono definite ai fini del corretto esercizio del potere statale di cui all'art. 18.

L'articolo 19 (Titolo III, capo III) realizza uno degli obiettivi fondamentali dell'intervento normativo in quanto prevede le misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico – ricettive.

Le disposizioni dell'articolo 19 sono volte a garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, la tutela della concorrenza delle imprese turistico ricettive di cui al presente capo ed i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) ed m), in adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006) e dell'art. 83 del dlgs 59 del 2010 (che verrà abrogato dal momento in cui entrerà in vigore il presente decreto legislativo).

Nell'ambito della definitiva approvazione del decreto legislativo attuativo della c.d. direttiva servizi è stato definitivamente approvato, ed è quindi legge dello Stato, la proposta di semplificazione formulata dal Ministro per l'apertura e il trasferimento delle strutture ricettive alberghiere, per le quali non occorre più attendere un titolo autorizzatorio formale ma basta la c.d. SCIA. L'articolo in esame, così come l'art. 83 del dlgs 59 del 2010, si propone di estendere gli effetti e l'operatività della disciplina della direttiva in via di attuazione anche in ordine ai procedimenti di rilascio dei titoli autorizzatori per l'apertura e l'esercizio delle attività turistico ricettive.

Osserva la Sezione che la norma in questione interviene creando un modello ulteriore e specifico di segnalazione di inizio attività in materia di strutture turistico ricettive, che non appare del tutto in linea con la disciplina di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e, sovrapponendosi ad esso, finisce con il contrastare con le dichiarate finalità di semplificazione della normativa.

Inoltre va considerato che ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 del

1990 l'istituto della scia (segnalazione certificata di inizio attività) continua ad avere applicazione solo per atti sostanzialmente vincolati e sempre in assenza di discipline vincolistiche.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 19 predetto, *“ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria”*, mentre, nel caso di specie, la segnalazione di inizio attività viene considerata istituto applicabile fermo il rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale ecc. con ciò rimettendo tutte le valutazioni alle private certificazioni.

Inoltre il comma 6 della disposizione in esame detta una disciplina autonoma rispetto alla legge n. 241 quanto a poteri amministrativi di inibizione delle attività.

Non sono infatti richiamati i poteri di autotutela in ogni tempo previsti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990, nel caso di mendacio nella segnalazione di inizio attività e ciò appare suscettibile di incidere sui poteri di controllo spettanti all'amministrazione.

Ritiene inoltre la Sezione che la norma debba, al comma 1, contemplare le eccezioni dell'art. 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e che il comma 6 sia, in ogni caso, da sopprimere in quanto la disciplina generale dell'intervento dell'amministrazione mediante divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti dannosi (quest'ultima evenienza non è contemplata dal decreto legislativo) è già contenuta nell'art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990 ai quali non v'è alcuna ragione di sovrapporre un'ulteriore disciplina speciale, se non a prezzo di contraddire gli effetti di semplificazione perseguiti dal legislatore.

Il comma 7 poi appare superfluo essendo un mero richiamo ad una disciplina statale comunque vigente in via generale.

Il presente rilievo, stante la delicatezza della materia, è condizione, per la Sezione, del giudizio favorevole sul codice.

IL TITOLO IV del codice disciplina le "AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO" (articoli 21-24)

Le agenzie di viaggio e turismo pur essendo imprese private pongono in essere una attività che interagisce nel settore pubblicitario del turismo, per cui la loro disciplina è stata oggetto di appositi interventi legislativi (ad esempio la normativa di pubblica sicurezza).

Il vigente sistema autorizzatorio appare quindi fondato sull'esigenza di assicurare la capacità e la correttezza professionale degli operatori nei confronti dei consumatori (si veda l'atto di segnalazione n. 108 del 6-12 novembre 1997 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Il codice ha inteso uniformare, a fini di tutela della concorrenza, la disciplina delle agenzie di viaggi e turismo introducendo la SCIA, senza tuttavia coordinarla con la disciplina generale di cui alla legge n. 241 del

1990.

La Sezione ritiene che la disposizione di cui all'art. 24, comma 1, debba essere riformulata nel senso seguente :

“L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

Tale riformulazione va considerata alla stregua di una condizione del parere favorevole.

TITOLO VI

La Commissione ministeriale incaricata della redazione del codice del turismo ha ritenuto di espungere dal codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) la disciplina dei «servizi turistici» e dei «contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili» e di risistemarla, appunto, nel codice del turismo, con conseguente inevitabile abrogazione degli artt. 82-100 e 69-81 del codice del consumo.

La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in esame sottolinea, anzitutto, che, sul piano “stilistico”, tale progetto comporta l'eliminazione dell'intero titolo IV della parte III del codice del consumo, rubricato «Disposizioni relative a singoli contratti».

Per effetto di tale operazione, resterebbero, dunque, nella parte III del codice del consumo le sole norme che riguardano, trasversalmente, tutti i contratti: discipline dei contratti del consumatore in generale e dei contratti del consumatore conclusi secondo particolari modalità, rinviandosi ai testi unici ed ai codici di settore specialistici per le regole

specifiche dei singoli contratti. In buona sostanza, secondo la relazione illustrativa dello schema in esame, si estenderebbe ai principali contratti turistici la soluzione già da tempo adottata, dal nostro legislatore, con riguardo ai contratti bancari (disciplinati dal Testo unico bancario del 1993), finanziari (regolati dal Testo unico della finanza del 1998) ed assicurativi (disciplinati dal codice civile e dal codice delle assicurazioni del 2005) e questa scelta renderebbe il complessivo quadro normativo più coerente ed ordinato.

La relazione precisa che risulterebbe, infatti, alquanto singolare – nell’attuale architettura normativa – che i contratti di turismo organizzato e i contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili siano le sole fattispecie contrattuali la cui disciplina specifica è presente nel codice del consumo, là dove altri contratti con i consumatori (contratti bancari, finanziari, assicurativi) sono regolati specificamente altrove.

La soluzione adottata nel progetto di codice del turismo, per quanto attiene al contratto di vendita di pacchetti turistici, ad avviso della Sezione, appare condivisibile sul piano sostanziale, poiché è espressione di un approccio realistico al problema, e, soprattutto, tiene conto di ragioni di ordine “*tecnico-giuridico*”, in quanto la figura del consumatore si colora di una sua specifica connotazione non solo con riguardo alla controparte del rapporto di consumo (c.d. «*professionista*»), ma altresì con riferimento al profilo ed al contenuto oggettivo del singolo atto di consumo. La tipologia del contratto può assumere insomma un ruolo decisivo sul piano delle regole di tutela del consumatore, come attesta la specialità della disciplina bancaria, finanziaria ed assicurativa.

Del resto, tale impostazione è in linea con quanto osservato in un parere di questo Consiglio di Stato (2 dicembre 2008, n. 3999) sulle competenze dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato nel settore dei servizi finanziari, avente ad oggetto proprio il Titolo III del codice del consumo, laddove viene invocato il criterio di specialità per individuare la relazione tra consumatore in genere da un lato, e cliente, investitore ed assicurato dall’altro. L’applicazione di questo criterio comporta che il codice del consumo assurge al rango di disciplina generale, sia pure di settore, rispetto alla quale viene a delinarsi la specialità della disciplina dei singoli sub-settori – bancario, finanziario, assicurativo – ritenuti pertanto speciali.

Ne consegue, come efficacemente rilevato nella relazione, che molteplici ragioni di carattere “*tecnico-giuridico*” suggeriscono oggi di accostare ai sub-settori speciali testé menzionati (bancario, finanziario, assicurativo) quello turistico. All’obiezione circa il conseguente onere di coordinamento della fonte speciale (codice del turismo) con quella generale (codice del consumo) è, infatti, agevole replicare che questo problema non è affatto nuovo, essendo stato proprio negli ultimi anni esaminato dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento alla tutela del cliente della banca e dell’investitore.

La risarcibilità del danno da vacanza rovinata costituisce, evidentemente, secondo la relazione al presente schema, il perno attorno al quale ruota la disciplina progettata ed il profilo che vale giustificare – nella prospettiva sopra delineata – la sua specialità rispetto a quella generale del rapporto di consumo. In particolare, la Commissione ministeriale ha ritenuto di negare la risarcibilità del c.d. danno da vacanza rovinata al consumatore di servizi turistici

disaggregati (trasporto, albergo), riservandola a chi, con il loro acquisto combinato (anche autonomamente effettuato in via telematica su unico sito: ad es. Expedia), palesi alla controparte la finalità di vacanza che intende realizzare mercé la conclusione del contratto. In questa visione, ben si comprende dunque che la scelta di risistemare la disciplina dei pacchetti turistici nel codice del turismo consente anche di delimitare con nettezza le fattispecie nelle quali la risarcibilità del danno in questione è ammissibile, eliminando l'incertezza del diritto che allo stato regna sovrana nella giurisprudenza (soprattutto dei Giudici di pace), con grave nocumento per gli operatori turistici (piccole agenzie di viaggio e *tour operator*, nonché piccoli albergatori, ecc.).

Si tratta, infine, come efficacemente sottolineato dalla relazione, di scelta che appare in perfetta sintonia con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte: *«il viaggio tutto compreso costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la "finalità turistica" o, in generale lo scopo di piacere, non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall'organizzatore del viaggio e accettata dall'utente»* (Cass. 24 aprile 2008, n. 10651); ed, ancora: *«nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso", caratterizzato dalla combinazione di trasporto, alloggio ed altri servizi turistici non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.), la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") è l'interesse che il contratto stesso è volto a soddisfare, dunque la sua causa concreta. Ne consegue che l'irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, visto il venir meno dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio,*

l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. Rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione, inoltre, nel contratto di viaggio c.d. "pacchetto turistico", la causa concreta assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento. L'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, quindi, pur se normativamente non prevista, è causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalle cause di impossibilità ex art. 1463 c.c. ed art. 1464 c.c. (Cass., 24 luglio 2007, n. 16315)

La Sezione condivide tale scelta contenuta nell'art. 49 dell'articolato. Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata, del resto," è espresso anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (sentenza 13 febbraio 2002, C-168 del 2000), chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione delle disposizioni di cui alla direttiva 90/314/CEE.

Tale danno, come quello conseguente al disagio ed alla delusione per un viaggio vacanza che ha tradito le attese od aspettative del viaggiatore, è risarcibile come danno contrattuale in quanto conseguenza dell'inadempimento totale o parziale di un contratto turistico; in tal caso, infatti, sussiste il diritto del viaggiatore a fruire pienamente della vacanza, diritto che si appunta e riflette sulla causa stessa del contratto.

La ridefinizione della regola di risarcibilità dei danni non patrimoniali conseguente alla perdita del carattere di eccezionalità dell'art. 2059 c.c. (a partire da alcuni interventi della Corte di Cassazione registrati nella metà dell'anno 2003 – Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828 – cui la Consulta ha di lì a breve concesso il suo imprimatur – C. Cost., 11

luglio 2003, n. 233) ha consentito, com'è noto, anche di ripensare la tematica dei danni non patrimoniali da responsabilità contrattuale. Questo ripensamento, a ben vedere, è stato sollecitato anche dalla disciplina del danno da vacanza rovinata, che ha costituito l'emersione di una delle fattispecie normative che in caso di inadempimento prevedono la risarcibilità di questo tipo di danno (v. prima le ipotesi di cui agli artt. 13 e 15 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111).

Per quanto più specificamente attiene alla disciplina del danno da vacanza rovinata, dettata, come si è rilevato, dall'art. 49 del Codice, la Sezione condivide la scelta di limitare l'azione di risarcimento per danno da vacanza rovinata ai casi in cui l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico presenti i requisiti di importanza richiesti dall'art. 1455 del codice civile ai fini della risoluzione del contratto.

Tuttavia, come riconosciuto dalla stessa relazione illustrativa, tale disciplina del danno da vacanza rovinata deve essere coordinata con gli artt. 45 e 47, nei quali si esplicitano i presupposti per l'esercizio dell'azione di inadempimento contrattuale, integrati anche da lievi difformità degli standard qualitativi dei servizi turistici promessi o pubblicizzati, casi nei quali il turista può essere dunque ristorato del pregiudizio sofferto nei limiti imposti da una comune azione di responsabilità contrattuale:

La Sezione, a tale proposito, non condivide la scelta di cui all'art. 45, primo comma, ultimo periodo, dello schema, che stabilisce che *“Si considera inesatto adempimento l'inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati”*.

La Relazione illustrativa dello schema afferma che la particolarità dei

servizi turistici, nei quali gli standard qualitativi promessi hanno di regola notevole incidenza sul prezzo, ha reso necessario considerare inesatto adempimento anche lievi difformità delle qualità del servizio promesso o pubblicizzato.

Tuttavia, ad avviso della Sezione, tale definizione di inesatto adempimento appare foriera di contenziosi, soprattutto di carattere c.d. bagatellare.

Questo tipo di danni (microdanni), invece che contenuti sul piano del *quantum* del danno risarcibile, dovrebbero prima ancora essere espunti dall'*an* della risarcibilità, data la loro incapacità di configurare un'offesa seria all'interesse, non toccato dunque nel suo nucleo inviolabile. Il riferimento alla serietà dell'offesa, ad avviso della Sezione, costituisce un filtro selettivo atto a bilanciare meglio la posizione del danneggiante e quella del danneggiato, posto che l'offesa minima – in un giudizio di accertamento in concreto della inviolabilità dell'interesse – appare di per sé inidonea a superare il limite della tollerabilità civile.

Ne consegue, ad avviso della Sezione, che con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico, sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un *depliant* illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno "esattamente" adempiuti, per cui, ove la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza *ex art.* 1176, 1° comma, c.c. (da valutarsi in sede di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne il caso in cui organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento derivante da causa ad essi non imputabile (cfr.

Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2010, n. 5189).

Dunque, nel caso di inadempimento contrattuale da parte dell'organizzatore del viaggio possono derivare al viaggiatore un danno patrimoniale (essenzialmente danno emergente per inadempimento contrattuale ed eventuali spese necessarie per l'utilizzo di servizi alternativi a quelli non fruiti) e un danno non patrimoniale (ossia il c.d. danno da vacanza rovinata), determinati dal nervosismo, dall'ansia e dalla frustrazione sopportati a causa dell'inesatta esecuzione della prestazione promessa.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sentenza n. 26972 del 2008) ha espressamente affermato che presupposto per la risarcibilità del danno non patrimoniale è costituito dalla *“gravità della lesione e dalla serietà del danno”*; pertanto, la limitazione è perfettamente conforme alla giurisprudenza che ha inteso escludere che lesioni che non superano una certa soglia di gravità accedano al risarcimento del danno morale. Tuttavia, ad avviso della Sezione, considerare inesatto adempimento anche l'inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi promessi o pubblicizzati e, quindi, ammettere il risarcimento del danno anche per tali lievi difformità porterebbe ad esporre gli operatori turistici al rischio di dover essere continuamente citati in giudizio da turisti che chiedano risarcimenti per lievi difformità nell'esecuzione della prestazione, che, non avendo affatto frustrato le loro aspettative di riposo e di vacanza, risultino estranee non solo al concetto giuridico stesso di *“vacanza rovinata”*, ma soprattutto ai caratteri strutturali della responsabilità civile, diretta alla riparazione di perdite e non di disagi, meri disturbi o semplici fastidi.

Si suggerisce, pertanto, di modificare il primo comma dell'art. 45

sostituendolo con il seguente: <<Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile>>.

Sul piano meramente formale del testo, all'inizio dell'art. 50 in tema di diritto di surrogazione, occorre aggiungere la disgiuntiva "o" tra le parole "L'organizzatore" e "l'intermediario".

Per quanto riguarda, invece, l'art. 51 ("Reclamo"), dopo il primo comma si suggerisce di inserire il seguente: <<2. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza>>; con ciò, a ben vedere, oltre a dare effettiva consistenza alla fattispecie disciplinata, si giustifica meglio il riferimento all'art. 1227 del codice civile in caso di mancata presentazione del reclamo, riferimento contenuto nel comma 2 dell'art. 51 dello schema e che ora diviene, quindi, comma 3.

Per quanto riguarda l'art. 52, che prevede la stipula, per l'organizzatore ed il venditore, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui agli articoli 45 e 46 del testo in esame, la relazione illustrativa afferma che l'attuale disciplina del fondo di garanzia (di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 206 del 2005) si è rivelata, alla luce dei fatti, inadatta a garantire la tutela sottesa all'art. 7 della direttiva 90/314/CEE, per cui si è ravvisata la necessità di una revisione del meccanismo originariamente previsto sia sotto il profilo dell'entità

finanziaria delle coperture previste, che sotto quella delle modalità di finanziamento.

Nell'individuare la soluzione più idonea si è tenuto conto di due obiettivi di sistema da raggiungere: la fine della gestione "pubblica" del fondo; meccanismi di garanzia idonei a coprire integralmente e in tempi rapidi i rischi garantiti dalla direttiva.

La Sezione condivide tale scelta, in quanto la prima istanza risponde ad un chiaro indirizzo relativo alle modalità più efficienti di gestione, mentre il secondo è necessario per aderire al dettato della normativa comunitaria.

Sul piano concreto, la modifica proposta nello schema si traduce in una norma che definisce gli obblighi assicurativi degli organizzatori e degli intermediari.

In particolare viene definito: a) l'obbligo di copertura assicurativa per i casi attualmente coperti dal fondo di garanzia; b) la previsione che la copertura debba essere integrale.

Tuttavia, la Sezione suggerisce di introdurre nella norma quanto peraltro enunciato nella stessa relazione illustrativa, ma non presente nel testo, vale a dire: c) la facoltà degli operatori di costituirsi in consorzi o altre forme associative e d) la possibilità di coinvolgere nei consorzi anche imprese ed associazioni di categoria del settore assicurativo.

Si condivide, inoltre, la disciplina di cui al Capo II, in quanto diretta a garantire maggiore flessibilità alle locazioni turistiche, sia quella contenuta nell'art. 53, che, nel modificare i commi 1 e 3 della legge n. 392 del 1978, puntualizza che la durata minima novennale vale anche per l'esercizio di imprese assimilate agli alberghi ai sensi dell'art. 1786

c.c. e, per le altre locazioni di interesse turistico, elimina il riferimento all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326, in passato fonte di equivoci, sia quella contenuta nell'art. 54, che mira a sottrarre le locazioni di alloggi con finalità turistica, in qualsiasi luogo ubicati, all'intero impianto normativo della legge n. 431 del 1998, riportando la disciplina del relativo contratto alle regole del codice civile, per larga parte dispositive.

Per quanto riguarda il Titolo VII non vi sono particolari osservazioni da fare. Esso fornisce un quadro normativo esaustivo di tutti gli organi statali che hanno competenza diretta nel settore (Capo I), crea le *condizioni ed indica i meccanismi di premialità e la promozione dell'eccellenza turistica italiana da parte degli operatori del settore* (Capo II) e, infine, fornisce al turista strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie (Capo III).

Solamente, per quanto riguarda la norma di cui all'art. 59, che disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, è da sottolineare che la norma in esame recepisce quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2006 sul ricorso proposto da alcune Regioni per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., decisione che ha dichiarato illegittimo il Comitato in quanto non contemplava alcun coinvolgimento delle Regioni nella fase della definizione della disciplina relativa alla sua istituzione ed al suo funzionamento.

La norma di cui all'art. 59 del codice stabilisce che il decreto con cui si prevede l'istituzione, il funzionamento e l'organizzazione del predetto Comitato sia adottato con il coinvolgimento delle Regioni e, *precisamente d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra*



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e degli artt. 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sullo schema di decreto legislativo recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento del mercato del turismo, nonché attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".

Rep. Atti n. 123/20 del 18 novembre 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 18 novembre 2010

VISTO l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che delega il Governo a presentare al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, prevedendo l'emanazione di decreti legislativi, secondo i criteri e i principi di attuazione individuati nel comma 3;

VISTO, in particolare, il comma 5 del citato art. 20 della legge n. 59/1997 che prevede che i decreti legislativi sopra indicati siano emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante: "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e, in particolare, l'art. 14, commi 14, 15 e 18, che delegano il Governo ad adottare, con le modalità di cui al citato art. 20 della legge n. 59/1997, decreti legislativi che individuano la normativa statale, pubblicata anteriormente al 1° gennaio 1970 che si ritiene indispensabile permanga in vigore, prevedendo che con i medesimi decreti legislativi si provveda alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto e stabilendo che entro due anni dalla loro entrata in vigore possono essere emanate disposizioni integrative, di riassetto o correttive;

VISTA la direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 recante norme per la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009) e, in particolare gli artt. 1, e 2 che disciplinano la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie inserite negli Allegati A e B della legge stessa, tra le quali è indicata la direttiva 2008/122/CE sopra citata;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e scambio", approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella Seduta del 7 ottobre 2010, trasmesso dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

dei Ministri in data 22 ottobre 2010 e diramato in data 26 ottobre 2010, prot. CSR n. 5043 P-2:17.4.12;

VISTA la richiesta del Presidente della Conferenza della Regioni e delle Province autonome, comunicata con nota del 3 novembre 2010, prot. CSR 5199 P-2.17.4.12, di far precedere la prima riunione tecnica sul provvedimento da una discussione politica nel Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo, costituito ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con atto della Conferenza Stato-Regioni del 29 luglio 2010;

VISTI gli esiti della riunione del Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo, tenutasi in data 10 novembre 2010, nel corso della quale le Regioni hanno manifestato il proprio avviso favorevole alla sola parte dello schema che provvede a semplificare la normativa vigente, mentre per la restante parte del decreto recante il Codice del turismo hanno rilevato profili di illegittimità costituzionale per eccesso di delega e per violazione dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e regioni e hanno sottolineato la necessità di stabilire immediatamente un calendario di incontri al fine di pervenire ad una disciplina condivisa nel merito e nel metodo;

CONSIDERATO che il Ministro del turismo, nel corso della medesima Seduta del Comitato, ha condiviso la necessità di incontri tecnici di approfondimento, sottolineando peraltro la necessità di iscrivere il punto all'ordine del giorno dell'odierna Seduta della Conferenza, per tener conto dei tempi di scadenza della delega;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 16 novembre 2010 al fine di avviare il confronto istruttorio sullo schema, nel corso della quale le Regioni hanno espresso il parere negativo sul provvedimento, fatta salva la parte del testo relativa alla semplificazione normativa e al recepimento della Direttiva 2008/122/CE, mentre l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole, con la raccomandazione di tener conto, nella composizione degli organismi consultivi collegiali, della rappresentanza degli Enti locali;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere negativo sul provvedimento, ad esclusione della parte relativa alla semplificazione normativa, per le motivazioni indicate in un documento consegnato nel corso della Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1), sottolineando inoltre come lo schema in esame sia stato sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri senza il preventivo, necessario confronto all'interno del Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo;

CONSIDERATO che il Ministro del turismo ha rilevato come lo schema di provvedimento, per la sua complessità, ha richiesto un lungo iter istruttorio e sia stato elaborato in un periodo che precede la istituzione del Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo;

CONSIDERATO che l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole, con la raccomandazione espressa dall'ANCI di tener conto, nella predisposizione dei decreti di costituzione degli organismi consultivi, delle rappresentanze delle istituzioni locali, contenuta in un





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.2).

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in Premessa, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e degli artt.1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sullo schema di decreto legislativo recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento del mercato del turismo, nonché attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto

Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/120/CI12/C6

App. 1
Consegnato nella seduta
del 18 novembre 2010



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DELLA
NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL
TURISMO, NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE,
RELATIVA AI CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ CONTRATTI RELATIVI
AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI
RIVENDITA E SCAMBIO**

Punto 12) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere negativo sullo schema di decreto legislativo concernente il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" con le precisazioni e le motivazioni che seguono.

Non sussistono osservazioni critiche per la sola parte del testo relativa alla semplificazione normativa ed al recepimento della Direttiva 2008/122/CE. Per la restante parte la Conferenza non esprime valutazioni di merito, atteso l'eccesso di delega esercitata dal Governo centrale nel settore turismo, tale da far ravvisare elementi di incostituzionalità del provvedimento.

Si rileva come, trattandosi di un decreto legislativo, difetti per lo stesso la specifica delega precipuamente prevista dall'articolo 76 della Costituzione.

Fatta eccezione per la parte in cui si dà attuazione alla Direttiva 2008/122/CE, per la quale la delega è contenuta nella legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009), per le restanti disposizioni - ad avviso delle Regioni e delle Province autonome - non appare corretto rinvenire la "presunta" delega nell'articolo 14, commi 14, 15 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni.

Tale articolo, infatti, ha previsto una forma di semplificazione dell'ordinamento giuridico, ed in particolare delle fonti di rango primario, conferendo al Governo una delega legislativa, da esercitarsi entro termini certi ed ormai spirati, per adottare decreti legislativi attraverso i quali individuare le disposizioni legislative statali la cui permanenza in vigore fosse ritenuta indispensabile.

È stata prevista, altresì, un'ulteriore delega al Governo affinché adotti eventuali disposizioni integrative, di riassetto e correttive delle singole materie, nel rispetto dei principi già stabiliti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, afferente la semplificazione dei procedimenti amministrativi

Non si comprende come tale meccanismo di semplificazione e riordino normativo possa essere utilizzato nel caso di specie per dettare una disciplina complessiva ed organica nel settore turismo, andando ben oltre le funzioni previste dalle norme succitate, in una materia che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (art. 117, comma 4, Cost.) avutasi in forza della Legge 18 ottobre 2001 n. 3, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni e delle Province Autonome (Corte Costituzionale, sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006, n. 197 del 2003), facendo ipotizzare quindi la sussistenza di profili di incostituzionalità dello schema di decreto in esame.

Ed anche laddove la Corte Costituzionale preveda la possibilità di un eventuale intervento di carattere unitario da parte del legislatore statale in taluni ambiti del settore turismo, tuttavia ciò deve avvenire nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, prevedendo adeguate ed inderogabili forme di loro coinvolgimento (in particolare l'acquisizione dell'intesa).

La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 20 marzo 2009 che il Governo richiama nel per giustificare il proprio intervento onnicomprensivo di cui si discute, anche laddove prevede la possibilità di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative nel settore del turismo, afferma che l'applicabilità del principio di sussidiarietà è condizionata da un'adeguata valutazione dell'interesse pubblico in tal senso, *"assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni"* e che – vertendosi in una materia di esclusiva competenza delle Regioni quale il turismo – sia necessariamente disposta l'intesa con le stesse Regioni (cfr. sent. n. 614/06, n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6/04, n. 303/03).

In altri termini, lo Stato pretende di estendere la propria legislazione in una misura che non sembra affatto proporzionata, come invece la Corte Costituzionale, proprio nella citata sentenza n. 76/09, ha previsto e consentito in via eccezionale e condizionata.

Si ricorda che già la legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale in materia di turismo), sebbene adottata anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione, quando la materia del turismo rientrava nella potestà legislativa ripartita tra Stato e Regioni, prevedeva all'articolo 2 che i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico fossero definiti in un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Principi ed obiettivi che sono stati definiti dal DPCM 13 settembre 2002 di



ricepimento dell'accordo fra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Nel ribadire, quindi, il parere negativo sul documento in esame, fatte le debite eccezioni di cui sopra, la Conferenza reitera le richieste avanzate in sede di istruttoria tecnica nell'ambito del confronto limitato alla sola semplificazione normativa:

1. l'abrogazione esplicita dei decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999, che ancora attribuiscono all'amministrazione centrale dello Stato (in particolare al Ministero delle Attività Produttive) funzioni di rilevante portata nel settore turismo, nonostante la riforma costituzionale del 2001;
2. un confronto sulla legge 29 marzo 2001 n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) piuttosto che la sua abrogazione integrale, al fine di consentire anche alle Regioni ed alle Province Autonome di verificare quali parti mantenere in vita e quali invece cassare.

La Conferenza, infine, fa rilevare che la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione produce effetti nei confronti degli ordinamenti delle autonomie speciali solo per le parti che attribuiscono alle medesime forme di autonomia più ampie di quella statutariamente già riconosciuta, ai sensi di quanto disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nelle materie oggetto del provvedimento legislativo in questione, le potestà statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in particolare nelle materie del turismo e delle professioni turistiche, rimangono quindi ferme rispetto al nuovo riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni definito nell'articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui riconoscono un ambito di autonomia più ampio rispetto a quello risultante dal predetto riparto.

Lo schema di decreto legislativo, tra l'altro, provvedendo al riordino delle fonti normative statali, procede ad una serie di abrogazioni, tra cui quelle di specifiche norme di raccordo tra l'ordinamento statale e quello delle autonomie speciali; tra queste viene abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135 di cui invece si ritiene necessaria la permanenza in vigore.

Roma, 18 novembre 2010

